5801

Digitized by Google

Galat XLII 5

555241 SBN

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE QUINTA.

LEGGI DI ECCEZIONE
PER GLI AFFARI DI COMMERCIO

QUINTA EDIZIONE UFFIZIALE.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1838.

Digitized by Google

Digitized by Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l' occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo:

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizj penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Cia-

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un'altra posteriore; dovendo l'intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne

derne particolar registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Minis. di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

Digitized by Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri dominj al di quà del Faro dal dì 1.° di gennajo dell' anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazion militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri dominj,

nj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne'nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Min. di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. Marchese Tommasi.

Pubblicata in Napoli nel dì 29 di Maggio 1819.

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec.

IN CUI È DIVISA

LA PARTE QUINTA DEL CODICE

PER LO

REGNO DELLE DUE SICILIE.

LIBRO I.

Del commercio in generale.

TITOLO I. De' commercianti e degli atti di commercio..... *pag.* 1

CAPITOLO I. Delle persone alle quali è permesso il fare atti di commercio, e commerciare. 3

CAP. II. Delle persone cui la legge vieta la professione abituale di commerciante... 5

TIT. II. De' libri de' commercianti..... 6

TIT. III. Delle società commercianti..... 8

CAP. I. Delle società in nome collettivo..... *ivi*

CAP. II. Della società in commandita..... 10

CAP. III. Della società anonima..... 12

CAP. IV. Delle associazioni in participazione... 14

CAP. V. Del modo speciale di decidere le quistioni tra' socj..... *ivi*

CAP. VI. Della prescrizione contra i creditori delle società disciolte..... 15

TIT. IV. Delle Borse di commercio, degli agenti di cambio, e de' sensali..... 16

CAP. I. Delle Borse di commercio..... *ivi*

CAP. II. Degli agenti di cambio e de' sensali... *ivi*

Sezione I. Delle disposizioni comuni agli agenti di cambio ed a' sensali..... 17

TIT. V. De' commessionati..... 20

CAP. I. De' commessionati in generale..... *ivi*

CAP. II.

Cap. II.	De' commessionati pe' trasporti per terra e per acqua.....*pag.*	22
Cap. III.	Del vetturale.....	23
TIT. VI.	Delle compre e vendite.....	24
TIT. VII.	Della lettera di cambio, de' biglietti ad ordine e della prescrizione.....	25
Cap. I.	Della lettera di cambio	*ivi*
Sez. I.	Della forma della lettera di cambio..	*ivi*
Sez. II.	Della provvista de' fondi.....	26
Sez. III.	Dell' accettazione.....	27
Sez. IV.	Dell' accettazione per intervento, o sia per onor di firma.....	29
Sez. V.	Della scadenza.....	*ivi*
Sez. VI.	Della girata	31
Sez. VII.	Della garentia in solido.	*ivi*
Sez. VIII.	Dell' avallo.....	*ivi*
Sez. IX.	Del pagamento.....	32
Sez. X.	Del pagamento per intervenzione.....	34
Sez. XI.	De' dritti e de' doveri del possessore..	*ivi*
Sez. XII.	De' protesti.....	38
Sez. XIII.	Del ricambio.....	39
Cap. II.	De' biglietti ad ordine e degli ordini in derrate.....	41
Sez. I.	De' biglietti ad ordine.....	*ivi*
Sez. II.	Degli ordini in derrate	42
Cap. III.	Della prescrizione.....	43

LIBRO II.

Del commercio marittimo.

TIT. I.	De' crediti privilegiati su' bastimenti ed altri legni di mare.....	44
TIT. II.	De' proprietarj di bastimento.....	48
TIT. III.	Del capitano.....	49
TIT. IV.	Dell' arrolamento, e de' salarj de' marinaj e della gente dell' equipaggio..	55
TIT. V.	De' contratti di noleggio.....	61
TIT. VI.	Della polizza di carico.....	62
TIT. VII.	Del nolo.....	63
TIT. VIII.	De' contratti a cambio marittimo.....	68
TIT. IX.	Delle assicurazioni e dello abbandono delle cose assicurate.....	73

Cap. I.

Cap. I. Delle assicurazioni..... pag. 73
Cap. II. Degli obblighi dell' assicuratore e dello assicurato..... 77
Cap. III. Dell'abbandono..... 81
TIT. X. Delle avarie..... 87
TIT. XI. Del getto e della contribuzione..... 90
TIT. XII. Delle prescrizioni..... 94
TIT. XIII. Motivi d' inammessibilità..... 95

LIBRO III.

De' fallimenti e delle bancherotte.

Disposizioni generali..... 96
TIT. I. Del fallimento..... *ivi*
Cap. I. Dell' apertura del fallimento..... *ivi*
Cap. II. Dell' apposizione de' sigilli..... 98
Cap. III. Della nomina del giudice commessario e degli agenti del fallimento..... 99
Cap. IV. Delle funzioni preliminari degli agenti, e delle prime disposizioni riguardanti il fallito..... 101
Cap. V. Del bilancio..... 103
Cap. VI. De' sindaci interini..... 104
Sez. I. Della nomina de' sindaci interini.... *ivi*
Sez. II. Della cessazione delle funzioni degli agenti..... 105
Sez. III. Delle indennità degli agenti..... *ivi*
Cap. VII. Delle operazioni de' sindaci interini.. 106
Sez. I. Della rimozione de' sigilli, e dell' inventario..... *ivi*
Sez. II. Della vendita delle mercanzie e de' mobili, e delle esazioni..... 107
Sez. III. Degli atti conservatorj..... 109
Sez. IV. Della verificazione de' crediti..... *ivi*
Cap. VIII. De' sindaci diffinitivi, e delle loro funzioni..... 112
Sez. I. Dell' assemblea de' creditori, i cui crediti sono verificati ed affermati.. *ivi*
Sez. II. Dell' accordo..... 113
Sez. III. Della unione de' creditori..... 115

Cap. IV.

Cap. IX. Delle differenti specie di creditori, e de' loro diritti in caso di fallimento *pag.* 117
Sez. I. Disposizioni generali..... *ivi*
Sez. II. De' dritti de' creditori ipotecarj..... 118
Sez. III. De' dritti delle mogli..... 119
Cap. X. Della ripartizione fra i creditori, e della liquidazione de' beni mobili.. 122
Cap. XI. Del modo di vendita de' beni stabili del fallito..... 123
TIT. II. Della cessione de' beni 124
TIT. III. Della rivendicazione..... 126
TIT. IV. Delle bancherotte..... 128
Cap. I. Della bancarotta semplice..... *ivi*
Cap. II. Della bancarotta dolosa..... 130
Cap. III. Dell' amministrazione de' beni in caso di bancarotta 132
TIT. V. Della riabilitazione..... 133

LIBRO IV.

Della giurisdizione commerciale.

Disposizioni generali..... 135
TIT. I. Della competenza de' giudici di commercio..... 136
TIT. II. Della forma di procedere avanti a' giudici di commercio..... 139
TIT. III. Della forma di procedere avanti a' giudici di appello..... 147
TIT. IV. Delle diverse procedure..... 148
Cap. I. Del modo speciale di decidere per via di compromesso necessario le quistioni tra socj..... *ivi*
Cap. II. Delle separazioni de' beni..... 153
Cap. III. Del sequestro e della vendita de' bastimenti..... *ivi*
Cap. IV. Dell' arresto personale in materia di commercio..... 158

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE.

PARTE QUINTA.

LEGGI DI ECCEZIONE

PER GLI AFFARI DI COMMERCIO.

Digitized by Google

LIBRO I.

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO I.

De' commercianti e degli atti di commercio.

Articolo 1. La legge di commercio riguarda o le persone de' commercianti, o gli atti di commercio fatti da qualunque persona anche non commerciante.

2. Sono *commercianti* coloro i quali esercitano atti di commercio, con farne la loro professione abituale.

3. Si reputano *atti di commercio*

qualunque compra di derrate e mercanzie, per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera, o anche per affittarne semplicemente l' uso;

tutte le compre e vendite delle partite iscritte sul Gran libro del debito pubblico consolidato;

ogni impresa di manifattura, di commessione di trasporto per terra o per acqua;

ogni impresa di fornitura, di agenzie commerciali, di officine di affari di commercio, di stabilimento di vendite all' incanto, di spettacoli pubblici;

ogni operazione di cambio, banca e senseria;

tutte le operazioni di banche pubbliche e *compagnie;*

tutte le obbligazioni tra negozianti, mercanti e banchieri, purchè l' atto stesso non dimostri che l' oggetto del contratto fu prettamente civile;

le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone;

i biglietti ad ordine sottoscritti da' commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio;

i biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque persona che, obbligandosi, abbia espressa una causa di obbligazioni commerciali;

i biglietti fatti da' ricevitori, pagatori, percettori o altri che sono tenuti a dar conto di danaro pubblico, allora quando non vi sarà enunciata alcun' altra cagione.

4. Si reputano parimente atti di commercio

ogni impresa di costruzione marittima, ogni compra, vendita e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore ed esteriore;

qualunque spedizione marittima;

ogni compra o vendita di attrezzi, arredi e vettovaglie;

qualunque noleggio, o imprestito a cambio marittimo;

qualunque assicurazione, ed ogni altro contratto riguardante il commercio di mare;

qualunque accordo e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio;

qualunque arrolamento di gente di mare per lo servizio de' bastimenti di commercio.

CA-

CAPITOLO I.

Delle persone alle quali è permesso il fare atti di commercio, e commerciare.

5. Ogni persona capace di contrattare, cui la legge non divieti l' esercizio della mercatura, potrà commerciare.

6. Qualunque minore emancipato sì dell' uno che dell' altro sesso, dell' età di diciotto anni compiuti, vorrà profittare della facoltà di commerciare accordatagli dall' articolo 410 delle *leggi civili*, o vorrà fare alcuno degli atti enunciati negli articoli 3 e 4 delle *presenti leggi*, non potrà dar principio a veruna operazione commerciale, nè esser considerato maggiore, in quanto alle obbligazioni da lui contratte per fatto di commercio,

1.° se non sia stato preventivamente autorizzato con atto autentico da suo padre, o in caso di morte, d' interdizione o di assenza del padre, da sua madre; o in mancanza del padre e della madre, da una deliberazione del Consiglio di famiglia, confermata dal tribunale civile;

2.° se in oltre l' atto che lo autorizza, non sia stato registrato ed affisso per lo spazio di due mesi al tribunale di commercio del luogo ove il minore intende di stabilire il suo domicilio, o fissarvi qualche stabilimento commerciale.

7. I mercanti di età minore autorizzati, come si è detto di sopra, possono per cagione del loro commercio obbligare, ipotecare ed anche vendere i loro beni stabili, senza alcuna delle formalità prescritte dal dritto civile.

8. La donna maritata non può esercitare mer-

catura pubblica senza il consenso espresso o tacito del marito.

9. Se la moglie esercita mercatura pubblica, può senza l' autorizzazione del marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio: ed in questo caso essa obbliga anche il marito, se esiste tra loro comunione. Non si reputa che essa eserciti pubblica mercatura, se il suo esercizio si restringe a vendere a minuto mercanzie del commercio di suo marito; ma solo quando faccia commercio separato.

10. Il marito, quando è in comunione di beni colla moglie, può rivocare il suo consenso con una dichiarazione da registrarsi ed affiggersi, giusta la formalità prescritta nell' articolo 6. Tale dissenso però non nuocerà a' dritti precedenti legalmente acquistati da terze persone.

Ma se la moglie non è in comunione, il marito dovrà esporre le cagioni del suo dissenso al tribunale civile il quale potrà rivocare l' autorizzazione già data.

11. Le donne maritate che esercitano mercatura pubblica, possono impegnare, ipotecare ed alienare i loro beni stabili: ma i loro beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè ne' casi determinati e colle forme stabilite nelle *leggi civili*.

12. Di qualunque contratto di matrimonio tra conjugi de' quali uno sarà commerciante, verrà trasmesso un estratto, per registrarsi fra un mese dalla sua data, alla cancelleria del tribunale civile e di commercio del domicilio del marito, quando anche non fosse negoziante; e se non vi è tribunale di commercio, alla municipalità del comune del domicilio del marito.

Un eguale estratto dee pure essere trasmesso alla

alla camera de' patrocinatori ed a quella de' notaj, se pur ve ne sono. Tal estratto debbe essere inserito in una particolare tabella che dovrà restare esposta per un anno ne' luoghi soprindicati.

Questo estratto indicherà, se i conjugi sono maritati in comunione o senza comunione, e se sono separati di beni.

13. Il notajo che avrà stipulato il contratto di matrimonio, sarà in obbligo di fare la rimessa ordinata dall' articolo precedente, sotto pena di ducati venticinque, ed anche di destituzione e di risponsabilità verso i creditori, se è provato che l' omessione sia conseguenza di collusione.

14. Ogni conjuge separato di beni, o maritato sotto il reggime dotale, che abbracciasse la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, sarà obbligato di fare una simile rimessa, dentro un mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio, sotto pena, in caso di fallimento, di essere punito come fallito dolosamente.

CAPITOLO II.

Delle persone cui la legge vieta la professione abituale di commerciante.

15. È vietato di esercitare atti di commercio, facendone professione abituale, a' Ministri di Stato, a' magistrati, agl' Intendenti e sottintendenti, a' segretarj generali e consiglieri d' Intendenza.

TITO-

TITOLO II.

De' libri de' commercianti.

16. Ogni commerciante è in obbligo di tenere tre libri:

1.° un *giornale*:

2.° un *copialettere*:

3.° un *libro d'inventarj*, oltre ogni altro che è in sua libertà di tenere: e ciò sotto pena di poter essere convenuto come *bancarottiere* doloso in caso di fallimento.

17. Il giornale dovrà contenere un registro giornaliero di tutti i pesi, debiti e crediti, delle operazioni del suo commercio, delle sue negoziazioni, delle accettazioni o girate di effetti, e generalmente di tutto ciò che riceve e paga a qualunque titolo.

In esso sarà benanche registrata mensualmente ogni somma impiegata per la spesa di sua casa.

Nel copialettere saranno trascritte tutte le lettere che spedisce. In oltre dovranno essere conservate in fascicoli le lettere missive che riceve.

Il libro degl' inventarj conterrà l' annotazione privata che il commerciante è obbligato di fare in ciascun anno de' suoi effetti mobili ed immobili, e de' suoi crediti e debiti; la quale è tenuto di copiare d'anno in anno sopra un registro particolare a ciò destinato.

18. Tutti tre questi libri saranno tenuti per ordine di date, senza spazj in bianco lacune o postille in margine; e saranno numerati e cifrati o da uno de' giudici de' tribunali di commercio, o dal sindaco, o da un suo aggiunto, nella forma ordinaria e senza spese.

19. Il

19. Il giornale ed il registro degl' inventarj saranno in oltre in fine di ciascun anno, del pari senza spese e nella forma ordinaria, *vistati* e sottoscritti, come è disposto nel precedente articolo.

20. I commercianti saranno obbligati di conservare tali libri per dieci anni; a contare dal giorno nel quale sono stati chiusi.

21. La comunicazione di qualunque libro mercantile non può essere ordinata in giudizio, fuorchè negli affari di successione, comunione e divisione di società, ed in caso di fallimento.

22. Nel corso di una lite particolare e non relativa agli oggetti mentovati nell' articolo antecedente, il giudice, sia a richiesta di una delle parti, sia anche d' ufficio, può ordinare la esibizione de' libri a solo oggetto di osservare la loro regolare tenuta, e di estrarne ciò che riguarda la controversia, senza potersi prendere comunicazione del di più contenuto ne' libri.

23. Se la parte, a' di cui libri si offre di prestar fede dall' altra, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento a colui che ne ha richiesta la esibizione.

24. Tutti i libri di commercio regolarmente tenuti possono venire ammessi dal giudice per pruova tra commercianti in affari di commercio, ma non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate, contro quei che non sono negozianti; salvo al giudice di deferire al commerciante il giuramento d' uffizio.

25. Tutti i libri de' commercianti, comunque tenuti, fanno pruova contro di essi: ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.

26. Se

26. Se i libri che i commercianti sono in obbligo di tenere in forza dell' articolo 16 non saranno formati secondo le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19, non solamente non potranno essere esibiti, nè far fede in giudizio a favor di quelli che gli avranno tenuti, ma costoro possono in caso di fallimento essere dichiarati rei di bancarotta semplice, ed anche dolosa, se le irregolarità sono di natura tale da far supporre la frode.

TITOLO III.

Delle società commercianti.

27. Il contratto di società viene regolato dalle *leggi civili*, dalle presenti *leggi d' eccezione per gli affari di commercio*, e dalle convenzioni delle parti.

28. Le leggi di commercio riconoscono quattro specie di società:

la società in nome collettivo:
la società in commandita:
la società anonima:
le associazioni commerciali in participazione.

CAPITOLO I.

Delle società in nome collettivo.

29. La *società in nome collettivo* è quella che vien formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una *ragione sociale.*

30. Solamente i nomi de' socj possono far parte della ragion sociale.

31. I

31. I socj in nome collettivo indicati nell'atto di società sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene vi sia apposta la firma di un solo socio; purchè ciò sia sotto la ragion sociale, e non ostante che non consti la versione in beneficio comune: ma se nell' atto di società saranno destinati uno o più socj complimentarj, le firme solamente di costoro sotto la ragion sociale obbligano i socj, ancorchè non consti della versione.

32. La società in nome collettivo debbe esser provata per mezzo di atti pubblici, o con firme private; conformandosi in questo ultimo caso al disposto dalle *leggi civili*.

33. Niuna pruova testimoniale potrà essere ammessa tra' socj contro gli atti di società ed oltre al loro contenuto, nè su ciò che si allegasse come detto prima, contemporaneamente, o di poi, ancorchè si trattasse di una somma minore di ducati cinquanta. Questo divieto non potrà da' socj opporsi a' terzi.

34. L' estratto degli atti di società in nome collettivo debbe essere rimesso fra quindici giorni dalla sua data alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale è stabilita la casa del commercio sociale, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala dell' udienza.

Se la società ha più case di commercio situate in diversi circondarj, la rimessa, la trascrizione e l' affissione di tal estratto si faranno ne' tribunali di commercio de' rispettivi circondarj.

35. L' estratto dee contenere
i nomi e cognomi;
le qualità ed abitazioni de' socj;

la

la *ditta* del commercio della società;

la indicazione de' socj autorizzati alla direzione, all' amministrazione ed alla firma in nome della società;

l' epoca in cui la società dee incominciare, e quella in cui dee finire.

36. In caso d' omessione delle formalità stabilite ne' precedenti articoli 34 e 35 sarà vietato a' socj, finchè non le avranno adempiute, esercitare così le reciproche azioni sociali, che quelle per causa della società a loro competenti contro terze persone: e ciò oltre il disposto nel libro III *de' fallimenti e delle bancherotte.*

Al contrario la mancanza di alcuna delle medesime formalità non potrà essere opposta alle terze persone.

37. Qualunque continuazione di società, spirato il suo termine, sarà provata per mezzo di una dichiarazione de' socj.

Questa dichiarazione, ed ogni atto che contenga scioglimento di società prima del termine che l' atto costituente avea prefisso alla sua durata, ogni mutazione, ritiro di socj, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragion sociale sono soggetti alle formalità ordinate negli articoli 34 e 35.

In caso di omessione di siffatte formalità avrà luogo l' applicazione delle disposizioni generali fissate nell' articolo 36.

CAPITOLO II.

Della società in commandita.

38. La *società in commandita* è quella che si forma tra una persona risponsabile nel solido o più

più socj solidarj da una parte, ed uno o più socj semplici capitalisti che si chiamano *commanditanti* o *socj in commandita*, dall' altra.

39. Allora quando vi saranno più socj solidarj e *cantanti in ragione*, o che amministrino tutti insieme, o che l' amministrazione generale venga confidata ad uno o più socj, la società è nello stesso tempo in nome collettivo riguardo a loro, in commandita relativamente a' semplici capitalisti.

40. Il socio commanditante non è soggetto alla perdita, che fino alla concorrenza de' capitali che ha messo o avrebbe dovuto mettere nella società.

41. Il socio commanditante non può fare alcun atto di amministrazione sociale nè essere impiegato per affari della società, nè pure in forza di procura. Questo divieto non si estende a quei contratti commerciali che la società facesse per suo conto col socio commanditante, e che vicendevolmente questi avesse fatto colla società, del pari che con ogni altra casa di commercio.

42. In caso di contravvenzione al divieto espresso nell' articolo precedente, il socio commanditante rimane obbligato in solido col socio o co' socj in nome collettivo per tutti i debiti e tutte le obbligazioni della società.

La pruova della contravvenzione potrà farsi anche per mezzo di testimonj.

43. Il nome di un socio commanditante non può far parte della ragion sociale.

44. Il capitale della società in commandita potrà esser diviso in azioni, ed anche in porzioni di azioni, senza alcun' altra derogazione alle regole stabilite per tal genere di società.

45. L' azione può essere stabilita sotto forma di

cedola

cedola trasferibile: in questo caso la cessione si fa colla tradizione della cedola.

46. Se la proprietà delle azioni è stata stabilita per mezzo di una inscrizione su' registri della società, la cessione si farà per mezzo di una dichiarazione di passaggio inscritta su' registri e firmata dal cedente, o da persona fornita di legittimi poteri.

47. Le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37 saranno osservate anche per la società in commandita, tranne le seguenti differenze:

1.° l' estratto da affiggersi non dee indicare il nome de' socj commanditanti:

2.° designerà la somma degli effetti dati o da darsi per azioni, o in commandita:

3.° in fine se l' estratto sarà formato sotto firma privata, vien sottoscritto da' soli socj in solido o amministratori.

CAPITOLO III.

Della società anonima.

48. La *società anonima* è quella che non esiste sotto un nome sociale, nè viene indicata sotto il nome di alcuno de' socj.

Viene essa qualificata colla indicazione dell' oggetto della sua impresa; ed i socj non sono soggetti che alla perdita di quanto importa il loro interesse nella società.

Tali sono le *compagnie*.

49. Il capitale della società anonima si divide necessariamente in azioni, ed anche in porzioni di azioni uguali di valore. Le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 sono alle medesime applicabili.

50. La

50. La società anonima è amministrata da procuratori a tempo, revocabili, associati o non associati, stipendiati o gratuiti.

51. Gli amministratori non hanno altra obbligazione che quella dell' adempimento del mandato ricevuto.

Non contraggono per motivo della loro amministrazione verun obbligo personale o in solido, relativamente agli obblighi della società.

52. Le società anonime non possono esistere che autorizzate dal Governo, e coll' approvazione dell' atto che le costituisce: tale approvazione debbe essere data nella forma stabilita pe' regolamenti di pubblica amministrazione.

53. Le società anonime non possono esser formate che per mezzo di atti pubblici.

Tali atti pubblici non saranno stipulati, se non consti autenticamente la esistenza del quarto almeno de' capitali promessi per l' impresa progettata.

54. L' atto del Governo, che autorizza le società anonime, dovrà essere affisso coll' atto di associazione, e per lo stesso tempo stabilito nell' articolo 34.

55. Le basi e gli oggetti delle società anonime non saranno, dopo l' approvazione del Governo, soggetti a cangiamento, senza averne ottenuto una nuova: nel qual caso il tutto sarà pubblicato ed affisso in conformità dell' articolo precedente.

CA-

CAPITOLO IV.

Delle associazioni in participazione.

56. Indipendentemente dalle tre specie di società sopra esposte, la legge di commercio riconosce le *associazioni in participazione.*

57. Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio: esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, e colle proporzioni e condizioni convenute tra' partecipanti.

58. Le associazioni in participazione possono essere provate colla esibizione de' libri, della corrispondenza, o colla pruova testimoniale, se il tribunale giudica che possa questa essere ammessa.

59. Le associazioni commerciali in participazione non sono soggette alle formalità ordinate per le altre società.

CAPITOLO V.

Del modo speciale di decidere le quistioni tra' socj.

60. Ogni controversia tra' socj, e per motivo di società, verrà giudicata dagli arbitri.

61. La disposizione dell' articolo precedente è comune alle vedove ed agli eredi o aventi causa da' socj, quantunque minori.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Della prescrizione contra i creditori delle società disciolte.

62. Tutte le azioni contro a' socj non *istralciarj*, ed alle loro vedove, agli eredi o aventi causa da loro, sono prescritte in termine di cinque anni dopo lo scioglimento della società, se l' atto di società, che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 34 e 35, e se essendo state osservate tali formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna domanda giudiziaria.

63. La prescrizione espressa nell' articolo precedente non corre contra i minori, non ha luogo nel caso di fallimento della società; e per ciascun creditore non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui, essendo stato il credito liquidato, abbia potuto intentare l' azione per lo rimborso.

64. Il socio *stralciario* che, compiuta la prescrizione, abbia soddisfatto del suo i creditori, avrà il regresso contro gl' individui della società disciolta; ma costoro potranno opporgli, se vi ha luogo, il bilancio della liquidazione.

65. Compiuta la prescrizione, se i creditori della disciolta società vogliano direttamente sperimentare i dritti del socio stralciario contro gl' individui che la componevano, saranno esposti a tutte le eccezioni che costoro avrebbero potuto opporre al socio *stralciario*.

TI-

TITOLO IV.

Delle Borse di commercio, degli agenti di cambio, e de' sensali.

CAPITOLO I.

Delle Borse di commercio.

66. La *Borsa di commercio* è la riunione formata sotto l' autorità del Governo da' commercianti, da' capitani di bastimento, dagli agenti di cambio e da' sensali.

67. Il risultamento delle negoziazioni e delle operazioni che si fanno nella Borsa, determina il corso del cambio, delle mercanzie, delle assicurazioni, de' noli, del prezzo de' trasporti per terra o per acqua, degli effetti pubblici, e di altri il cui corso è suscettivo di essere notato nelle liste mercantili di piazza.

68. Questi diversi corsi sono riconosciuti dagli agenti di cambio e da' sensali nella forma ordinata da' regolamenti di polizia o generali o particolari.

CAPITOLO II.

Degli agenti di cambio, e de' sensali.

69. Sono riconosciuti per gli atti di commercio gli *agenti intermedj*, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

SE-

SEZIONE I.

Delle disposizioni comuni agli agenti di cambio ed a' sensali.

70. Gli agenti di cambio saranno in tutte le città ove esiste una Borsa di cambio. Saranno proposti dalle Camere di commercio e nominati dal Governo.

71. Niuna persona, ad eccezione degli agenti di cambio stabiliti nel modo ordinato dalla legge, avrà dritto di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici, e di altri effetti che possono esser notati nelle liste mercantili; di fare per conto altrui negoziazioni di lettere di cambio o biglietti, e di tutte le carte negoziabili; e di liquidarne il corso.

Gli agenti di cambio potranno trattare in concorrenza co' sensali di mercanzie le negoziazioni e la mediazione delle compre e vendite di materie metalliche. Essi hanno esclusivamente il dritto di liquidarne il corso.

72. Vi saranno in tutti i luoghi commercianti sensali di mercanzie, sensali di assicurazione, sensali interpetri e conduttori di bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua.

73. I sensali di mercanzie stabiliti nel modo ordinato dalla legge, hanno il diritto esclusivo di fare la senseria delle mercanzie, e di liquidarne il corso. Essi esercitano in concorrenza cogli agenti di cambio la senseria delle materie metalliche.

74. I sensali di assicurazioni distendono i contratti, o sia le polizze di assicurazioni, in concorrenza co' notaj. Essi ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso de' premj per qualsivoglia viaggio di mare o di fiume.

75. I sensali interpetri e conduttori di bastimenti esercitano la senseria de' noleggi: ad essi è devoluto il dritto esclusivo di tradurre, in caso di controversie prodotte innanzi a' tribunali, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, ed ogni altro contratto o atto di commercio, la cui traduzione fosse necessaria; come anche di liquidare il corso de' noleggi.

Negli affari contenziosi di commercio, e per lo servizio delle dogane essi serviranno esclusivamente di turcimanni a tutti gli stranieri padroni di bastimenti, mercanti, equipaggi di vascelli, e ad ogni altra persona di mare.

76. Può uno stesso individuo, ottenendo l'autorizzazione del Governo, esercitare cumulativamente le funzioni di agente di cambio, di sensale di mercanzie e di assicurazioni, e di sensale interpetre, e di conduttore di bastimenti, o di alcuna soltanto di dette funzioni.

77. I sensali di trasporto per terra e per acqua costituiti secondo la legge, hanno ne' luoghi di loro destinazione il dritto esclusivo di fare la senseria de' trasporti per terra e per acqua. Essi non possono mai in alcun caso e sotto alcun pretesto cumulare le funzioni di sensale di mercanzie, di assicurazione, o di conduttori di bastimenti.

78. Non possono essere agenti di cambio o sensali coloro che sono falliti, se non vengono riabilitati.

79. Gli agenti di cambio ed i sensali sono obbligati di tenere un libro numerato, cifrato e *vistato*, in conformità degli articoli 18 e 19.

Essi sono obbligati di registrare in questo libro, giorno per giorno e per ordine di date, senza cancellature, interlinee o postille, e senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni

zioni delle vendite, delle compre, delle assicurazioni, delle negoziazioni, ed in generale di tutte le operazioni fatte per mezzo del loro ministero: e ciò indipendentemente da' piccoli libri giornalieri su' quali essi debbono iscrivere ciascuna operazione a misura che sarà fatta.

80. Gli agenti di cambio ed i sensali saranno obbligati di esibire il registro ed i piccioli libri giornalieri a' giudici o agli arbitri, se ne sono richiesti. La tenuta del registro e de' libri giornalieri non gli esonera dall' obbligo di dare alle parti che la richieggono, la ricevuta degli effetti che ad essoloro saranno stati affidati.

81. Un agente di cambio o sensale non può in verun caso, e sotto alcun pretesto, fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio.

Egli non può interessarsi direttamente nè indirettamente a suo nome, nè a nome di persone interposte, in alcuna impresa commerciale, e specialmente nelle compre e vendite delle partite di rendite del gran libro.

Non può ricevere nè far pagamenti per conto de' suoi commettenti, ed essere con essi in conto corrente; ma non gli sarà vietato di ricevere anticipatamente il prezzo degli effetti da acquistare, o quello degli effetti venduti.

Non può rendersi garante della esecuzione de' contratti de' quali è mediatore.

82. Gli agenti di cambio ed i sensali non possono formar tra loro, nè con qualsivoglia altra persona, veruna società di banca o di commandita.

83. Essi non possono prestare il loro nome per qualche negoziazione a qualunque altra persona non autorizzata, nè negoziare alcun biglietto o lettera di cambio, nè vendere alcuna mercanzia appartenente a persona il cui fallimento fosse già conosciuto.

 84. Qua-

84. Qualunque contravvenzione alle disposizioni enunciate ne' tre articoli precedenti porta la pena della destituzione, e la condanna ad una multa da dugento a seicento ducati, che verrà pronunziata dal giudice competente; senza pregiudizio delle azioni delle parti pe' danni ed interessi.

85. Qualunque agente di cambio o sensale destituito in forza dell' articolo precedente, non può venire reintegrato nelle sue funzioni.

86. In caso di fallimento ogni agente di cambio o sensale sarà perseguitato come colpevole di *bancarotta*.

TITOLO V.

De' commessionati.

CAPITOLO I.

De' commessionati in generale.

87. Il *commessionato* è colui che agisce in nome suo proprio, o sotto un nome sociale per conto di un commettente.

88. I doveri ed i dritti del commessionato che tratta a nome di un commettente, sono determinati dalle *leggi civili* libro III, titolo XIV.

89. Qualunque commessionato che ha fatto anticipazioni sulle mercanzie che gli sono state spedite da un' altra piazza, per essere vendute per conto di un commettente, ha privilegio per lo rimborso delle anticipazioni, degl' interessi e delle spese, sul valore delle mercanzie, se le medesime si trovano a sua disposizione ne' suoi magazzini, o in un deposito pubblico; o se prima che esse sieno giunte, può provare per mez-

mezzo di polizza di carico, o di lettera di vettura la spedizione che glien' è stata fatta.

90. Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per conto del commettente, il commessionato si rimborsa, sul prodotto della vendita, delle somme delle sue anticipazioni, degl' interessi e delle spese, a preferenza de' creditori del commettente.

91. Il commessionato che ha comperato mercanzie per conto altrui, eserciterà sulle medesime il privilegio espresso ne' due articoli antecedenti, per rimborsarsi del prezzo pagato, o che dovrà pagare, sia che le mercanzie si trovino a sua disposizione ne' suoi magazzini o in un deposito pubblico, sia che, prima di giugnere ne' magazzini del commettente, egli provi per mezzo di polizza di carico, o di lettera di vettura la spedizione che gliene avrà fatto.

92. Il privilegio del commessionato a comprare mercanzie per conto altrui avrà parimente luogo, quando le mercanzie, benchè entrate ne' magazzini del commettente, potranno essere riconosciute perfettamente le stesse; come pure quando si riconoscerà che le balle, i barili, gl' involti ne' quali esse si trovavano al momento della spedizione, non sono stati aperti; che le corde o marche non sono state nè rotte nè cangiate; e che le mercanzie non hanno sofferto in natura alcun cangiamento.

93. Nel caso che le mercanzie sieno vendute e consegnate per conto del commettente, il privilegio espresso negli articoli 89 e 90 potrà sperimentarsi sul prezzo, qualora non sia stato pagato, o non sia passato in conto corrente fra 'l commettente e 'l compratore.

94. Qualunque imprestito, anticipazione o pagamento

gamento che potesse essersi fatto, sulle mercanzie depositate o consegnate, da un individuo residente nel luogo del domicilio del commessionato, non dà privilegio al commessionato o depositario, se non in quanto si sia uniformato alle disposizioni ordinate nelle *leggi civili* libro III, titolo XVIII, per l' imprestito su' pegni.

CAPITOLO II.

De' commessionati pe' trasporti per terra e per acqua.

95. Il commessionato che s' incarica di un trasporto per terra o per acqua, è obbligato di scrivere nel suo giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle mercanzie, e, se ne è richiesto, del loro valore.

96. Egli è garante dell' arrivo delle mercanzie e degli effetti nello spazio determinato dalla lettera di vettura, ad eccezione de' casi di forza maggiore legalmente provata.

97. Egli è garante delle avarie o perdite delle mercanzie e degli effetti, se non vi è stipulazione contraria nella lettera di vettura, o se non vi è forza maggiore.

98. Egli è garante de' fatti del commessionato intermedio al quale indirizza le mercanzie.

99. La mercanzia uscita dal magazzino di colui che vende, o di colui che spedisce, viaggia, se non vi è patto contrario, a rischio e pericolo di colui al quale essa appartiene; salvo a lui il ricorso contra il commessionato ed il vetturale incaricato del trasporto.

100. La lettera di vettura forma un contratto tra colui che spedisce, ed il vetturale, o tra colui

lui che spedisce, il commessionato ed il vetturale.

101. La lettera di vettura dee avere la sua data.

Essa debbe esprimere la natura ed il peso, o la misura degli effetti da trasportarsi; lo spazio di tempo in cui il trasporto debbe essere effettuato. Essa indica il nome ed il domicilio del commessionato, se ve n' è uno per cui interposizione si fa il trasporto; il nome di colui al quale la mercanzia è indirizzata; il nome ed il domicilio del vetturale. Essa enuncia il prezzo della vettura; l' indennizzazione dovuta per cagione del ritardo.

Essa è firmata da colui che spedisce, o dal commessionato.

Essa presenta in margine i contrassegni ed i numeri degli effetti da trasportare.

La lettera di vettura è copiata dal commessionato su di un registro numerato e cifrato, senza intervalli ed interruzioni.

CAPITOLO III.

Del vetturale.

102. Il vetturale è garante della perdita degli oggetti da trasporto, ad eccezione de' casi di forza maggiore.

103. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nello spazio di tempo convenuto, non vi è luogo all' indennizzazione contra il vetturale per cagion di ritardo.

104. La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni sorta di azione contra il vetturale.

105. In

105. In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o in sua mancanza dal giudice di circondario, ed in virtù di ordine in piè di un memoriale.

Ne può essere ordinato il deposito o sequestro, e quindi il trasporto in un deposito pubblico.

Ne può essere ordinata la vendita in favore del vetturale, sino alla concorrenza del prezzo della vettura.

106. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono comuni a' padroni di battelli, ed agl' imprenditori di diligenze e vetture pubbliche.

107. Ogni azione contra il commessionato ed il vetturale, per motivo di perdita o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nell' interno del regno, e dopo un anno per quelle che son fatte allo straniero; computando questi tempi ne' casi di perdita dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto effettuarsi, e ne' casi di avaria dal giorno in cui la consegna delle mercanzie sarà stata fatta; senza pregiudizio de' casi di frode o d' infedeltà.

TITOLO VI.

Delle compre e vendite.

108. Le compre e vendite si provano
con atti pubblici;
con atti sotto firma privata;
colla nota o *appuntamento* di un agente di cambio o sensale debitamente sottoscritta dalle parti;
con una fattura accettata;

colla

colla corrispondenza ;
co' libri delle parti ;
colla pruova testimoniale , ne' casi in cui il giudice o il tribunale crederà di doverla ammettere.

TITOLO VII.

Della lettera di cambio, de' biglietti ad ordine e della prescrizione.

CAPITOLO I.

Della lettera di cambio.

SEZIONE I.

Della forma della lettera di cambio.

109. La *lettera di cambio* è tratta da un luogo su di un altro.

Essa contiene
la data ;
la somma da pagare ;
il nome di colui che dee pagare ;
l' epoca ed il luogo dove il pagamento dee effettuarsi ;
la valuta somministrata in monete, in mercanzie, in conto, per credito, o in qualunque altra maniera.

Essa è all' ordine di un terzo, o all' ordine del traente medesimo.

Debbe esprimere, se essa è per prima, seconda, terza, quarta ec.

110. Una lettera di cambio può esser tratta su di un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo.

Essa

Essa può esser tratta per ordine e per conto di un terzo.

111. Sono riputate *semplici promesse* tutte le lettere di cambio contenenti supposizione, sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia de' luoghi donde esse sono tratte, o ne' quali esse sono pagabili.

112. L' eccezione prescritta nell' articolo precedente non riguarda il terzo possessore, se non nel caso che sia provata la sua intelligenza o cooperazione nella simulazione.

113. La firma di lettere di cambio fatta da donne maritate o non maritate che non esercitano negozio o mercatura pubblica, non conta, a loro riguardo, che come semplice promessa soggetta a tutte le disposizioni delle *leggi civili:* salvo il dritto rispettivo delle parti, a' termini dell' articolo 1266 delle dette leggi.

SEZIONE II.

Della provvista de' fondi.

114. Il traente, non meno che quello per conto di cui un altro trae, sono in solido tenuti a far la provvista de' fondi. L' obbligazione solidaria di quello per conto del quale si è tratto, riguarda il favore del prenditore, de' giranti e del possessore della lettera di cambio, quando provino l' ordine di colui per conto del quale si è tratto.

Quegli però che ha accettato la cambiale senza avere la provvista de' fondi, avrà dritto a ripetere la valuta da lui pagata, soltanto da colui per conto del quale la cambiale fu tratta.

115. Si reputa fatta la provvista de' fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quegli su

su cui è scritta, è debitore al traente, o a colui per cui conto vien tratta, di una somma almeno uguale a quella della lettera di cambio.

116. L' accettazione di una cambiale, a riguardo del possessore e de' giranti, costituisce la pruova della seguita provvista de' fondi.

Nel caso in cui l' accettante si rivolge contro al traente, l' accettazione offre contra l' accettante una semplice presunzione contro la quale può ammettersi la pruova contraria.

Quante volte poi il possessore della cambiale si rivolge contra il traente, questi solamente, siavi o no l' accettazione, è tenuto a provare, in caso di negativa, che il trattario aveva avuto provvista di fondi alla scadenza: questa pruova libera il traente dall' obbligo di garentire la cambiale, nel solo caso che il protesto sia seguito dopo l' epoche fissate, a tenore della sezione XI *de' dritti e de' doveri del possessore.*

SEZIONE III.

Dell' accettazione.

117. Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido dell' accettazione e del pagamento alla scadenza.

118. Il rifiuto di accettazione è provato per mezzo d' un atto che si chiama *protesto per mancanza d' accettazione.*

119. Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente tenuti di dar cauzione, per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto e di ricambio.

Il

Il mallevadore o del solo traente, o del solo girante non è tenuto in solido che con quello de' due, per lo quale ha dato la cauzione.

120. Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l' obbligo di pagarne la valuta.

L' accettante non può venire restituito in intero contro la sua accettazione, ancorchè, senza di lui saputa, il traente fosse fallito prima dell' accettazione.

121. L' accettazione di una lettera di cambio debbe esser firmata.

L' accettazione debbe esprimersi colla parola *accettato*.

Essa debbe portare la data, se la lettera è ad uno o più giorni, o mesi *vista*: ed in questo ultimo caso la mancanza di data dell' accettazione rende la lettera esigibile al termine nella medesima espresso, computando dalla sua data.

122. L' accettazione di una lettera di cambio pagabile in un luogo diverso da quello della residenza dell' accettante dee indicare il domicilio ove il pagamento e le diligenze dovranno farsi.

123. L' accettazione non può esser condizionale; ma può essere ristretta, quanto alla somma accettata.

In questo caso, il portatore o sia il possessore è obbligato di far protestare la lettera di cambio per lo soprappiù.

124. Una lettera di cambio debbe essere accettata tostochè viene presentata, o al più tardi nelle ventiquattr' ore dalla presentazione.

Dopo le ventiquattr' ore, se essa non si restituisce accettata o non accettata, colui che la ritenne, è obbligato a' danni ed interessi verso il possessore.

SE-

SEZIONE IV.

Dell' accettazione per intervento, o sia per onor di firma.

125. In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può esser accettata da un terzo interveniente per lo traente o per uno de' giranti.

L' intervento è mentovato nell'atto di protesto, ed è firmato dall' interveniente.

126. L' interveniente è in obbligo di notificare senza dilazione il suo intervento a colui per cui è intervenuto.

127. Il possessore della lettera di cambio conserva tutti i suoi dritti contra il traente ed i giranti, per cagione della mancanza di accettazione della persona su cui la lettera era tratta, non ostante qualsivoglia accettazione per intervento.

SEZIONE V.

Della scadenza.

128. Una lettera di cambio può esser tratta

ad uso;
a vista;
ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi } di vista;
ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi } di data;
a giorno fisso, o a qualunque altro tempo determinato;
in fiera.

129. La

129. La lettera di cambio *a vista* è pagabile alla sua presentazione.

130. La scadenza di una lettera di cambio

ad uno o più giorni,
ad uno o più mesi, } di vista,
ad uno o più usi,

è fissata dalla data dell' accettazione, o da quella del protesto per mancanza di accettazione.

131. Gli *usi* sono i seguenti:

per tutte le piazze del regno tra loro, giorni quindici dopo l' accettazione:

per tutte le piazze d' Italia, giorni ventidue dopo l' accettazione:

per tutte le piazze di Francia, di Spagna, di Olanda e di Germania, due mesi dalla data:

per tutte le piazze d' Inghilterra, di Portogallo e di Moscovia, tre mesi dalla data.

I mesi sono quelli fissati dal calendario gregoriano.

132. Una lettera di cambio pagabile in *fiera* scade nella vigilia del giorno fissato per l' ultimo della fiera, o nel giorno della fiera, se questa non dura che un sol giorno.

133. Se la scadenza di una lettera di cambio è in giorno di feria legale, essa è pagabile nella vigilia.

134. Ogni dilazione di grazia, di favore, di uso o di consuetudini locali per lo pagamento delle lettere di cambio, è abrogata.

SE-

SEZIONE VI.

Della girata.

135. La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo della *girata.*

136. La girata dee contenere la data.

Essa esprime la valuta somministrata in moneta, in mercanzie, in conto, per crediti, o in qualunque altra maniera; ed il nome di colui, all' ordine del quale vien fatta.

137. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell' articolo precedente, essa non opera il trasferimento; e non è che una procura.

138. È proibito di apporre agli ordini una data anteriore, sotto la pena di falsità.

SEZIONE VII.

Della garentia in solido.

139. Tutti coloro che hanno firmato, accettato o girato una lettera di cambio, sono obbligati in solido alla garentia verso il possessore.

SEZIONE VIII.

Dell' avallo.

140. Il pagamento di una lettera di cambio, indipendentemente dall' accettazione e dalla girata, può essere garentito da un *avallo*, o sia dalla obbligazione di un terzo.

141. Tale garentia si può dare o sulla lettera stessa o in atto separato.

Il datore di avallo è obbligato in solido, e per le

le stesse vie che i traenti ed i giranti; salve le diverse convenzioni delle parti.

SEZIONE IX.

Del pagamento.

142. Una lettera di cambio debbe esser pagata colla moneta in essa indicata.

143. Chi paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è tenuto della validità del pagamento.

144. Chi paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validamente liberato.

145. Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

146. Il pagamento di una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec. è valido, quando la seconda, terza, quarta ec. dichiara che tal pagamento annulla l'effetto delle altre.

147. Chi paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec., senza ritirar quella sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato verso il terzo possessore della sua accettazione.

148. Non è ammessa opposizione al pagamento, che in caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del possessore.

149. In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta, ec.

150. Se la lettera di cambio perduta è fornita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto

esatto sopra una seconda, terza, quarta ec. che per ordine del giudice, e mediante sicurtà.

151. Se chi ha perduto la lettera di cambio accettata o non accettata, non può presentare la seconda, terza, quarta ec., può chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo per ordine del giudice, giustificando la sua proprietà co' suoi libri, e prestando sicurtà.

152. In caso di rifiuto del pagamento sulla domanda formata in virtù de' due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi dritti per mezzo di un atto di protesto.

Questo atto debbe esser fatto il dì appresso alla scadenza della lettera di cambio perduta.

Esso debbe esser notificato a' traenti ed a' giranti, nelle forme e ne' termini appresso ordinati per la notificazione del protesto.

153. Il proprietario della lettera di cambio smarrita, per procurarsi la seconda, dee indirizzarsi al suo girante immediato il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e la sua opera, per agire verso il proprio suo girante; e così risalendo di girante in girante sino al traente della lettera. Le spese andranno a carico del proprietario della lettera di cambio smarrita.

154. L' obbligazione della sicurtà mentovata negli articoli 150 e 151 si estingue dopo cinque anni, se durante tal tempo non vi sieno state dimande nè istanze giuridiche.

155. I pagamenti fatti a conto sulla valuta di una lettera di cambio, vanno in discarico de' traenti e de' giranti.

Il possessore è obbligato di far protestare la lettera di cambio per lo soprappiù.

156. I giudici non possono concedere alcuna

proroga per lo pagamento di una lettera di cambio.

SEZIONE X.

Del pagamento per intervenzione.

157. Una lettera di cambio protestata può esser pagata da ogni terza persona per lo traente o per uno de' giranti.

L' intervenzione del terzo ed il pagamento saranno attestati nell' atto di protesto, o in seguito dell' atto.

158. Quegli che paga una lettera di cambio come terza persona, è surrogato ne' dritti del possessore, ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempiersi.

Se il pagamento del terzo è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, i giranti susseguenti sono liberati.

Se vi è concorrenza per lo pagamento di una lettera di cambio per terza persona, è preferito colui che estingue maggior numero di obbligazioni.

Se quegli su cui la lettera era originariamente tratta, e contro al quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla, sarà preferito a tutti gli altri.

SEZIONE XI.

De' dritti e de' doveri del possessore.

159. Il possessore di una lettera di cambio, sia ad uso, sia a vista, sia ad uno o più giorni, o mesi, o usi di vista, essendo la medesima tratta tra

tra le diverse piazze del regno, debbe esigere il pagamento o l' accettazione fra tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il dritto di ricorrere contro a' giranti, ed anche contro al traente, se questi ha fatto provvista di fondi.

La dilazione è di sei mesi, se la cambiale è tratta dal continente o dalle isole d' Europa sul regno.

La dilazione è di otto mesi per le lettere di cambio tratte dalle scale del Levante e dalle coste settentrionali dell' Africa.

È di un anno per le cambiali tratte dalle coste occidentali dell' Africa sino al Capo di buona speranza inclusivamente, del pari che dalle Indie occidentali sul regno.

La dilazione è di due anni per le lettere di cambio tratte dalle Indie orientali sul regno.

Le suddette dilazioni di tre mesi, di sei mesi, di otto mesi, di un anno e di due anni raddoppiansi in tempo di guerra marittima.

160. Il possessore di una lettera di cambio debbe esigerne il pagamento nel giorno della sua scadenza.

161. Il rifiuto del pagamento debbe esser provato nel giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento.*

Se tal giorno è feria legale, il protesto si farà nel giorno seguente.

162. Il possessore non è dispensato dal protesto per mancanza di accettazione, nè dal protesto per difetto di pagamento, nè per morte o fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell' accettante avanti la scadenza, il possessore può fare il protesto ed istituire la sua azione.

163. Il

163. Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, può esercitare la sua azione per la garentia o individualmente contra il traente e ciascuno de' giranti, o collettivamente contra i giranti ed il traente.

La stessa facoltà è data a ciascuno de' giranti, per rispetto al traente ed a' giranti che lo precedono.

164. Se il possessore istituisca l' azione individualmente contra il suo cedente, e questi risegga in distanza di quindici miglia, dee fargli notificare il protesto tra quindici giorni dalla sua data, ed in mancanza di rimborso dee tra altri quindici giorni farlo citare in giudizio.

Tale dilazione, per riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di quindici miglia dal luogo ove la lettera di cambio era pagabile, sarà aumentata di un giorno per ogni otto miglia, oltre le quindici miglia.

165. Protestate le lettere di cambio tratte dal regno e pagabili altrove, i traenti ed i giranti residenti nel regno saranno convenuti ne' termini seguenti:

di due mesi per quelle che erano pagabili nel continente e nelle isole dell' Italia:

di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri Stati di Europa:

di sei mesi per quelle che erano pagabili nelle scale del Levante, e sulle coste settentrionali dell' Africa:

di un anno per quelle che erano pagabili nelle coste occidentali dell' Africa, sino al Capo di buona speranza inclusivamente, e nelle Indie occidentali:

di due anni per quelle che erano pagabili nelle Indie orientali.

I ter-

I termini di sopra indicati di due, di quattro e di sei mesi, di uno o due anni, saranno duplicati in tempo di guerra marittima.

166. Se il possessore istituisce il suo ricorso collettivamente contra i giranti ed il traente, gode, relativamente a ciascuno di essi, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno de' giranti ha il diritto di esercitare la stessa azione o individualmente o collettivamente nello stesso termine.

Per riguardo ad essi, il termine corre dal giorno successivo alla data della citazione in giudizio.

167. Dopo spirati i termini sopraddetti per la presentazione della lettera di cambio a vista, o ad uno o a più giorni o mesi, o ad usi di vista; per lo protesto per difetto di pagamento; per l'esercizio dell'azione di garentia; il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contra i giranti.

168. I giranti sono egualmente decaduti da ogni azione di garentia contra i loro cedenti, dopo i termini ordinati di sopra, ciascuno in ciò che lo riguarda.

169. La stessa perdita di azione ha luogo contra il possessore ed i giranti, per rispetto allo stesso traente, se questi giustifica che vi era provvista de' fondi alla scadenza della lettera di cambio.

Il possessore in tal caso non conserva azione, che contro colui sul quale era tratta la lettera di cambio.

170. Gli effetti della perdita dell' azione pronunziata ne' tre articoli precedenti cessano in favor del possessore contra il traente, o contra quello de' giranti che, dopo spirati i termini per lo protesto, per la notificazione del protesto o per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per

conto,

conto, per compenso, o altrimenti il valsente destinato al pagamento della lettera di cambio.

171. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l' esercizio dell' azione di garentia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo la permissione del giudice, sequestrare per sua sicurezza i beni mobili de' traenti, degli accettanti e de' giranti.

SEZIONE XII.

De' protesti.

172. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento, si debbono fare da due notaj, o da un notajo e due testimonj, o da un usciere e due testimonj.

Il protesto debbe esser fatto

al domicilio attuale di colui dal quale la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

al domicilio delle persone indicate nella lettera di cambio, per pagarla al bisogno;

al domicilio del terzo che ha accettato per altrui:

e tutto ciò con un solo e medesimo atto.

In caso di falsa indicazione del domicilio il protesto vuol esser preceduto da un atto di perquisizione.

173. L' atto di protesto conterrà

copia letterale delle lettere di cambio, dell' accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate;

l' intimazione di pagare la valuta della lettera di cambio.

Esso

Esso enuncierà

la presenza o l' assenza di colui che dee pagare;

i motivi del rifiuto di pagare, e l' impotenza o il rifiuto di firmare.

174. Niun atto per parte del possessore della lettera di cambio può supplire all' atto di protesto, eccetto il caso preveduto nell' articolo 149 e seguenti, relativo alla perdita della lettera di cambio.

175. I notaj e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione, di spese, danni ed interessi verso le parti, di lasciar copia esatta de' protesti, e di registrarli per intero, giorno per giorno e per ordine di date, in un registro particolare numerato, cifrato e tenuto nelle forme ordinate pe' repertorj.

SEZIONE XIII.

Del ricambio.

176. Il ricambio si effettua per mezzo di rivalsa.

177. La *rivalsa* è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno de' giranti, del valsente della lettera protestata, delle sue spese e del nuovo cambio che egli paga.

178. Il ricambio si regola, per riguardo al traente, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

Si regola, per riguardo a' giranti, secondo il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio è stata rimessa o negoziata da loro, sopra il luogo in cui si effettua il rimborso.

179. La

179. La rivalsa vuol essere accompagnata con un conto di ritorno.

180. Il *conto di ritorno* abbraccia

il valsente della lettera protestata;

le spese di protesto ed altre spese legittime, come commessione di banca, senseria, bollo e spese di posta.

Enuncia il nome di colui sul quale la rivalsa è fatta, e 'l prezzo del cambio, al quale essa è negoziata.

Debbe essere certificato da un agente di cambio.

Ne' luoghi ove non sono agenti di cambio, il certificato si farà da due commercianti.

È accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una copia legale dell' atto di protesto.

Nel caso che la rivalsa sia fatta sopra uno de' giranti, questa debbe essere in oltre accompagnata da un certificato che attesti il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta.

181. Non si può far più di un conto di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Questo conto di ritorno è rimborsato da girante a girante rispettivamente, e diffinitivamente dal traente.

182. I ricambj non possono essere cumulati.

Ciascun girante non ne sopporta che un solo, come anche il traente.

183. Ne' casi de' due precedenti articoli, se due o più giranti di una lettera di cambio esistono nella stessa piazza, il conto di ritorno non può essere gravato, a loro riguardo, di altre spese, fuorchè di quelle che l' ultimo girante della medesima piazza ha rimborsate.

184. L' interesse della *sorte* della lettera di cam-

cambio protestata per difetto di pagamento, è dovuto dal giorno del protesto.

185. L' interesse delle spese di protesto, di ricambio e di altre spese legittime, non è dovuto che dal giorno della dimanda in giudizio.

186. Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non sia accompagnato da' certificati di agenti di cambio, o di commercianti, ordinati dall' articolo 180.

CAPITOLO II.

De' biglietti ad ordine e degli ordini in derrate.

SEZIONE I.

De' biglietti ad ordine.

187. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e riguardanti la scadenza, la girata, l' obbligazione in solido, l' avallo, il pagamento, il pagamento per intervenzione, il protesto, i doveri ed i dritti del possessore, il ricambio o gl' interessi, sono applicabili al *biglietto ad ordine*, senza pregiudizio delle disposizioni relative a' casi preveduti nell' articolo 3.

188. Il biglietto ad ordine esprime la data, ed enuncia

la somma da pagarsi;

il nome di colui, all' ordine del quale è sottoscritto;

l' epoca nella quale il pagamento debbe effettuarsi;

il valore che è stato fornito in denaro, in mercanzia, in conto, per credito, ed in ogni altra maniera.

SE-

SEZIONE II.

Degli ordini in derrate.

189. Gli *ordini in derrate*, che si usano nel regno, conterranno

la data;

la qualità e quantità del genere da consegnarsi;

il nome della persona, al di cui ordine dee farsene la consegna;

il nome ed il domicilio di colui al quale l' ordine è diretto;

l' epoca in cui si debbe effettuar la consegna;

la valuta, a somiglianza delle cambiali.

190. Le disposizioni relative alle lettere di cambio, e riguardanti l' accettazione, la scadenza, la girata, l' obbligazione in solido, l' avallo, l' adempimento per intervenzione, il protesto, i doveri ed i dritti del possessore, il rimborso e gl' interessi, sono applicabili agli ordini in derrate.

La stima del prezzo del genere non consegnato sarà regolata per lo rimborso, secondo il corso in piazza nel luogo dove la consegna dovea effettuarsi, e non si è effettuata, e nel tempo della richiesta fatta fra' termini convenuti.

191. Gli ordini in derrate possono essere tratti sopra un individuo, e pagabili al domicilio di un terzo.

Essi possono esser tratti per ordine e conto di un terzo.

192. Gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi a tempo determinato, e non già indefinito.

Quan-

Quante volte vi esistesse patto contrario, l'ordine, ancorchè sottoscritto da' commercianti, verrà reputato semplice promessa civile.

193. Giunto il termine prefisso nell' ordine, sarà in facoltà del possessore del medesimo farne eseguire l' adempimento o col caricamento della derrata, sia per terra sia per mare, o col trasporto di essa in altre *posture* o magazzini.

Se egli vuole, secondo gli usi de' luoghi, se mai ve ne fossero, ritenerla nelle *posture* e ne' magazzini dove si trova, oltre al tempo espresso nell' ordine, dovrà farlo per suo conto e rischio.

194. Il possessore di un ordine in derrate, il quale non ne avrà curato l' adempimento nel tempo prescritto, libera formalmente il traente ed i giranti, e conserva solamente i suoi dritti contra l' accettante.

CAPITOLO III.

Della prescrizione.

195. Ogni azione relativa alle lettere di cambio, a' biglietti ad ordine, quando reputansi atti di commercio a' termini dell' articolo 3, ed agli ordini in derrate, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o della scadenza in mancanza del protesto; o dall' ultima istanza giuridica, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

Saranno non però in obbligo i pretesi debitori, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori; e le loro vedove, i loro eredi o gli aventi causa da loro, che credono di buona fede nulla essere da loro dovuto.

LI-

LIBRO II.

DEL COMMERCIO MARITTIMO.

TITOLO I.

De' crediti privilegiati su' bastimenti, ed altri legni di mare.

196. I bastimenti e gli altri legni di mare sono *mobili.*

Nondimeno sono affetti da' debiti del venditore, e specialmente da quelli che la legge dichiara privilegiati.

197. Sono privilegiati, e secondo l' ordine della loro collocazione espressa ne' seguenti numeri, i debiti quì appresso descritti:

1.° le spese giudiziarie, ed altre fatte per pervenire alla vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2.° i dritti di *pilotaggio*, *tonnellaggio*, *scalo*, *ancoraggio*, *darsena* o *mandraccio*;

3.° le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento, dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita;

4.° l' affitto de' magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi e gli arredi;

5.° le spese di mantenimento del bastimento e de' suoi attrezzi ed arredi, fatte dopo il suo ultimo viaggio ed il suo ingresso nel porto;

6.° i salarj e gli stipendj del capitano e delle

delle altre persone dell' equipaggio impiegate nell' ultimo viaggio;

7.° le somme imprestate al capitano pe' bisogni del bastimento, durante l' ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto;

8.° le somme dovute al venditore, a' provveditori ed agli artisti impiegati alla costruzione, se il bastimento non ha ancora fatto alcun viaggio; e le somme dovute a' creditori per provvisioni, lavori, mano d' opera, racconciamento, viveri, armamento e corredo, prima della partenza del bastimento, se ha già navigato;

9.° le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, *chiglia*, attrezzi ed arredi per racconciamento, provvisioni di bocca, armamento e corredo, prima della partenza del bastimento;

10.° la somma de' premj di assicurazione fatta sul corpo, sulla *chiglia*, sugli attrezzi, sugli arredi, e sull' armamento e corredo del bastimento, dovuti per l' ultimo viaggio;

11.° i danni e gl' interessi dovuti a' noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricato, o per lo rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del capitano o dell' equipaggio;

I creditori compresi in ciascuno de' numeri del presente articolo verranno in concorrenza *pro rata* in caso d' insufficienza del prezzo.

198. Il privilegio conceduto a' debiti enunciati nel precedente articolo non può essere esercitato, se non in quanto saranno giustificati nelle forme seguenti:

1.° le spese giudiziali saranno liquidate per mezzo delle tasse da formarsi da' tribunali competenti:

2.° i

2.° i diritti di tonnellaggio ed altri, per mezzo delle quietanze legali de' ricevitori:

3.° i debiti indicati ne' numeri 3.°, 4.° e 5.° dell' articolo precedente, per mezzo di tasse del presidente del tribunale di commercio:

4.° i salarj e gli stipendj dell'equipaggio, per mezzo de' ruoli di armamento e disarmamento firmati negli uffizj della iscrizione marittima:

5.° le somme date in prestito ed il valore delle mercanzie vendute pe' bisogni del bastimento, durante l' ultimo viaggio, per mezzo di stati firmati dal capitano, avvalorati dal processo verbale firmato dal capitano, e da' principali dell' equipaggio, e giustificanti la necessità de' prestiti, e della vendita delle mercanzie:

6.° la vendita del bastimento, per mezzo di un atto avente data certa; e le somministrazioni per armamento, corredo e viveri del bastimento, per mezzo di memorie, fatture o stati firmati dal capitano ed approvati dall' armatore, di cui un duplicato sia stato depositato nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza del bastimento, o al più tardi fra dieci giorni dopo la sua partenza:

7.° le somme date in prestito a cambio marittimo sul corpo, sulla *chiglia*, sugli attrezzi, sugli arredi, sull' armamento e sul corredo, prima della partenza del bastimento, saranno provate per mezzo di contratti notariali, o sotto firme private, depositati in copia o duplicato nella cancelleria del tribunale di commercio fra dieci giorni dalla loro data:

8.° i premj di assicurazioni, per mezzo di polizze, o di estratti de' libri de' sensali delle assicurazioni:

9.° i danni e gl' interessi dovuti a' noleggiatori,

tori, per mezzo di giudizj, o di decisioni interposte da arbitri.

199. I privilegj de' creditori saranno estinti, indipendentemente da' mezzi generali onde si estinguono le obbligazioni, mediante vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite nel titolo *del sequestro e della vendita de' bastimenti*; o allorchè dopo una vendita volontaria il bastimento avrà fatto un viaggio in mare sotto il nome ed a rischio dell' acquirente, e senza opposizione dalla parte de' creditori del venditore.

200. Si reputa che un bastimento abbia fatto un viaggio in mare, allorchè la sua partenza e 'l suo arrivo saranno stati provati in due porti differenti, e trenta giorni dopo la sua partenza; allorchè, senza essere arrivato in un altro porto, sono passati più di sessanta giorni fra la partenza e 'l ritorno nel medesimo porto; o allorchè il bastimento partito per un viaggio di lungo corso è stato più di sessanta giorni in viaggio senza doglienza dalla parte de' creditori del venditore.

201. La vendita volontaria di un bastimento debbe esser fatta in iscritto, e può aver luogo per atto pubblico o privato: essa può esser fatta dell' intero bastimento o di una porzione del medesimo, sia che il bastimento si trovi in porto, o in viaggio.

202. La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica a' creditori del venditore.

In conseguenza non ostante la vendita, il bastimento o il suo prezzo continua ad essere obbligato a' detti creditori i quali possono anche, se lo giudicano convenevole, impugnare la vendita per cagione di frode.

TITO-

TITOLO II.

De' proprietarj di bastimento.

203. Qualunque proprietario di bastimento è civilmente tenuto delle azioni del capitano, in ciò che riguarda il bastimento e la spedizione.

Tale obbligazione cessa coll' abbandono del bastimento e del nolo.

204. I proprietarj de' bastimenti armati a guerra non saranno però tenuti de' delitti e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra, che si trovi su' loro bastimenti, o dall' equipaggio, che sino alla concorrenza della somma per la quale avranno dato cauzione, eccettochè non ne sieno partecipi o complici.

205. Il proprietario può congedare il capitano.

Non vi è luogo ad indennità, se non vi è convenzione scritta.

206. Se il capitano congedato è comproprietario del bastimento, può rinunziare alla comproprietà, ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

Il valore di questo capitale è determinato da periti scelti di accordo o nominati di officio.

207. Per tutto ciò che riguarda l' interesse comune de' proprietarj di un bastimento, la deliberazione della maggioranza dee prevalere.

La maggioranza si determina da una porzione d' interesse sul bastimento, eccedente la metà del valore di esso.

Nel caso di parità la vendita all' incanto del bastimento non potrà essere dal giudice ordinata, che con cognizione di causa e sulla domanda de' proprietarj formanti insieme la metà dell' in-

resse totale sul bastimento, purchè non esista una convenzione contraria in iscritto.

TITOLO III.

Del capitano.

208. Qualunque capitano, maestro o padrone incaricato della direzione di una nave o di altro bastimento è tenuto per le colpe anche lievi che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

209. È tenuto delle mercanzie, delle quali si incarica. Egli dà per le medesime una scrittura d'obbligo.

Questa scrittura di obbligo si chiama *polizza di carico.*

210. Appartiene al capitano il formare l'equipaggio del vascello, lo scegliere e stipendiare i marinai e l'altra gente dell'equipaggio: il che farà nondimeno di concerto co'proprietarii, allorchè sarà nel luogo del loro domicilio.

211. Il capitano terrà un registro numerato e cifrato dagl'impiegati locali dell'ascrizione marittima, dove ve ne sono; e dove non ve ne sono, dal sindaco del luogo o dal suo aggiunto.

Questo registro conterrà un rapporto dell'accaduto nel corso della navigazione, le risoluzioni prese durante il viaggio, l'introito e l'esito per rispetto al bastimento, ed in generale tutto ciò che è relativo al suo carico, e tutto ciò che può dar luogo a rendimento di conti e ad una domanda giudiziaria.

212. Il capitano è obbligato, prima di prendere il carico, di far visitare il suo bastimento ne' termini e nelle forme stabilite da'regolamenti.

Il processo verbale della visita si deposita nella cancelleria del tribunale di commercio: un estratto se ne dà al capitano.

213. Un capitano o padrone di bastimento che sia noleggiato per andare a fare un carico d'olio o di altre merci, per le quali è necessario consegnarglisi bottame, casse o altra stipa qualunque vota nel luogo ove è stato noleggiato o in un altro porto intermedio, per indi riempirsi e ricaricarsi nel luogo ove dovrà fare il carico, è obbligato d'invigilare che il bottame, le casse o l'altra stipa qualunque sia adattata a'suoi *boccaporti*, *corridoi* ed *andane*.

Allorchè egli si avrà ricevuto le botti, casse o altro, e ne avrà formato le corrispondenti polizze di carico e ricevute, e si sarà messo alla vela pel luogo destinato al caricamento, non potrà più opporre il difetto di misura di tali fusti, casse o altra stipa.

214. Il capitano è obbligato di tenere a bordo
l'atto di proprietà del bastimento;
l'atto di nazionalità;
il ruolo dell'equipaggio;
le polizze di carico e i contratti di noleggio;
i processi verbali di visita;
le quietanze di pagamento, o fedi di cauzioni delle dogane.

215. Il capitano è obbligato ad essere di persona sul suo bastimento, nell'ingresso e nell'uscita da' porti, seni o fiumi.

216. In caso di contravvenzione agli obblighi imposti da'cinque articoli precedenti, il capitano è tenuto di tutti gli accidenti verso gl'interessati del bastimento e del carico.

217. Il capitano è tenuto egualmente di ogni danno che possa avvenire alle mercanzie caricate

so-

sopra la coverta del suo bastimento senza il consenso scritto del caricante.

218. L'obbligazione del capitano non cessa che in forza della pruova degli ostacoli provegnenti da forza maggiore.

219. Il capitano e le persone dell'equipaggio, che sono a bordo, o che si rendono a bordo sopra le scialuppe per far vela, non possono essere arrestate per debiti civili, purchè non sieno debiti contratti per lo viaggio: ed anche in questo ultimo caso non possono essere arrestate, se danno sicurtà di adempiere il pagamento fra otto giorni.

220. Il capitano nel luogo della dimora de' proprietarii o de' loro procuratori non può senza loro autorizzazione speciale far lavorare al racconciamento del bastimento, comperar vele, sarte ed altri arnesi per lo bastimento, prendere a tale effetto del denaro sul corpo del bastimento, nè noleggiare il bastimento.

221. Se il bastimento fosse noleggiato di consenso de' proprietarii, e qualcuno di essi rifiutasse di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano potrà in questo caso, ventiquattr' ore dopo l'intimazione fatta a chi rifiuta di dare il suo contingente, prender danaro a cambio marittimo per conto de' refrattarii e sulla loro porzione d'interesse sul bastimento con autorizzazione del giudice.

222. Se nel corso del viaggio vi sia necessità di racconciamento o di compra di viveri, il capitano, dopo averlo provato con un processo verbale sottoscritto da' principali dell'equipaggio, potrà, facendosi autorizzare nel regno dal tribunale di commercio o in mancanza dal giudice del circondario, negli Stati stranieri, dal proprio con-

sole, o in mancanza dal magistrato de'luoghi, prender danaro ad imprestito sul corpo o sulla *chiglia* del vascello, mettere in pegno o vender mercanzie, fino alla concorrenza della somma che esigono i bisogni provati.

I proprietarii o il capitano che li rappresenta, terranno conto delle mercanzie vendute, secondo il corso che le mercanzie della medesima natura e qualità avranno nel luogo dello scaricamento del bastimento all' epoca del suo arrivo.

223. Il capitano, prima della partenza da un porto straniero per ritornare in regno, sarà obbligato di mandare a'suoi proprietarii o a' loro procuratori un conto sottoscritto da lui contenente lo stato del suo carico, il prezzo delle mercanzie del medesimo, le somme da lui prese a mutuo, i nomi ed i domicilii de' mutuanti.

224. Il capitano che avrà senza necessità preso denaro sul corpo, sulle provvisioni da bocca o sul corredo della nave, impegnato o venduto mercanzie o delle provvisioni da bocca, o portato ne'suoi conti avarie e spese supposte, sarà tenuto verso l'armamento, e personalmente obbligato al rimborso del denaro o al pagamento delle cose suddette; senza pregiudizio dell'azion criminale, se ha luogo.

225. Eccetto il caso dell'inabilità del bastimento a navigare legalmente provata, il capitano, sotto pena di nullità della vendita, non può venderlo senza facoltà speciale de' proprietarii.

226. Ogni capitano di bastimento impiegato per un viaggio è obbligato di finirlo, sotto pena di tutte le spese, e di tutti i danni ed interessi verso i proprietarii o i noleggiatori.

227. Il

227. Il capitano che naviga a profitto comune sul carico, non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria.

228. In caso di contravvenzione alle disposizioni mentovate nell' articolo precedente, le mercanzie imbarcate dal capitano per suo conto particolare sono confiscate a profitto degli altri interessati.

229. Il capitano non può abbandonare il suo bastimento, durante il viaggio, per qualsivoglia pericolo, senza la deliberazione degli uffiziali e principali dell' equipaggio : ed in questo caso egli è obbligato di salvar con sè il danaro, le carte, e tutto ciò che potrà delle mercanzie le più preziose del suo carico, sotto pena di esserne tenuto in suo proprio nome.

Se le cose in tal modo salvate dal bastimento si perdessero per qualche caso fortuito, il capitano ne rimarrà discaricato.

230. Il capitano è obbligato fra ventiquattro ore dal suo arrivo, di far visitare il suo registro e di fare il suo rapporto.

Il rapporto debbe enunciare il luogo ed il tempo della sua partenza, la via che ha tenuto, i rischi che ha corso, i disordini succeduti nel bastimento, e tutte le circostanze notabili del suo viaggio.

231. Il rapporto debbe esser fatto alla cancelleria avanti al presidente del tribunale di commercio.

Ne' luoghi ove non è tribunal di commercio, il rapporto si fa al giudice del circondario.

Il giudice del circondario che riceve il rapporto, è obbligato di mandarlo senza dilazione al

al presidente del tribunale di commercio il più vicino.

Nell' uno e nell' altro caso il deposito del rapporto debbe esser fatto alla cancelleria del tribunale di commercio.

232. Se il capitano approda in un porto straniero, è obbligato di presentarsi al proprio console, di fargli un rapporto, e di prendere un certificato che contenga l'epoca del suo arrivo e della sua partenza, lo stato e la natura del suo carico.

233. Se, durante il corso del viaggio, il capitano è obbligato di dar fondo in un porto del regno, è tenuto di dichiarare al presidente del tribunale di commercio del luogo le cagioni del suo approdare.

Ne' luoghi ove non è tribunale di commercio, la dichiarazione si farà al giudice del circondario.

Se l' approdare forzato ha luogo in un porto straniero, la dichiarazione dee farsi al proprio console, o in sua mancanza al magistrato del luogo.

234. Il capitano che ha fatto naufragio, e che si è salvato solo o con parte del suo equipaggio, è obbligato a presentarsi avanti al giudice del luogo, o in mancanza del giudice, avanti a qualsisia altra autorità civile; a farle il suo rapporto fra 'l termine di ventiquattr' ore dopo l' arrivo; a farlo verificare da quelli del suo equipaggio, che si fossero salvati e si trovassero con lui; ed a prenderne copia.

235. Per verificare il rapporto del capitano, il giudice interroga e riceve le risposte dalle persone dell' equipaggio, e, se è possibile, dai passeggieri, senza pregiudizio delle altre pruove.

I rap-

I rapporti non verificati non sono ammessi a discarico del capitano, e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso in cui il solo capitano naufragato si sia salvato nel luogo ove egli ha fatto il suo rapporto.

La pruova de' fatti contrarii è riserbata alle parti.

236. Eccetto il caso di pericolo imminente, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia prima di aver fatto il suo rapporto, sotto pena di procedura straordinaria contro di lui.

237. Se i viveri del bastimento mancano, durante il viaggio, il capitano, prendendo parere da' principali dell' equipaggio, potrà costringere quelli che avranno de' viveri in particolare, di metterli in comune, coll' obbligo di pagarne loro il valore.

TITOLO IV.

Dell' arrolamento, e de' salarii de' marinai e della gente dell' equipaggio.

238. Le condizioni dell' arrolamento del capitano e delle persone dell' equipaggio si provano colle convenzioni scritte, col ruolo dell' equipaggio, co' libretti de' marinai, in cui sieno le convenzioni trascritte, ed avvalorate colla firma del sindaco marittimo e del capitano. In mancanza de' mentovati titoli saranno le controversie decise in conformità degli usi del porto ove l'armamento è seguito.

239. Il capitano e le persone dell' equipaggio, se non sono autorizzati dall' arrolamento, non possono sotto alcun pretesto caricare nel bastimento alcuna mercanzia per loro conto, senza la

la permissione de' proprietarii e senza pagarne il nolo.

240. Se il viaggio è frastornato per fatto dei proprietarii, del capitano o de' noleggiatori prima della partenza del bastimento, i marinai arrolati a viaggio o a mese debbono esser pagati delle giornate da essi impiegate ad allestire il bastimento, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono state pagate, essi ricevono per indennità un mese de' loro salarii convenuti.

Se il viaggio è frastornato dopo la partenza del bastimento, i marinai salariati a viaggio sono pagati per intero, secondo i termini della loro convenzione.

I marinai salariati a mese ricevono i loro salarii stipulati per lo tempo che hanno servito, ed in oltre per indennità la metà de' loro salarii per lo resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arrolati.

I marinai salariati a viaggio o a mese ricevono in oltre la spesa per lo ritorno fino al luogo della partenza del bastimento, eccetto il caso che il capitano, i proprietarii, o i noleggiatori, o l' uffiziale di amministrazione loro procurino l' imbarco sopra altro bastimento di ritorno al detto luogo della loro partenza.

241. Se vi è interdizione di commercio col luogo a cui il bastimento era destinato di andare, o se il bastimento è arrestato per ordine del Governo prima di cominciare il viaggio, non si dee altro a' marinai che il pagamento delle giornate impiegate ad allestire il bastimento.

242. Se la interdizione di commercio o l'arresto del bastimento accada durante il corso del viag-

viaggio, nel caso d'interdizione i marinai saranno pagati a proporzione del tempo che avranno servito; nel caso di arresto il salario de' marinai arrolati a mese corre per metà, durante il tempo dell' arresto.

Il salario de' marinai arrolati a viaggio è pagato, secondo i termini del loro arrolamento.

243. Se il viaggio viene prolungato, il prezzo de' salarii de' marinai arrolati a viaggio è aumentato a proporzione del prolungamento.

244. Se lo scaricamento del bastimento si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello che è indicato dal noleggio, non si fa alcuna diminuzione di salarii a viaggio.

245. Se i marinai sono interessati nel profitto o nel nolo, non si dee loro alcuna compensazione nè giornata per interrompimento, ritardo o prolungamento del viaggio, cagionato da forza maggiore.

Se l' interrompimento, o il ritardo, o il prolungamento accada per fatto de' caricanti, le persone dell' equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate al bastimento.

Queste indennità verranno divise fra' proprietarii del bastimento e le persone dell' equipaggio, nella medesima proporzione che lo sarebbe stato il nolo.

Se l' impedimento accada per fatto del capitano o de' proprietarii, essi sono obbligati alle indennità dovute alle persone dell' equipaggio.

246. In caso di presa, di rottura e di naufragio con perdita intera del bastimento e delle mercanzie, i marinai non possono pretendere alcun salario: ma non sono obbligati a restituire ciò che loro è stato anticipato su' proprii salarii.

247. Se

247. Se qualche parte del bastimento è salvata, i marinai arrolati a viaggio o a mese sono pagati de' loro salarii scaduti sugli avanzi del bastimento che hanno salvato.

Se gli avanzi non bastano, o se mercanzie soltanto si sono salvate, sono pagati de' loro salarii sussidiariamente sul nolo.

248. I marinai arrolati a nolo sono pagati de' loro salarii solamente sul nolo, a proporzione di quello che riceve il capitano.

249. In qualsivoglia modo i marinai sieno arrolati, debbono esser pagati delle giornate da loro impiegate a salvare gli avanzi e la roba naufragata.

250. Se il marinaio cade ammalato, durante il viaggio, o se è ferito al servizio del bastimento, è pagato de' suoi salarii, e sarà medicato e curato a spese del bastimento.

251. Se il marinaio è ferito combattendo contra nemici e pirati, oltre il pagamento de' salarii a carico del solo bastimento, sarà medicato e curato a spese del bastimento e del carico.

252. I marinai ammalati o feriti che si disbarcano da un bastimento durante il suo viaggio in un porto, saranno provveduti dal capitano di quanto potrà loro occorrere per le spese della guarigione, e pel loro mantenimento dopo guariti, sino a che potranno essere da' proprii consoli rimandati nel regno.

253. I capitani daranno a tal effetto le dovute cauzioni pel rimborso di simili spese le quali saranno riputate *avarie semplici*, in conformità dell'articolo 250, o *avarie comuni*, giusta l'articolo 251, ed andranno a carico degl' individui marinai quando le malattie o ferite sieno state da essi procurate.

254. Se il marinaio uscito dal bastimento sen-

za

za permissione è ferito in terra, le spese de' suoi medicamenti e della cura sono a suo carico: egli potrà anche essere congedato dal capitano, purchè ciò sia in un luogo del regno.

I suoi salarii in questo caso non gli saranno pagati che in proporzione del tempo che avrà servito.

255. In caso di morte di un marinaio, durante il viaggio, se egli era arrolato a mese, i salarii che gli spettano fino al giorno della morte, sono dovuti a' suoi successori.

Se esso era arrolato a viaggio, è dovuta la metà de' suoi salarii, qualora muoia nell' andare, o nel porto di arrivo; qualora muoia nel ritornare, è dovuto il totale de' suoi salarii.

Se il marinaio è interessato nel profitto o nel nolo, è dovuta la sua parte intera, qualora muoia, cominciato il viaggio.

I salarii del marinaio morto in difesa del bastimento sono dovuti per intero per tutto il viaggio, se il bastimento arrivi a buon porto.

256. Il marinaio preso sul bastimento da nemici o da pirati nulla può pretendere contra il capitano, i proprietarii ed i noleggiatori, per lo pagamento del suo riscatto. Egli è pagato de' suoi salarii fino al giorno in cui è stato preso e fatto schiavo.

257. Il marinaio preso da' nemici o da' pirati, mentre è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento, ha diritto all' intero pagamento de' suoi salarii. Egli ha diritto al pagamento di una indennità per lo suo riscatto, se il bastimento arrivi a buon porto.

258. L' indennità è dovuta da' proprietarii del bastimento, se il marinaio è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento.

L' in-

L' indennità è dovuta da' proprietarii del bastimento e del carico, se il marinaio è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento e del carico.

259. La somma dell' indennità è fissata a ducati centotrenta. La riscossione e l' impiego saranno determinate dal Governo.

260. Ogni marinaio che giustifichi di essere stato licenziato senza giusta cagione, ha diritto ad una indennità contra il capitano.

L' indennità è fissata al terzo de' salarii, se il congedo accade prima del viaggio cominciato.

L' indennità è fissata alla totalità de' salarii ed alle spese del ritorno, se il congedo accade durante il corso del viaggio.

Il capitano non può in alcuno de' casi sopraccennati ripetere la somma dell' indennità de' proprietarii del bastimento.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaio è congedato prima che sia chiuso il ruolo.

In niun caso il capitano può congedare un marinaio ne' paesi stranieri.

261. Il bastimento ed il noleggio sono specialmente obbligati pe' salarii de' marinai.

262. Tutte le disposizioni relative a' salarii, ai medicamenti ed alle indennità dovute, giusta gli articoli 256, 257, 258 e 259, sono comuni agli uffiziali ed a qualunque altra persona dell' equipaggio, compreso il capitano.

TITO-

TITOLO V.

De' contratti di noleggio.

263. Qualunque convenzione per affitto di un bastimento, chiamato *contratto di noleggio*, debbe essere espressa in iscritto.

Essa enuncia il nome ed il tonnellaggio del bastimento; il nome del capitano; i nomi del noleggiato e del noleggiatore; il luogo ed il tempo convenuti per lo carico e per lo discarico; il prezzo del fitto, o nolo; se il noleggio è totale o parziale; l'indennità convenuta pe' casi di ritardo.

264. Se il tempo del carico e discarico del bastimento non è fissato da convenzioni delle parti, esso vien regolato secondo l'uso de' luoghi.

265. Se il bastimento è noleggiato a mese, il fitto corre dal giorno in cui il bastimento ha fatto vela, se non vi è convenzione contraria.

266. Se prima della partenza del bastimento vi è interdizione di commercio col paese per cui è destinato, le convenzioni sono sciolte, senza danni ed interessi da una parte e dall' altra.

Il caricante è obbligato alle spese del carico e discarico delle sue mercanzie.

267. Se vi è una forza maggiore la quale impedisce per qualche tempo l'uscita del bastimento, le convenzioni sussistono, e non vi è luogo a danni ed interessi per cagion di ritardo.

Esse sussistono egualmente, e non vi è luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

268. Il caricante può, durante l'arresto del bastimento, fare scaricare le sue mercanzie a sue spese, a con-

a condizione di ricaricarle, o d'indennizzare il capitano.

269. Nel caso di blocco del porto per cui il bastimento è destinato, il capitano è obbligato, se non ha ordini contrarii, di andare ad uno de' porti vicini della medesima Potenza, ove gli sarà permesso di approdare.

270. Il bastimento, gli attrezzi e gli arredi, il nolo e le mercanzie caricate, restano rispettivamente obbligati per la esecuzione delle convenzioni delle parti.

TITOLO VI.

Della polizza di carico.

271. La polizza di carico debbe esprimere la natura e la quantità, come anche le specie o qualità degli effetti da trasportare.

Indica

il nome del caricante;

il nome e l'indirizzo di quello a cui è fatta la spedizione;

il nome e'l domicilio del capitano;

il nome e'l tonnellaggio del bastimento;

il luogo della partenza, e quello a cui si debbe andare.

Enuncia il prezzo del nolo: porta in margine i contrassegni ed i numeri degli effetti da trasportare.

La polizza di carico può essere all'ordine o di un presentatore qualunque innominato, o di una persona nominata.

272. Qualunque polizza di carico è fatta in quattro originali almeno; uno per lo caricante; uno per quello a cui le mercanzie sono indirizzate; uno

uno per lo capitano; uno per l'armatore del bastimento.

I quattro originali sono firmati dal caricante e dal capitano fra ventiquattr' ore dopo il carico.

Il caricante è obbligato di somministrare al capitano nello stesso spazio le spedizioni delle mercanzie caricate.

273. La polizza di carico formata nel modo ordinato di sopra fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, come pure fra esse e gli assicuratori.

274. In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, quella che sarà nelle mani del capitano, farà fede, se è distesa di mano del caricante o del suo commessionato; e quella che è presentata dal caricante o da quello a cui è fatto l'indirizzo, farà fede, se è distesa dal capitano.

275. Qualsisia commessionato o persona a cui è fatto l'indirizzo, che avrà ricevuto le mercanzie mentovate nelle polizze di carico o ne' contratti di noleggio, sarà in obbligo di darne ricevuta al capitano che gliela dimanderà, sotto pena di tutte le spese, e di tutti i danni ed interessi, compresi quelli di ritardo.

TITOLO VII.

Del nolo.

276. Il prezzo del fitto di un bastimento o di altro legno di mare è chiamato *nolo*. Viene regolato dalle convenzioni delle parti: vien provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico: ha luogo per la totalità o per parte del bastimento, per un viaggio intero o per un tempo limitato, a tonnellata, a quin-

a quintale o ad altri pesi e misure conosciute, a massa o in *dettaglio*, coll'indicazione del tonnellaggio del bastimento.

277. Se il bastimento è noleggiato in totalità, ed il noleggiatore non gli dà tutto il suo carico, il capitano non può prendere altre mercanzie senza il consenso del noleggiatore.

Il noleggiatore profitta del nolo delle mercanzie che compiono il carico del bastimento da lui interamente noleggiato.

278. Il noleggiatore che non ha caricato la quantità contenuta nel contratto di noleggio, è tenuto di pagare il nolo in intero, e per lo carico completo a cui si è obbligato.

Se esso ne carica di più, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo stabilito nel contratto del noleggio.

Se però, senza aver niente caricato, egli rompe il viaggio prima della partenza, pagherà per indennità al capitano la metà del prezzo convenuto nel contratto di noleggio per la totalità del carico che dovea fare.

Se il bastimento, ricevuta una porzion del suo carico, parte senza averne ricevuta la totalità, sarà dovuto al capitano il nolo intero.

279. Il capitano che ha dichiarato il bastimento di una portata più grande che non è, è obbligato a' danni ed agli interessi verso del noleggiatore.

280. Non si reputa erronea la dichiarazione del tonnellaggio, se l'errore non eccede una quarantesima, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello *stazzatore*.

281. Se il bastimento è caricato a *dettaglio*, o a quintale, a tonnellata, o ad altri pesi e misure conosciute, o a massa, il caricante può ritirare

tirare le sue mercanzie prima della partenza del bastimento, pagando mezzo nolo.

Egli sopporterà le spese di carico, egualmente che quelle di discarico e di ricarico delle altre mercanzie che bisognasse muover di luogo; e quelle del ritardo.

282. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del carico, le mercanzie trovate nel suo bastimento, se esse non gli sono state dichiarate, o prenderne il nolo al prezzo massimo, che sarà pagato nel medesimo luogo per le mercanzie di egual natura.

283. Il caricante che ritira le sue mercanzie durante il viaggio, è obbligato a pagare il nolo intero, e tutte le spese di traslocamento cagionate dallo scarico: se le mercanzie sono ritirate per causa di fatti o di mancanze del capitano, costui è tenuto a tutte le spese.

284. Se il bastimento è trattenuto alla partenza, per via, o al luogo del suo discarico, per fatto del noleggiatore, le spese del ritardo sono dovute dal noleggiatore.

Se essendo stato noleggiato per l'andata ed il ritorno, il bastimento fa il suo ritorno senza carico o con un carico incompleto, il nolo intero è dovuto al capitano, egualmente che l'interesse del ritardo.

285. Il capitano è obbligato a' danni ed agl' interessi verso il noleggiatore, se per fatto suo il bastimento è stato trattenuto o ritardato alla partenza, tra via, o nel luogo del suo scarico.

Questi danni ed interessi sono determinati da' periti.

286. Se il capitano è costretto a far rimpalmare il bastimento nel corso del viaggio, il no-

leggiatore è obbligato ad aspettare, o a pagare il nolo per intero.

Nel caso in cui il bastimento non potesse essere rimpalmato, il capitano è obbligato di prenderne a fitto un altro.

Se il capitano non ha potuto prendere a fitto un altro bastimento, il nolo è dovuto a proporzione del viaggio fatto.

287. Il capitano perde il suo nolo, e paga i danni e gl' interessi del noleggiatore, se questi prova che, quando il bastimento partì, era fuori di stato di navigare.

La pruova si ammette, non ostante e contra il certificato di visita alla partenza.

288. Il nolo è dovuto per le mercanzie che il capitano sia stato costretto a vendere per sovvenire alle provvisioni, al rimpalmo ed alle altre necessità pressanti del bastimento; tenendosi da lui conto del loro valore, secondo il prezzo al quale il rimanente, o altra simile mercanzia della medesima qualità sarà venduta al luogo del discarico, se il bastimento arriva a buon porto.

Se il bastimento si perde, il capitano terrà conto delle mercanzie, secondo il prezzo al quale egli le avrà vendute, ritenendo egualmente il nolo notato sulle polizze di carico.

289. Se sopravviene interdizione di commercio col paese per cui il bastimento è in via, e sia questo obbligato a ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano, che il nolo dell' andata, ancorchè il bastimento sia stato noleggiato per l' andata e per lo ritorno.

290. Se il vascello è trattenuto nel corso del suo viaggio per ordine di una Potenza, non è dovuto alcun nolo per lo tempo della sua detenzione, se il bastimento è noleggiato a mese; nè ac-

accrescimento di nolo, se esso è affittato a viaggio.

291. Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gettate in mare per salvezza comune, a carico di contribuzione.

292. Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute per naufragio o arrenamento, rubate da pirati, o prese da nemici.

Il capitano è obbligato a restituire il nolo che gli sarà stato anticipato, se non vi è convenzione in contrario.

293. Se il bastimento e le mercanzie sono riscattate, o se le mercanzie sono salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo sino al luogo della presa o del naufragio.

Egli è pagato del nolo intero, contribuendo al riscatto, se conduce le mercanzie al luogo della loro destinazione.

294. La contribuzione per lo riscatto si fa sul prezzo corrente delle mercanzie al luogo del loro discarico, fatta la deduzione delle spese, e sulla metà del bastimento e del nolo.

I salarj de' marinaj non entrano in contribuzione.

295. Se il consegnatario ricusa di ricevere le mercanzie, il capitano può coll' autorità della giustizia farne vendere parte per lo pagamento del suo nolo, e far ordinare il deposito del soprappiù.

Se vi è insufficienza, esso conserva la sua azione contro al caricante.

296. Il capitano non può ritenere le mercanzie nel suo bastimento per mancanza del pagamento del suo nolo: ma può nel tempo del discarico dimandare il deposito presso un terzo sino al pagamento del suo nolo.

297. Il capitano è preferito per lo nolo sulle

mer-

mercanzie del suo carico per quindici giorni dopo la loro consegna, se esse non sono passate in terza mano.

298. In caso di fallimento de' caricanti o reclamanti, prima di spirare i quindici giorni, il capitano è privilegiato sopra tutti i creditori per lo pagamento del suo nolo e delle avarie che gli sono dovute.

299. In niun caso il caricante può dimandare diminuzione sul prezzo del nolo.

300. Il caricante non può abbandonare per lo nolo le mercanzie diminuite di prezzo, o deteriorate per loro vizio proprio o per caso fortuito. Se però de' *fusti* contenenti vino, olio, mele, ed altri liquidi hanno talmente colato che sieno voti o quasi voti, i detti *fusti* potranno essere abbandonati per lo nolo.

TITOLO VIII.

De' contratti a cambio marittimo.

301. Il *contratto a cambio marittimo* si fa innanzi ad un notajo, o con firme private. Esso enuncia

il capitale dato in prestito, e la somma convenuta per lo profitto marittimo;

gli oggetti sopra i quali si fa il prestito;

i nomi del bastimento e del capitano;

quelli del mutuatario e del mutuante;

se il prestito ha luogo per un viaggio, per qual viaggio, e per qual tempo; o per qual viaggio e tempo limitato cumulatamente;

l' epoca del rimborso.

302. Se nel contratto si è cumulatamente designato

signato il viaggio ed il tempo, il mutuante correrà i rischj del viaggio intero. Benvero se la durata del viaggio eccede il tempo limitato, l' interesse sarà aumentato a proporzione dell' eccesso. Quante volte poi la durata del viaggio è minore del tempo definito, l' interesse convenuto non potrà essere in alcun modo diminuito.

303. Ogni mutuante a cambio marittimo nel regno è obbligato a far registrare il suo contratto alla cancelleria del tribunale di commercio fra dieci giorni dalla data, sotto pena della perdita del suo privilegio: e se il contratto è fatto in paese straniero, egli è sottomesso alle formalità prescritte all' articolo 222.

304. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può essere negoziato per via di girata, se esso è ad ordine.

In tal caso la negoziazione di questo atto ha gli stessi effetti, e produce le stesse azioni in garentia, che quelli degli altri effetti commerciali.

305. La garentia per lo pagamento non si estende al profitto marittimo; salvo se il contrario non sia stato espressamente stipulato.

306. I prestiti a cambio marittimo possono avere *afficienza* sopra il corpo e la *chiglia* del bastimento; sopra gli arredi e gli attrezzi; sopra l' armamento e le vettovaglie; sopra il carico; sopra la totalità di questi oggetti congiuntamente, o sopra una parte determinata di ciascuno di essi.

307. Ogni prestito a cambio marittimo fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti che tiene obbligati, può essere dichiarato nullo ad istanza del mutuante, se si provi frode del mutuatario.

308. Se

308. Se non vi è frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore delle cose obbligate al prestito, secondo la stima che ne è fatta o convenuta.

Il soprappiù della somma presa a prestito è rimborsato con interesse al corso della piazza.

309. Ogni prestito sul nolo futuro del bastimento e sul profitto sperato dalle mercanzie è proibito.

Il mutuante in questo caso non ha diritto che al rimborso del capitale, senza alcun interesse.

310. Niun prestito a cambio marittimo può esser fatto a' marinaj, o alla gente di mare su' loro stipendj o viaggi.

311. Il bastimento, gli arredi e gli attrezzi, l' armamento e le provvisioni da bocca, ed anche il nolo guadagnato, sono obbligati per privilegio al capitale ed agl' interessi del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e la *chiglia* del vascello.

Il carico è egualmente obbligato al capitale ed agl' interessi del denaro dato a cambio marittimo sul carico.

Se il prestito è stato fatto sopra un oggetto particolare del bastimento o del carico, il privilegio non ha luogo, che sull' oggetto e nella proporzione della quota affetta dal prestito.

312. Un prestito a cambio marittimo fatto dal capitano nel luogo dell' abitazione de' proprietarj del bastimento, senza loro autorizzazione autentica o loro intervento nell' atto, non dà azione e privilegio oltre alla porzione che il capitano può avere sul bastimento e sul nolo.

313. Sono obbligate alle somme prestate, anche nel luogo del domicilio degl' interessati, per risar-

risarcimento e provvisioni, le parti e porzioni de' proprietarj che, fra le ventiquattr' ore dall' intimazione che loro ne sarà fatta, non avessero somministrato il contingente, per mettere il bastimento in istato da poter navigare.

314. I prestiti fatti per l' ultimo viaggio del bastimento sono rimborsati in preferenza delle somme prestate per un precedente viaggio, ancorchè si trovi dichiarato che queste sieno state lasciate per continuazione o rinnovazione.

Le somme prestate, durante il viaggio, sono preferite alle prestate prima della partenza del bastimento: e se vi sono più prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l' ultimo prestito sarà sempre preferito a quello che l' avrà preceduto.

315. Il mutuante a cambio marittimo sopra mercanzie caricate in un bastimento indicato nel contratto, non soggiace alla perdita delle mercanzie, nè pure per fortuna di mare, se esse sono state caricate sopra un altro bastimento; purchè non sia legalmente provato che questo caricamento abbia avuto luogo per forza maggiore.

316. Se gli oggetti su' quali il prestito a cambio marittimo ha avuto luogo, si perdano interamente, e la perdita sia accaduta per caso fortuito nel tempo e nel luogo de' rischj, la somma prestata non può essere richiesta.

317. I cali, le diminuzioni e le perdite che accadono per vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati per fatto del mutuatario, non sono a carico del mutuante.

318. In caso di naufragio il pagamento delle somme prese in prestito a cambio marittimo si riduce al valore degli effetti salvati ed obbligati al contratto, fatta la deduzione delle spese del ricuperamento.

319. Se

319. Se il tempo de' rischj non è determinato dal contrattò, esso corre, per riguardo al bastimento, agli arredi, agli attrezzi, all' armamento ed alle provvisioni, dal giorno che il bastimento ha fatto vela, fino al giorno in cui esso si è ancorato, o ha dato fondo nel porto o luogo della sua destinazione.

Per riguardo alle mercanzie, il tempo de' rischj corre dal giorno che esse sono state caricate nel bastimento, o in piccioli legni per recarvele sino al giorno in cui esse sono consegnate a terra.

320. Colui che prende in prestito a cambio marittimo sopra mercanzie, non è liberato per la perdita del bastimento e del carico, se non giustifica che vi erano per suo conto effetti sino alla concorrenza della somma presa in prestito.

321. I mutuanti a cambio marittimo contribuiscono in discarico de' mutuatarj alle avarie comuni.

Le avarie semplici sono altresì a carico de' mutuanti, se non vi è convenzione contraria.

322. Se della valuta dello stesso bastimento e dello stesso carico, siasene una porzione ricevuta a cambio marittimo, e l' altra assicurata, il prodotto della roba ricuperata dal naufragio verrà diviso tra 'l mutuante a cambio marittimo pel suo capitale solamente, e l' assicuratore per le somme assicurate, *pro rata* del loro interesse rispettivo, senza pregiudizio de' privilegj stabiliti nel numero 7.° dell' articolo 197.

TITO-

TITOLO IX.

Delle assicurazioni e dell' abbandono delle cose assicurate.

CAPITOLO I.

Delle assicurazioni.

323. Il *contratto di assicurazione* debbe essere espresso in iscritto; dee contenere la data del giorno in cui è sottoscritto; debbe esservi enunciato, se avanti o dopo mezzogiorno.

Può essere fatto in carta privata; non può contenere alcuno spazio in bianco.

Debbe esprimere il nome ed il domicilio di colui che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o di commessionato;

il nome e la indicazione del bastimento;

il nome del capitano;

il luogo dove le mercanzie sono state, o debbono essere caricate;

il porto da cui questo bastimento ha dovuto, o dee partire;

i porti o le rade dove dee caricare o scaricare;

quelli dove debbe entrare;

la natura e la valuta, o la stima delle mercanzie e degli oggetti che si fanno assicurare;

i tempi ne' quali i rischj debbono cominciare e finire;

la somma assicurata;

il premio o il costo dell' assicurazione;

la sottomessione delle parti ad arbitri in caso di controversie, se ciò si sia convenuto;

e generalmente tutte le altre condizioni di cui le parti sono convenute.

324. La

324 La stessa polizza può contenere più assicurazioni o per ragione delle mercanzie, o per ragione della tassa del premio, o per ragione de' differenti assicuratori.

325. L' assicurazione può avere per oggetto il corpo e la *chiglia* del vascello voto o carico, armato o non armato, solo o accompagnato; gli arredi ed attrezzi; gli armamenti; le provvisioni; le somme date a cambio marittimo; le mercanzie di carico, ed ogni altra cosa, o valore capace di stima in danaro, soggetto a' rischj della navigazione.

326. L' assicurazione può esser fatta sul tutto o sopra una parte de' detti oggetti, unitamente o separatamente.

Può esser fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima o nell' atto del viaggio del bastimento.

Può esser fatta per l' andata e per lo ritorno, o solamente per una delle sue corse; per lo viaggio intero o per un tempo limitato, ovvero per un viaggio determinato e tempo limitato cumulativamente; per tutti i viaggi e trasporti per mare, per fiumi e canali navigabili.

327. Se nella polizza di assicurazione si è cumulatamente designato il viaggio ed il tempo, l' assicuratore correrà i rischj del viaggio intero. Benvero se la durata del viaggio eccede il tempo limitato, il premio sarà aumentato a proporzione dell' eccesso: quantevolte poi la durata del viaggio è minore del tempo, il premio convenuto non potrà essere in alcun modo diminuito.

328. In caso di frode nella stima degli effetti assicurati, in caso di supposizione o di falsificazione, l' assicuratore può far procedere alla verificazione e stima degli oggetti, senza pregiudizio di ogni altra azione civile o criminale.

329. I

329. I carichi fatti nelle scale del Levante, nelle coste di Africa ed in altre parti del mondo per l' Europa, possono essere assicurati, su qualsisia bastimento abbiano luogo, senza indicazione del bastimento nè del capitano.

Le mercanzie stesse possono in questo caso venir assicurate, senza indicare la loro natura e specie: ma la polizza dee indicare coloro a cui la spedizione è fatta, o debbe esser consegnata la mercanzia, se non vi è convenzione contraria nella polizza di assicurazione.

330. Ogni cosa il cui prezzo sia stipulato nel contratto in moneta straniera, viene valutata al prezzo che nell' epoca della firma della polizza valeva nel regno la moneta stipulata.

331. Se la valuta delle mercanzie non è fissata nel contratto, può esser verificata colle *fatture* o co' libri; ed in mancanza, se ne farà la stima secondo il prezzo corrente al tempo ed al luogo del carico, compresi tutti i dritti pagati e le spese fatte sino a bordo.

332. Se l' assicurazione è fatta sul ritorno da un paese dove il commercio non si fa che per cambio, o se la stima delle mercanzie non è fatta nelle polizze, essa sarà regolata secondo il valore delle mercanzie che sono state date in cambio, unendovi le spese di trasporto.

333. Se il contratto di assicurazione non regola il tempo de' rischj, essi cominciano e finiscono nel termine regolato nell' articolo 319 pe' contratti a cambio marittimo.

334. L' assicuratore può far riassicurare da altri la roba che ha assicurato. L' assicurato può far assicurare il costo dell' assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore o maggiore di quello dell' assicurazione.

335. L' au-

335. L' aumento di premio, che sarà stato stipulato in tempo di pace per lo tempo di guerra che potrebbe avvenire, e la cui quantità non sarà stata fissata ne' contratti di assicurazione, debbe essere regolato da' tribunali, avuto riguardo a' rischj, alle circostanze ed alle stipulazioni di ciascuna polizza di assicurazione.

336. In caso di perdita delle mercanzie assicurate e caricate per conto del capitano sul vascello che egli comanda, il capitano è tenuto di giustificare agli assicuratori la compra delle mercanzie, e di esibirne una polizza di carico firmata da due de' principali dell' equipaggio.

337. Qualunque persona dell' equipaggio ed ogni passeggiero che porti da stranieri paesi mercanzie assicurate nel regno, è obbligato di lasciare una polizza di carico ne' luoghi ove si effettua il carico, in mano del console del regno, ed in mancanza di costui in mano di un distinto negoziante nazionale del regno delle Due Sicilie, o del magistrato locale.

338. Se l' assicuratore cade in fallimento allora quando il rischio non è ancora terminato, l' assicurato può chiedere lo scioglimento del contratto, qualora non se gli offra cauzione.

L' assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell' assicurato.

339. Il contratto di assicurazione è nullo, se ha per oggetto il nolo delle mercanzie esistenti a bordo del bastimento, il profitto sperabile dalle mercanzie, gli stipendj della gente di mare, le somme ricevute a cambio marittimo, ed i profitti marittimi delle somme date in prestito a cambio marittimo.

340. Qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione per parte dell' assicurato, qualunque dif-

differenza tra 'l contratto di assicurazione e la polizza di carico, che diminuissero la opinione del rischio, o ne cangiassero il soggetto, rendono nulla l' assicurazione.

L' assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avessero influito sul danno o sulla perdita della roba assicurata.

CAPITOLO II.

Degli obblighi dell' assicuratore e dell' assicurato.

341. Se il viaggio è frastornato prima della partenza del vascello, anche per fatto dell' assicurato, l' assicurazione è annullata: l' assicurante dee ricevere a titolo d' indennità il mezzo per cento sulla somma assicurata.

342. Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite ed i danni che alla roba assicurata avvengono per cagione di tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cangiamenti forzati di via, di viaggio, o di bastimento; per motivo di getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglie; ed in generale per tutte le altre fortune di mare.

343. Ogni cangiamento di via, di viaggio o di bastimento, e tutte le perdite ed i danni provegnenti dal fatto dell' assicurato, non sono a carico dell' assicuratore: anzi questi ha guadagnato il premio, se ha cominciato a correre i rischj.

344. I cali, le diminuzioni e le perdite che provengono da difetto inerente alla cosa, ed i danni

danni cagionati per fatto e per colpa de' proprietarj, noleggiatori o caricanti, non sono a carico degli assicuratori.

345. L' assicuratore non è tenuto delle prevaricazioni e colpe del capitano e dell' equipaggio, conosciute sotto l' espressione di *baratteria del padrone*, se non vi sia convenzione contraria.

346. L' assicuratore non è tenuto alle spese di *pilotaggio* e di *rimorchio*, nè ad alcuna specie di dazj imposti sul bastimento e sulle mercanzie.

347. Saranno indicate nella polizza le mercanzie soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sarebbero i grani, o i sali, o le mercanzie suscettive di scolo: in mancanza di questa indicazione gli assicuratori non saranno tenuti de' danni o delle perdite che potessero avvenire a queste stesse derrate; tranne se l' assicurato abbia ignorato la natura del carico nel tempo della firma della polizza.

348. Se l' assicurazione ha luogo per l' andata e per lo ritorno, *a premio legato*, e se, giunta la nave alla prima sua destinazione, non si fa verun carico di ritorno, l' assicuratore riceverà due terzi del premio convenuto.

Qualora il carico di ritorno non è intero, l' assicuratore, oltre i due terzi summentovati, riceverà una quota del rimanente terzo in proporzione della quantità caricata nel ritorno; purchè non siavi convenzione contraria.

349. Un contratto di assicurazione o di riassicurazione stabilito per una somma eccedente il valore degli effetti caricati è nullo in riguardo al solo assicurato, se si prova dolo o frode in persona sua.

350. Se

350. Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino alla concorrenza della valuta degli effetti caricati, secondo la stima fatta o convenuta.

In caso di perdita gli assicuratori sono in obbligo di contribuire, ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non ricevono il premio della somma eccedente il valore, ma soltanto l' indennità del mezzo per cento.

351. Se esistono diversi contratti di assicurazione fatti senza frode sullo stesso carico, e se il primo contratto assicura il valore intero degli effetti caricati, questo solo sussisterà.

Gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, sono liberati, e ricevono il solo mezzo per cento sulla somma assicurata.

Se il valore intero degli effetti caricati non è stato assicurato sul primo contratto, gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, sono tenuti del soprappiù, seguendo l' ordine di data de' contratti.

352. Se vi sono effetti caricati per la valuta delle somme assicurate, in caso di perdita di una parte, essa sarà pagata da tutti gli assicuratori di questi effetti *pro rata* del loro interesse.

353. Se l' assicurazione è fatta separatamente per mercanzie che debbono esser caricate su più bastimenti designati coll' enunciazione della somma assicurata su ciascuno, e se il carico intero è messo sopra un sol bastimento, o sopra un numero minore di quello designato nel contratto, l' assicuratore non è tenuto che della somma assicurata sul bastimento o su' bastimenti che hanno ricevuto il carico, non ostante la perdita di tutti i bastimenti designati; e riceverà nulladimeno

meno il mezzo per cento sulle somme le cui assicurazioni si trovano annullate.

354. Se il capitano ha la libertà di entrare in diversi porti per compiere o cambiare il suo carico, l' assicuratore non corre i rischj della roba assicurata, che quando sia a bordo, o sia stata messa ne' piccioli legni per recarvela, se non vi è convenzione contraria.

355. Se l' assicurazione è fatta per un tempo determinato, l' assicuratore è liberato dopo spirato il tempo, e l' assicurato può far assicurare i nuovi rischj.

356. L' assicuratore è liberato da' rischj, e guadagna il premio, se l' assicurato manda il vascello in un luogo più lontano di quello indicato nel contratto, quantunque sulla stessa via.

L' assicurazione ha il suo pieno effetto, se il viaggio venga abbreviato.

357. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l' arrivo degli oggetti assicurati, è nulla, se vi è presunzione, che prima della firma del contratto l' assicurato abbia potuto essere informato della perdita, o l' assicuratore dell' arrivo degli oggetti assicurati.

358. La presunzione ha luogo, se contando quattro miglia per ora, senza pregiudizio delle altre pruove, è riconosciuto che dal luogo dell' arrivo o della perdita del vascello, o dal luogo in cui la prima notizia è giunta, essa ha potuto esser portata nel luogo in cui il contratto di assicurazione è stato fatto, prima della firma del contratto.

359. Se però l' assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata negli articoli precedenti non è ammessa.

Il contratto non è annullato che sulla pruova,

va, che l' assicurato conosceva la perdita, o l' assicuratore l'arrivo del bastimento prima della firma del contratto.

360. In caso di pruova contra l' assicurato, questi paga all' assicuratore un doppio premio.

In caso di pruova contra l' assicuratore, questi paga all' assicurato una somma doppia del premio stabilito.

L' uno de' due, contra cui la pruova è fatta, è convenuto in via correzionale.

CAPITOLO III.

Dell' abbandono.

361. L' abbandono delle cose assicurate può esser fatto in caso di preda, di naufragio, di arrenamento con rottura, d'inabilità a navigare per sinistro di mare; in caso di arresto da parte di Potenza straniera; in caso di perdita o deterioramento della roba assicurata, se il deterioramento o la perdita giunga almeno a' tre quarti.

Può aver luogo in caso di arresto per parte del Governo dopo il viaggio incominciato.

362. Non può esser fatto prima che il viaggio sia incominciato.

363. Tutti gli altri danni sono riputati avarie, e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati in ragione de' loro interessi.

364. L'abbandono degli effetti assicurati non può esser parziale nè condizionale; abbraccia la sola roba che è l' oggetto dell' assicurazione e del rischio.

365. L' abbandono debbe esser fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi dal giorno che si riceve la notizia della perdita accaduta ne' porti

o nelle coste dell'Europa, o su quelle dell'Asia e dell'Africa nel Mediterraneo; o pure, in caso di preda, dal giorno che si riceve la notizia dell'arrivo del bastimento in uno de' porti o luoghi situati nelle coste soprammentovate.

Nel termine di un anno dopo ricevuta la notizia o della perdita accaduta o della preda giunta alle colonie dell'Indie occidentali, alle isole Azore, Canarie, Madera, ed altre isole e coste occidentali dell'Africa ed orientali dell'America.

Nel termine di due anni dopo la notizia delle perdite accadute o delle prede portate in tutte le altre parti del mondo.

Tali termini trascorsi, gli assicurati non potranno più essere ammessi a far l'abbandono.

366. Nel caso in cui l'abbandono può essere fatto, ed in caso di ogni altro accidente che va a rischio degli assicuratori, l'assicurato è in obbligo di significare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti.

La significazione dee farsi ne' tre giorni da che l'assicurato ha ricevuto l'avviso.

367. Se spirato il termine di un anno dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute pe' viaggi ordinarj, e dopo due anni pe' viaggi di lungo corso, l'assicurato dichiari non aver ricevuto alcuna notizia del suo bastimento, egli può far l'abbandono all'assicuratore, e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita.

Spirato l'anno o spirati i due anni, l'assicurato ha per agire i termini stabiliti nell'articolo 365.

368. Nel caso di un'assicurazione per tempo limitato, spirati i termini stabiliti, come sopra, pe' viaggi ordinarj e per quelli di lungo corso, la per-

perdita del bastimento si presume accaduta nel tempo dell' assicurazione.

369. Sono riputati *viaggi di lungo corso* quelli che s' intraprendono per le coste e pe' paesi situati al di là di Gibilterra e de' Dardanelli.

370. L' assicurato può per mezzo della significazione mentovata nell' articolo 366 o far l' abbandono, coll' intimazione dall' assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine fissato dal contratto, o riserbarsi di far l' abbandono ne' termini fissati dalla legge.

371. L' assicurato è in obbligo nel fare l' abbandono, di dichiarare tutte le assicurazioni che ha fatte, o fatto fare, comprese quelle che egli ha ordinate, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo, sia sul bastimento, sia sulle mercanzie: in mancanza di che il termine di pagamento, che dee incominciare a computarsi dal giorno dello abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui farà notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per istituire l' azione di abbandono.

372. In caso di dichiarazione fraudolenta l' assicurato sarà privato degli effetti dell' assicurazione, ed obbligato di pagare le somme prese in prestito, non ostante la perdita o la preda del bastimento.

373. In caso di naufragio o di arrenamento con rottura, l' assicurato dee senza pregiudizio dello abbandono da farsi a tempo ed a luogo, affaticarsi onde ricuperare la roba naufragata.

Sulla sua asserzione giurata, le spese per lo ricuperamento gli sono accordate sino alla concorrenza del valore degli effetti ricuperati.

374. Se l' epoca del pagamento non è fissata dal contratto, l' assicuratore è in obbligo di pagare

 l' as-

l' assicurazione tre mesi dopo la significazione dello abbandono.

375. Gli atti giustificativi del carico e della perdita sono significati all' assicuratore prima che possa essere convenuto pel pagamento delle somme assicurate.

376. L' assicuratore è ammesso alla pruova de' fatti contrarj a quelli che sono contenuti negli attestati.

L' ammessione alla pruova non sospende le condanne dell' assicuratore al pagamento provvisorio della somma assicurata, salvo l' obbligo dell' assicurato di dar cauzione.

L' obbligo della cauzione si estingue spirati quattro anni, se non vi sono state istanze.

377. Significato ed accettato, o giudicato valido l' abbandono, gli effetti assicurati appartengono all' assicuratore dall' epoca dell' abbandono.

L' assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno del bastimento, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

378. Il nolo delle mercanzie salvate, quando anche fosse stato pagato anticipatamente, fa parte dell' abbandono del bastimento, ed appartiene egualmente all' assicuratore; senza pregiudizio de' diritti de' mutuanti a cambio marittimo, di quelli de' marinaj pel loro stipendio, e delle spese durante il viaggio.

379. In caso di arresto da parte di una Potenza, l' assicurato è in obbligo di fare la significazione all' assicuratore fra tre giorni dalla notizia ricevuta.

L' abbandono degli effetti arrestati non può esser fatto che dopo lo spazio di sei mesi dalla significazione, se l' arresto ha avuto luogo nel Mediterraneo o nell' Adriatico; e dopo il termine

ne di un anno, se l' arresto ha avuto luogo in paese più lontano.

Tali termini non corrono che dal giorno della significazione dell' arresto. Qualora le mercanzie arrestate fossero soggette a perire, i termini soprammentovati sono ridotti ad un mese e mezzo nel primo caso, ed a tre mesi nel secondo.

380. Nel corso de' termini fissati nello articolo precedente gli assicurati sono obbligati di fare tutte le diligenze che possono dipendere da loro, affine di ottenere la liberazione degli effetti arrestati.

Potranno dal canto loro gli assicuratori o di concerto cogli assicurati, o separatamente agire allo stesso fine.

381. L' abbandono a titolo d' inabilità a navigare non può esser fatto, se il bastimento arrenato può essere rialzato, riparato e messo in istato di continuare il viaggio pel luogo della sua destinazione. In questo caso l' assicurato ha salvo il ricorso contra gli assicuratori per le spese ed avarie cagionate dall' arrenamento.

382. Se il bastimento è stato dichiarato inabile a navigare, l' assicurato sul carico è tenuto di farne la notificazione nel termine di tre giorni dalla notizia ricevuta.

383. Il capitano è obbligato in questo caso di fare ogni diligenza, per procurarsi un altro bastimento affine di trasportare le mercanzie al luogo della loro destinazione.

384. L' assicuratore corre i rischj delle mercanzie caricate su di un altro bastimento nel caso preveduto dall' articolo precedente, sino al loro arrivo e scaricamento.

385. L' assicuratore in oltre è tenuto delle avarie

rie e spese di carico, *magazzinaggio* e rimbarco, dell' eccedente del nolo, e di tutte le altre spese che saranno state fatte per salvare le mercanzie, sino alla concorrenza della somma assicurata.

386. Se ne' termini stabiliti dall' articolo 379 il capitano non ha potuto trovare bastimento per caricar di nuovo le mercanzie e condurle al luogo della loro destinazione, l' assicurato può farne l' abbandono.

387. In caso di preda, se l' assicurato non ha potuto darne avviso all' assicuratore, può riscattare gli effetti, senza aspettare il suo ordine.

L' assicurato è in obbligo di significare all' assicuratore l' aggiustamento che avrà fatto, tostochè ne avrà i mezzi.

388. L' assicuratore ha la scelta di prendere l' aggiustamento per conto proprio, o di rinunciarvi: egli è tenuto di notificare la sua scelta all' assicurato nelle ventiquattr' ore che susseguono alla significazione dell' aggiustamento.

Se dichiara di prendere l' aggiustamento a suo profitto, è tenuto di contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto ne' termini della convenzione ed a proporzione del suo interesse; e continua a correre i rischj del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunciare al profitto dell' aggiustamento, è tenuto al pagamento della somma assicurata, senza poter nulla pretendere della roba riscattata.

Quando l' assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa aver rinunziato al profitto dell' aggiustamento.

TITO-

TITOLO X.

Delle avarie.

389. Ogni spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le mercanzie unitamente o separatamente; qualunque danno che accade a' bastimenti ed alle mercanzie dopo il loro carico e la loro partenza fino al loro ritorno e scaricamento, vengono sotto nome di *avarie*.

390. In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le parti, le avarie sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti.

391. Le avarie sono di due classi, *avarie grosse o comuni*, ed *avarie semplici o particolari*.

392. Sono avarie comuni

1.° il consumo della polvere da guerra, il danno riportato dal bastimento in qualche azione avuta per difendere il carico da' legni nemici, e le robe date per l'aggiustamento ed a titolo di riscatto del bastimento e delle mercanzie;

2.° quelle che sono gettate a mare;

3.° le gomene e gli alberi rotti o tagliati, le ancore o gli altri arnesi abbandonati; il tutto in conseguenza di operazioni che hanno avuto per oggetto la salvezza comune;

4.° i danni cagionati dal getto alle mercanzie rimaste nel bastimento;

5.° la cura ed il nutrimento de' marinaj feriti in difesa del bastimento; il salario ed il nutrimento de' medesimi durante la detenzione, quando il bastimento è stato arrestato in viaggio per ordine di una Potenza, e nel tempo delle riparazioni de' danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se il bastimento è noleggiato a mese;

6.° le

6.° le spese dello scaricamento per alleggerire il bastimento, e farlo entrare in un seno o in una imboccatura di fiume, quando il bastimento è costretto di farlo per cagione di tempesta, o perchè sia perseguitato dall'inimico.

7.° le spese fatte per mettere a galla il bastimento arrenato, ed evitare che si perdesse interamente, o fosse predato; ed in generale i danni sofferti volontariamente, e le spese fatte dopo deliberazioni ragionate, per bene o salvezza comune del bastimento e delle mercanzie, dal loro carico e dalla loro partenza sino al loro ritorno e scaricamento.

393. Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie e della metà del bastimento e del nolo *pro rata* della valuta.

394. Il prezzo delle mercanzie è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scaricamento.

395. Sono avarie particolari

1.° il danno accaduto alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, preda, naufragio o arrenamento:

2.° le spese fatte per salvar le mercanzie;

3.° la perdita di gomene, ancore, vele, alberi, corde, cagionata da tempesta o da altro accidente di mare; le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato o dalla perdita fortuita di questi oggetti, o dal bisogno di far provvisioni, o dal motivo di far acqua;

4.° il mantenimento ed il salario de' marinaj nel corso della detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una Potenza, e nel tempo delle riparazioni che bisogna farvi, se il bastimento è noleggiato a viaggio;

5.° il nutrimento, ed il salario de' marinaj nel corso della quarantena, se il bastimento è noleggiato a viaggio o a mese; ed in generale le spese fatte

fatte ed il danno sofferto per lo bastimento solo, o per le mercanzie sole, dal loro carico e dalla partenza sino al loro ritorno e scaricamento.

396. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno, o cagionata la spesa.

397. I danni accaduti alle mercanzie, per aver mancato il capitano di chiudere i portelli, ancorare il bastimento, somministrare buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti che provengono dalla negligenza del capitano o dell' equipaggio, sono egualmente avarie particolari che vanno a carico del proprietario delle mercanzie; ma danno il ricorso contra il capitano, il bastimento ed il nolo.

398. Le spese del *pilotaggio* e *rimorchio* per entrare in porti o fiumi, o per uscirne; i dazj di *congedo*, *visita*, *rapporti*, *testimoniali*, *tonnellaggio*, *segnali*, *ancoraggio* ed altri diritti di navigazione, non sono avarie, ma sono semplici spese a carico del bastimento.

399. In caso di urto di bastimenti, se l' avvenimento è stato puramente fortuito, il danno si soffre, senza compensazione, da quel bastimento che l' ha patito.

Se l' urto è accaduto per mancanza di uno de' capitani, il danno è a carico di colui che lo ha cagionato.

Se si dubita de' motivi dell' urto, il danno è riparato a spese comuni, e per porzione uguale, da' bastimenti che lo hanno cagionato e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno dee farsi da' periti.

400. Una dimanda per avaria non può ammettersi, se l' avaria comune non eccede l' uno per cento

cento sul valore cumulato del bastimento e delle mercanzie, e se l' avaria particolare non eccede anche l' uno per cento sul valore della cosa danneggiata.

401. La clausola *franco di avarie* libera gli assicuratori da ogni avaria o comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all' abbandono: ed in questi casi gli assicurati hanno scelta tra l' abbandono, e l' esercizio dell' azione di avaria.

TITOLO XI.

Del getto e della contribuzione.

402. Se per motivo di tempesta o per inseguimento del nemico il capitano si crede in obbligo per la salvezza del bastimento di gettare in mare una parte del suo carico, di tagliare i suoi alberi o di abbandonare le sue ancore, dee prendere il parere degl' interessati che si trovassero sul vascello, e de' principali dell' equipaggio.

Se i pareri sono diversi, quello del capitano e de' principali dell' equipaggio debbe essere seguito.

403. Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore debbono esser gettate le prime, e dappoi le mercanzie del *primo ponte*, a scelta del capitano, e col parere de' principali dell' equipaggio.

404. Il capitano è in obbligo di distendere in iscritto la deliberazione, tostochè può avere il mezzo di farlo.

La deliberazione debbe esprimere i motivi che hanno determinato il getto, gli effetti gettati

tati o danneggiati: contiene la firma de' deliberanti, o i motivi del loro rifiuto di firmare: e debbe essere trascritta sul registro.

405. Al primo porto in cui il bastimento approderà, il capitano è obbligato fra ventiquattro ore dal suo arrivo di ratificare con giuramento i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro.

406. La descrizione delle perdite e de' danni debbe esser fatta nel luogo dello scaricamento del bastimento, a richiesta del capitano e per mezzo de' periti.

I periti debbono essere nominati dal tribunale di commercio, se lo scaricamento si faccia in un porto del regno. Dove non esiste tribunale di commercio, i periti debbono esser nominati dal giudice del circondario.

Il tribunale di commercio o il giudice del circondario sceglierà i periti fra i soli uffiziali e piloti della real marina, o sindaci marittimi. Qualora nel luogo dell' approdamento non si trovassero periti di tal qualità, il tribunale di commercio o il giudice del circondario sarà libero nella scelta.

I periti debbono esser nominati dal proprio console, ed in mancanza sua, dal magistrato del luogo, se lo scaricamento si fa in un porto straniero.

Debbono prestare il giuramento prima di cominciare le loro operazioni.

407. Le mercanzie gettate debbono essere stimate secondo il prezzo corrente nel luogo dello scaricamento: la loro qualità debbe essere provata colle polizze di carico e colle *fatture*, se ve ne sono.

408. I periti nominati in virtù dell' articolo precedente fanno la ripartizione delle perdite e de' danni.

La

La ripartizione diviene esecutiva in seguito della omologazione del tribunale.

Ne' porti stranieri la ripartizione si fa esecutiva per disposizione del proprio console, o in mancanza sua, di qualunque tribunale competente del luogo.

409. La ripartizione per lo pagamento delle perdite e degl' interessi si fa sulla roba gettata e salvata, e sulla metà del bastimento e del nolo, a proporzione del valore che hanno nel luogo dello scaricamento.

410. Se la qualità delle mercanzie è occultata nella polizza di carico, e se esse si trovano di maggior valore, contribuiscono, secondo la loro stima, in caso di ricuperamento: sono pagate in ragione della qualità indicata nella polizza di carico, se sono perdute.

Se le mercanzie sono dichiarate di qualità inferiore alla indicata nella polizza di carico, esso contribuiscono in ragione della qualità indicata nella detta polizza, se sono salvate: sono pagate secondo il loro valore, se sono gettate o danneggiate.

411. Le munizioni da guerra e da bocca, ed i bagagli delle persone dell' equipaggio non contribuiscono al getto. Il valore di siffatte cose, qualora saranno state gettate, si paga per via di contribuzione su tutti gli altri effetti.

412. La roba non descritta nella polizza di carico, o dichiarazione del capitano non è pagata, se sia stata gettata; e contribuisce, se sia stata salvata.

413. Gli effetti caricati sulla coverta del bastimento contribuiscono se sono salvati: se vengono gettati o danneggiati dal getto, il proprietario non è ammesso a chiedere contribuzione, ma può convenire il capitano.

414. Non

414. Non vi è luogo a contribuzione per ragione del danno avvenuto al bastimento, se non quando il danno sia stato fatto per facilitare il getto.

415. Se il getto non salva il bastimento, non si dà luogo ad alcuna contribuzione.

Le mercanzie salvate non sono tenute al pagamento nè alla indennità di quelle che sono gettate o danneggiate.

416. Se il getto salva il bastimento, e se il bastimento stesso, continuando il suo viaggio, viene a perdersi, gli effetti salvati contribuiscono al getto, secondo il loro valore, nello stato in cui si trovano, fatta la deduzione delle spese di salvamento.

417. Gli effetti gettati non contribuiscono in alcun caso al pagamento de' danni accaduti dopo il getto alle mercanzie salvate.

Le mercanzie non contribuiscono al pagamento del bastimento perduto o ridotto allo stato di non poter più navigare.

418. Se in virtù di una deliberazione il bastimento è stato aperto per estrarne le mercanzie, esse contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al bastimento.

419. In caso di perdita delle mercanzie messe nelle barche per alleggerire il bastimento all'entrare in un porto o in un fiume, la ripartizione si dee fare sul bastimento e sul suo carico per intero.

Se il bastimento perisce col resto del suo carico, non viene fatta alcuna ripartizione sulle mercanzie messe sugli scaffi, ancorchè esse arrivino a buon porto.

420. In tutti i casi di sopra espressi il capitano e l'equipaggio sono privilegiati sulle mercanzie, o sul prezzo che ne proviene, per la somma della contribuzione.

421. Se

421. Se dopo la ripartizione gli effetti gettati sono ricuperati da' proprietarj, costoro sono tenuti di restituire al capitano ed agl' interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, fatta la deduzione de' danni cagionati dal getto, e delle spese di ricuperamento.

TITOLO XII.

Delle prescrizioni.

422. Il capitano non può acquistare la proprietà del bastimento per via di prescrizione.

423. L' azione di abbandono è prescritta ne' termini espressi nell' articolo 365.

424. Ogni azione provegnente da un contratto a cambio marittimo, o da una polizza di assicurazione, è prescritta dopo cinque anni dalla data del contratto

425. Sono prescritte

tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento, salarj e stipendj degli uffiziali, marinaj ed altre persone dell' equipaggio, un anno dopo terminato il viaggio;

per nutrimento somministrato a' marinaj per ordine del capitano, un anno dopo la consegna;

per somministrazioni di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, all' equipaggio ed approvigionamento del bastimento, un anno dopo fatte tali somministrazioni;

per salarj di lavoratori e per opere fatte, un anno dopo la ricevuta de' lavori.

Ogni dimanda di consegna di mercanzie è prescritta un anno dopo l' arrivo del bastimento.

426. La prescrizione non può aver luogo, se vi è

è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

TITOLO XIII.

Motivi d' inammessibilità.

427. Non si possono ammettere

le azioni contro al capitano ed agli assicuratori per danno accaduto alla mercanzia, se sia stata ricevuta senza protesta;

le azioni contro al noleggiatore per avaria, se il capitano abbia consegnato le mercanzie, e ricevuto il suo nolo, senza aver protestato;

l' azione d' indennità per danni cagionati dall' urto di bastimenti in un luogo in cui il capitano ha potuto agire, se egli non se ne sia richiamato.

428. Queste proteste e questi richiami sono nulli, se non sono fatti e notificati fra ventiquattr' ore, e se fra un mese dalla loro data non sono stati seguiti da una dimanda in giudizio.

LIBRO III.

DE' FALLIMENTI E DELLE BANCHEROTTE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

429. Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è nello stato di *fallimento.*

430. Ogni commerciante fallito che si trova in uno de' casi di colpa grave o di frode, preveduti dalle presenti *leggi*, è nello stato di *bancarotta.*

431. Vi sono due specie di bancarotta: la *bancarotta semplice* che sarà giudicata da' giudici correzionali: la *bancarotta fraudolenta* che sarà giudicata dalle gran Corti criminali.

TITOLO I.

Del fallimento.

CAPITOLO I.

Dell' apertura del fallimento.

432. Ogni fallito, fra tre giorni dalla cessazione de' pagamenti sarà in obbligo di farne la dichiarazione alla cancelleria del tribunale di com-

commercio. Il giorno in cui avrà cessato di fare i suoi pagamenti, sarà compreso ne' tre giorni.

In caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome e l' indicazione del domicilio di ciascuno de' socj obbligati in solido.

433. L' apertura del fallimento è dichiarata dal tribunale di commercio: la sua epoca è fissata o dal ritiro del debitore, o dalla chiusura de' suoi magazzini, o dalla data di qualunque atto che provi il rifiuto di pagare e di soddisfare ad obbligazioni di commercio.

Tutti gli atti però di sopra mentovati non proveranno l' apertura del fallimento, che quando vi sia cessazione di pagamento o dichiarazione del fallito.

434. Il fallito dal giorno del fallimento è spogliato di pieno dritto dell' amministrazione di tutti i suoi beni.

435. Niuno può acquistare privilegio nè ipoteca sopra i beni del fallito ne' dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento: e le inscrizioni di privilegj ed ipoteche antecedentemente acquistate, ove siensi eseguite nello stesso intervallo di dieci giorni, non producono effetto alcuno.

436. Qualsivoglia atto traslativo di proprietà di beni stabili, fatto dal fallito a titolo gratuito ne' dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento, è nullo e senza effetto relativamente alla massa de' creditori: qualsivoglia atto dello stesso genere a titolo oneroso è soggetto ad essere annullato sulla dimanda de' creditori, quando sembri a' giudici sospetto di frode.

437. Qualsivoglia atto o obbligo per fatto di commercio, contratto dal debitore ne' dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento, si

presume fraudolento dalla parte del fallito; ed è nullo, allorquando è provato che vi è frode dalla parte degli altri contraenti.

438. Qualsivoglia somma pagata ne' dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento per debiti commerciali non iscaduti, si dee restituire.

439. Qualunque atto o pagamento fatto in frode de' creditori è nullo.

440. L' apertura del fallimento rende esigibili i debiti passivi non iscaduti. Per riguardo agli effetti di commercio, pe' quali il fallito si troverà essere uno degli obbligati, gli altri obbligati non saranno tenuti se non a dar cauzione pel pagamento alla scadenza, se non vogliano piuttosto adempirvi immediatamente.

CAPITOLO II.

Dell' apposizione de' sigilli.

441. Appena che il tribunale di commercio avrà cognizione del fallimento o per la dichiarazione del fallito, o per la dimanda di qualche creditore, o per la notorietà pubblica, ordinerà l' apposizione de' sigilli: e copia della sentenza sarà immediatamente trasmessa al giudice del circondario.

442. Il giudice del circondario potrà parimente apporre i sigilli per motivo di notorietà.

443. I sigilli saranno apposti su' magazzini, banchi, casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti del fallito.

444. Se il fallimento è fatto da socj uniti in società collettiva, i sigilli saranno apposti non solo alla casa principale della società, ma anche al

al domicilio separato di ciascuno de' socj obbligati in solido.

445. In tutti i casi il giudice del circondario rimetterà senza dilazione al tribunale di commercio il processo verbale dell' apposizione de' sigilli.

CAPITOLO III.

Della nomina del giudice commessario e degli agenti del fallimento.

446. Nella stessa sentenza che ordinerà l' apposizione de' sigilli, il tribunale di commercio dichiarerà l'epoca dell' apertura del fallimento; esso nominerà uno o più agenti, secondo l' importanza del fallimento, per esercitare, sotto la vigilanza del commessario, le funzioni che loro sono attribuite dalle presenti *leggi*.

Nel caso che i sigilli fossero stati apposti dal giudice del circondario per motivo di notorietà, il tribunale si conformerà al rimanente delle disposizioni di sopra stabilite, tostochè avrà cognizione del fallimento.

447. Il tribunale di commercio ordinerà nel medesimo tempo o il deposito della persona del fallito nel carcere de' debitori, o la custodia della sua persona per mezzo di un uffiziale di polizia o di giustizia, o per mezzo di un gendarme.

Non potrà in questo stato essere ricevuta contro al fallito alcuna inscrizione nè *raccomandazione* sul registro de' carcerati, in virtù di alcuna sentenza del tribunale di commercio.

448. Gli agenti che nominerà il tribunale, potranno essere scelti fra' creditori presunti, o fra persone che sembrassero le più idonee a garen-

rentire la fedeltà dell'amministrazione. Niuno potrà essere nominato agente due volte nel corso dello stesso anno, se non è creditore.

449. La sentenza sarà affissa ed iscritta per estratto in uno de' giornali che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale di commercio; e se non ve ne fossero, in uno di quelli che si stampano nella provincia o valle. Questa inscrizione si verifica, presentando un esemplare del foglio che contiene il detto estratto; il quale esemplare debba essere firmato dallo stampatore, e la firma legalizzata dal sindaco del comune.

Tal sentenza sarà esecutiva interinamente, ma capace di richiamo: cioè per lo fallito, negli otto giorni dal dì dell' affisso: pe' creditori presenti o rappresentati e per ogni altro interessato, fino a tutto il giorno del processo verbale dimostrativo de' crediti; pe' creditori in mora, fino a che sarà spirato l' ultimo termine che loro sarà stato accordato.

450. Il giudice commessario farà al tribunale di commercio il rapporto di tutte le controversie che il fallimento potrà far nascere, e che saranno della competenza di questo tribunale.

Egli sarà incaricato specialmente di accelerare la formazione del bilancio e la convocazione de' creditori, e di vigilare sull' amministrazione del fallimento, così nel tempo che è in mano agli agenti interini, come nel tempo che è presso i sindaci interini o diffinitivi.

451. Gli agenti nominati dal tribunale di commercio amministreranno il fallimento, sotto la vigilanza del commessario, sino alla nomina de' sindaci: la loro amministrazione interina non potrà durare che quindici giorni al più, se il tribunale non trovi necessario di prolungarla per quindici altri

altri giorni, che sarà la più lunga dilazione.

452. Gli agenti saranno rivocabili dal tribunale che gli avrà nominati.

453. Gli agenti non potranno esercitare alcuna funzione, prima di aver prestato giuramento avanti al commessario di bene e fedelmente eseguire l' incarico loro addossato.

CAPITOLO IV.

Delle funzioni preliminari degli agenti, e delle prime disposizioni riguardanti il fallito.

454. Se dopo la nomina degli agenti e la prestazione del giuramento i sigilli non fossero stati apposti, gli agenti dimanderanno al giudice del circondario, che si proceda alla loro apposizione.

455. I libri del fallito saranno dissuggellati e rimessi dal giudice del circondario agli agenti, dopo di essere stati firmati da lui. Egli farà constare sommariamente per mezzo del suo processo verbale lo stato nel quale si troveranno.

Gli effetti del portafoglio, che saranno a corta scadenza, o suscettivi di accettazione, saranno parimente dal giudice del circondario dissuggellati, descritti e rimessi agli agenti per farne la riscossione; e ne sarà trasmessa la nota al commessario.

Gli agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito, e dietro le loro ricevute che dovranno essere firmate dal commessario. Le lettere dirette al fallito saranno rimesse agli agenti: essi le apriranno, se egli è assente: se egli è presente, assisterà alla loro apertura.

456. Gli agenti faranno ritirare e vendere le derrate e mercanzie soggette a deterioramento prossimo,

simo, dopo aver esposto i loro motivi al commessario ed aver ottenuto la sua autorizzazione.

Le mercanzie non soggette a deterioramento non potranno essere vendute dagli agenti, che dopo il permesso del tribunale di commercio, e sul rapporto del commessario.

457. Tutte le somme ricevute dagli agenti saranno versate in Napoli nel banco delle Due Sicilie, e nelle altre residenze de' tribunali di commercio in una cassa a due chiavi, di cui sarà fatta menzione nell' articolo 488.

458. Dopo l' apposizione de' sigilli il commessario renderà conto al tribunale dello stato apparente degli affari del fallito: e potrà proporre di accordarglisi la libertà pura e semplice con salvocondotto interino della sua persona, o la libertà con salvocondotto, previa cauzione di presentarsi sotto pena del pagamento di una somma che sarà determinata dal tribunale, e che andrà, dandosi il caso, in profitto de' creditori.

459. Non proponendosi dal commessario un salvocondotto per lo fallito, questi potrà presentare la sua dimanda al tribunale di commercio, il quale delibererà dopo aver sentito il commessario.

460. Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, gli agenti lo chiameranno presso loro, per chiudere e firmare i libri in sua presenza.

Se il fallito non si rende all' invito, sarà citato a comparire: se il fallito non comparisce quarantott' ore dopo la citazione, sarà riputato come assentatosi a bella posta.

Il fallito potrà nondimeno comparire per mezzo di procuratore, se espone impedimenti giudicati validi dal commessario.

461. Il fallito che non avrà ottenuto il salvocondotto, comparirà per mezzo di un procuratore: in

in mancanza di che egli sarà riputato come assentatosi a bella posta.

CAPITOLO V.

Del bilancio.

462. Il fallito che avrà, prima della dichiarazione del suo fallimento, preparato il suo bilancio, o sia lo stato passivo ed attivo de' suoi affari, e che l' avrà custodito presso di se, lo rimetterà agli agenti tra ventiquattr' ore dopo cominciate le funzioni.

463. Il bilancio dovrà contenere la numerazione e la valutazione di tutti gli effetti mobili ed immobili del debitore, lo stato de' debiti attivi e passivi, un prospetto degli utili e delle perdite, e quello delle spese. Il debitore dovrà certificare che il bilancio è vero, apporvi la data e firmarlo.

464. Se al cominciare delle funzioni degli agenti, il fallito non avesse preparato il bilancio, egli sarà obbligato o per se stesso, o per mezzo del suo procuratore, secondo i casi preveduti dagli articoli 460 e 461, di procedere alla formazione del bilancio in presenza degli agenti o della persona che essi avranno destinata.

A tal effetto saranno loro comunicati i libri e le carte del fallito, senza toglierli dal luogo dove sono.

465. Qualora il bilancio non fosse stato formato o dal fallito o da un procuratore, gli agenti procederanno essi medesimi alla sua formazione per mezzo de' libri e delle carte del fallito, e per mezzo delle informazioni e notizie che essi potranno procurarsi presso la moglie del fallito, de' suoi figli, de' suoi commessi ed altri impiegati.

466. Il

466. Il giudice commessario potrà parimente o per uffizio, o sulla dimanda di uno o più creditori, o anche dell' agente, interrogare gl' individui indicati nell' articolo precedente, ad eccezione della moglie e de' figli del fallito, tanto sopra ciò che concerne la formazione del bilancio, quanto sopra le cagioni e circostanze del suo fallimento.

467. Se il fallito viene a morire dopo l' apertura del suo fallimento, la sua vedova, o i figli, o gli altri di lui eredi potranno presentarsi, per supplire al loro autore nella formazione del bilancio, e per tutte le altre obbligazioni imposte al fallito dalle presenti *leggi*: in loro mancanza, gli agenti vi procederanno.

CAPITOLO VI.

De' sindaci interini.

SEZIONE I.

Della nomina de' sindaci interini.

468. Tosto che il bilancio sarà stato trasmesso dagli agenti al commessario, questi farà nel corso di tre giorni al più, la lista de' creditori, che sarà mandata al tribunale di commercio; e farà convocare i creditori per mezzo di lettere, cartelli ed inserzione ne' giornali.

469. Anche prima della formazione del bilancio, il commessario delegato potrà convocare i creditori, secondochè esigeranno i casi.

470. I creditori suddetti si uniranno in presenza del commessario nel giorno e nel luogo indicato da lui.

471. Chi-

471. Chiunque si presentasse come creditore a questa assemblea, se il di lui titolo posteriormente si riconoscesse supposto di concerto fra lui ed il fallito, incorrerà nelle pene stabilite contro a' complici de' *bancarottieri* fraudolenti.

472. I creditori uniti presenteranno al giudice commessario una lista tripla del numero de' sindaci interini che essi stimeranno dover essere nominati: sopra questa lista il tribunale di commercio nominerà.

SEZIONE II.

Della cessazione delle funzioni degli agenti.

473. Nelle ventiquattr' ore dalla nomina de' sindaci interini gli agenti desisteranno dalle loro funzioni, e renderanno conto a' sindaci, in presenza del commessario, di tutte le loro operazioni e dello stato del fallimento.

Nelle successive ventiquattr' ore, in caso d' inadempimento il tribunale, a proposta del giudice commessario, spedirà la coazione personale, la quale sarà esecutoria provvisoriamente.

474. Dopo renduto questo conto, i sindaci continueranno le operazioni cominciate dagli agenti, e saranno incaricati interinamente di tutta l' amministrazione del fallimento, sotto la vigilanza del giudice commessario.

SEZIONE III.

Delle indennità degli agenti.

475. Gli agenti, dopo il rendimento del loro conto, avranno diritto ad una indennità che loro sarà pagata da' sindaci interini.

476. Que-

476. Questa indennità sarà determinata su' principj che saranno stabiliti in un regolamento di amministrazione pubblica.

477. Se gli agenti sono stati presi fra' creditori, non riceveranno alcuna indennità.

CAPITOLO VII.

Delle operazioni de' sindaci interini.

SEZIONE I.

Della rimozione de' sigilli, e dell' inventario.

478. Appena nominati i sindaci interini dimanderanno la rimozione de' sigilli, e procederanno all' inventario de' beni del fallito. Essi saranno in libertà di farsi ajutare, per la stima, da chi giudicheranno convenevole, secondo le *leggi della procedura ne' giudizj civili.* Questo inventario si farà da' sindaci, a misura che i sigilli saranno levati; ed il giudice del circondario vi assisterà, e lo firmerà in ogni seduta.

479. Il fallito sarà presente, o legalmente chiamato alla rimozione de' sigilli ed alle operazioni dell' inventario.

480. In ogni fallimento gli agenti, i sindaci interini e diffinitivi saranno tenuti a rimettere negli otto giorni dalla loro entrata in funzione al giudice di circondario, come uffiziale ausiliario del procurator generale della gran Corte criminale della provincia o valle, una memoria o conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cagioni e circostanze, e de' caratteri che vi si presentano. Il giudice di circondario avrà immantinente l' obbligo di trasmettere al

al procurator generale la suddetta memoria o il conto ricevuto.

481. Il giudice del circondario potrà, se lo giudica convenevole, trasportarsi al domicilio del fallito o de' falliti; assistere alla formazione del bilancio, dell' inventario e degli altri atti del fallimento; farsi dare tutte le indicazioni che ne risulteranno; e fare in conseguenza gli atti o procedimenti necessarj: il tutto di ufficio e senza spese, coll' obbligo di rimettere immantinente al procurator generale detti atti.

482. Se egli presume che vi sia bancarotta semplice o fraudolenta, se vi è mandato di deposito o di arresto ordinato contra il fallito, egli ne darà cognizione senza ritardo al giudice commessario del tribunale di commercio; in questo caso il commessario non potrà proporre, nè il tribunale accordare salvocondotto al fallito.

SEZIONE II.

Della vendita delle mercanzie e mobili, e delle esazioni.

483. Terminato l' inventario, le mercanzie, il danaro, le carte di crediti, i mobili e gli effetti di commercio del debitore saranno rimessi a' sindaci che ne faranno la ricevuta in piedi del detto inventario.

484. I sindaci potranno coll' autorizzazione del commessario procedere alla esazione de' crediti del fallito.

Potranno parimente procedere alla vendita de' suoi effetti e mercanzie o per mezzo degl' incanti pubblici, o per l' intervento de' sensali alla Borsa, o all' amichevole, a loro scelta.

485. Se

485. Se il fallito abbia ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno impiegarlo per facilitare la loro amministrazione ed averne de' rischiaramenti.

Essi potranno adoperarlo in quel modo che stimeranno convenevole.

486. Dal tempo dell' entrata in funzione degli agenti, e poi di quella de' sindaci, ogni azione civile intentata, prima del fallimento, contro alla persona ed a' beni mobili del fallito da un creditore privato, non potrà essere proseguita che contra gli agenti ed i sindaci; ed ogni azione che fosse intentata dopo il fallimento, non potrà esserlo che contro agli agenti ed a' sindaci.

487. Se i creditori hanno qualche motivo di lagnarsi delle operazioni de' sindaci, essi ne daranno parte al commessario che provvederà, se vi è luogo, o farà il suo rapporto al tribunale di commercio.

488. I danari provegnenti dalle vendite e dalle esigenze saranno versati in Napoli nel banco delle Due Sicilie, e le spese saranno fatte per banco: nelle altre residenze de' tribunali di commercio saranno in una cassa a doppia serratura. Una delle chiavi sarà consegnata al maggiore in età degli agenti o sindaci, e l' altra a quel creditore che il commessario avrà prescelto a questo effetto. Le spese saran fatte con mandati da ambedue sottoscritti.

489. In ogni settimana la nota dello stato di cassa del fallimento sarà rimessa al commessario che potrà, sulla dimanda de' sindaci, ed a ragione delle circostanze, ordinare il versamento di tutto o di parte de' fondi nella Cassa di ammortizzazione, o nelle mani del delegato di questa Cassa nelle provincie o valli.

490. Il

490. Il ritiro de' fondi versati nella Cassa di ammortizzazione, o ne' pubblici banchi si farà in virtù d'ordine del commessario.

SEZIONE III.

Degli atti conservatorj.

491. Dal tempo della loro entrata in funzione gli agenti, e dappoi i sindaci, saranno obbligati di fare ogni atto per la conservazione de' dritti del fallito verso i suoi debitori.

Saranno parimente obbligati di richiedere l'inscrizione ipotecaria sopra i beni stabili de' debitori del fallito, se essa non sia stata richiesta da costui, e se egli ha de' titoli ipotecarj.

L'iscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti e de' sindaci, che uniranno alle loro note un estratto del decreto della loro nomina.

492. Essi saranno anche obbligati di prendere inscrizione in nome del ceto de' creditori sugli stabili del fallito, di cui avranno contezza. L'inscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante che vi è fallimento, ed indicante la data della sentenza che gli avrà nominati.

SEZIONE IV.

Della verificazione de' crediti.

493. La verificazione de' crediti sarà fatta senza dilazione: il commessario veglierà affinchè si proceda diligentemente, a misura che i creditori si presenteranno.

494. Tutti i creditori del fallito saranno avvertiti a questo effetto da' pubblici fogli e da lettere de' sin-

sindaci, di presentarsi nel termine di quaranta giorni, di persona o per mezzo di procuratore, a' sindaci del fallimento; di dichiarar loro a qual titolo e per quale somma essi sono creditori; e di rimettere ad essi i loro documenti di crediti, o di deporli alla cancelleria del tribunale di commercio, ritirandone la ricevuta.

495. La verificazione de' crediti sarà fatta contraddittoriamente fra'l creditore o il suo procuratore ed i sindaci, in presenza del giudice commessario che ne formerà processo verbale. Questa operazione avrà luogo fra i quindici giorni dal termine fissato nell' articolo precedente.

496. Ogni creditore di cui sarà stato verificato e riconosciuto il credito, potrà assistere alla verificazione degli altri crediti, e somministrare ogni eccezione alle verificazioni fatte o da farsi.

497. Il processo verbale di verificazione enuncierà la presentazione de' documenti di credito, il domicilio de' creditori e de' loro procuratori.

Conterrà la descrizione sommaria de' documenti, i quali saranno confrontati co' registri del fallito: mentoverà le aggiunte, le cancellature e le interlinee; esprimerà che l' esibitore è legittimo creditore della somma da lui richiesta.

Il commessario potrà, secondo l' occorrenza de' casi, dimandare a' creditori la presentazione de' loro registri; o l' estratto fatto da' giudici di commercio del luogo, in virtù di una *compulsoria*: egli potrà parimente di ufficio rimettere l' affare al tribunale di commercio, che pronunzierà sul suo rapporto.

498. Se il credito non è contrastato, i sindaci scriveranno sopra ciascuno de' documenti la dichiarazione seguente: *Ammesso al passivo del fallimento di.....per la somma di.....*

La

La firma del commessario sarà messa a piè della dichiarazione.

499. Ogni creditore, nel termine di otto giorni da che il suo credito sarà stato verificato, sarà obbligato ad affermare con giuramento innanzi al commessario, che il detto credito è vero e genuino.

500. Se il credito è contrastato in tutto o in parte, il giudice commessario, a richiesta de' sindaci, potrà ordinare al creditore di presentare i suoi documenti e depositarli nella cancelleria del tribunale di commercio. Egli potrà anche, senza che vi sia bisogno di citazione, rimandare le parti in breve termine avanti al tribunale di commercio, il quale giudicherà sul suo rapporto.

501. Il tribunale di commercio potrà ordinare che sia fatto avanti al commessario esame formale de' fatti, e che le persone le quali potranno somministrare rischiaramenti, sieno a questo effetto citate a comparirvi.

502. Spirati i termini stabiliti per la verificazione de' crediti, i sindaci formeranno un processo verbale contenente i nomi di que' creditori che non saranno comparsi. Questo processo verbale chiuso dal commessario gli costituirà in mora.

503. Il tribunale di commercio sul rapporto del commessario fisserà con sentenza un nuovo termine per la verificazione.

Questo termine sarà stabilito in proporzione della distanza del domicilio del creditore in mora, di maniera che vi sia un giorno per la distanza di ogni quindici miglia: per riguardo a' creditori residenti fuori del regno, si osserveranno le dilazioni stabilite nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

504. La sentenza che fisserà la nuova dilazione,

ne, sarà notificata a' creditori per mezzo delle formalità prescritte nelle stesse *leggi della procedura ne' giudizj civili*. L' adempimento di queste formalità sarà equivalente ad una significazione per riguardo a' creditori che non saranno comparsi, senza che per questo la nomina de' sindaci diffinitivi sia ritardata.

505. In difetto di comparsa e ricognizione del debito nel termine fissato colla sentenza, i non comparsi non saranno compresi nelle ripartizioni da farsi.

Ciò non ostante la via dell' opposizione sarà loro aperta fino all' ultima distribuzione de' danari inclusivamente; ma senza che i non comparsi, quando anche fossero creditori ignoti, possano pretendere alcuna cosa sulle ripartizioni consumate, le quali, a loro riguardo, saranno riputate irrevocabili, ed essi saranno interamente decaduti dalla porzione che avrebbero potuto pretendervi.

CAPITOLO VIII.

De' sindaci diffinitivi, e delle loro funzioni.

SEZIONE I.

Dell' assemblea de' creditori, i cui crediti sono verificati ed affermati.

506. Fra tre giorni dopo spirate le dilazioni stabilite per l' affermazione con giuramento de' creditori noti, i creditori, i cui crediti sono stati ammessi, saranno convocati da' sindaci provvisorj.

507. Nel luogo, nel giorno e nell' ora stabilita dal commessario, l' assemblea si unirà sotto la sua presidenza: non vi saranno ammessi altri che i cre-

i creditori riconosciuti, o i loro procuratori.

508. Il fallito sarà chiamato a questa assemblea. Egli dovrà presentarvisi in persona, se ha ottenuto un salvocondotto, e non potrà farvisi rappresentare senza motivi validi ed approvati dal commessario.

509. Il commessario verificherà le facoltà di coloro che vi si presenteranno come procuratori. Egli farà render conto in sua presenza da' sindaci provvisorj dello stato del fallimento, delle formalità che saranno state osservate, e delle operazioni che avranno avuto luogo. Il fallito sarà inteso.

510. Il commessario farà processo verbale di ciò che sarà stato detto e deciso in questa assemblea.

SEZIONE II.

Dell' accordo.

511. Non potrà acconsentirsi ad alcun trattato fra i creditori deliberanti ed il debitore fallito, se non dopo il compimento delle formalità di sopra ordinate.

Questo trattato non si stabilirà che col consenso di un numero di creditori formante la maggiorità, e rappresentante in oltre, per mezzo de' loro crediti verificati, i tre quarti della totalità delle somme dovute, secondo lo stato de' crediti verificati e registrati giusta la sezione IV del capitolo VII; il tutto sotto pena di nullità.

512. I creditori ipotecarj iscritti, e quelli che avessero un pegno, non avranno voce nelle deliberazioni relative all' accordo.

513. Se l' esame degli atti, de' libri e delle carte del fallito presenti qualche presunzione di bancarotta, non potrà esser fatto alcun trattato

tra il fallito ed i creditori, sotto pena di nullità

Il commessario invigilerà all' esecuzione della presente disposizione.

514. Se l' accordo si sia conchiuso, sarà, sotto pena di nullità, firmato nella stessa sessione. Se la maggiorità de' creditori presenti acconsenta al trattato, ma i loro crediti non formino i tre quarti della somma dovuta dal fallito, la deliberazione sarà rimessa di là ad otto giorni per la massima dilazione.

515. I creditori che si opponessero all' accordo, saranno obbligati di far significare le loro opposizioni a' sindaci ed al fallito, fra otto giorni di termine perentorio.

Qualora uno de' sindaci sia oppositore, le opposizioni dovranno notificarsi agli altri.

Se poi tutti fossero oppositori, le opposizioni saranno notificate ad un creditore che il tribunale destinerà per rappresentare la massa de' creditori in questa sola occasione.

516 Il trattato sarà omologato fra gli otto giorni che seguono alla sentenza sulle opposizioni. La omologazione lo renderà obbligatorio per tutti i creditori, e conserverà l' ipoteca a ciascun di loro su' beni stabili del fallito. A questo effetto i sindaci saranno obbligati di far iscrivere alle ipoteche la sentenza di omologazione, purchè non vi sia stato derogato coll' accordo.

517. Significata a' sindaci provvisorj l' omologazione, costoro renderanno il loro conto diffinitivo al fallito, in presenza del commessario: questo conto sarà discusso ed approvato. In caso di controversia, il tribunale di commercio deciderà. I sindaci consegneranno in seguito al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le carte, la roba.

Il fallito ne darà ricevuta: le funzioni del commes-

messario e de' sindaci cesseranno: e si farà processo verbale di tutto dal commessario.

518. Il tribunale di commercio potrà, per cagione di mala condotta o di frode, negare l'omologazione dell' accordo; ed in questo caso il fallito sarà in prevenzione di bancarotta, e tradotto per legge avanti la gran Corte criminale che sarà tenuta di procedere d' uficio.

Se il tribunale concede l' omologazione, dichiarerà il fallito scusabile, e capace di essere riabilitato, sotto le condizioni che si spiegheranno appresso nel titolo *della riabilitazione.*

SEZIONE III.

Della unione de' creditori.

519. Se non si fa alcun trattato, i creditori radunati formeranno, per maggioranza individuale fra i presenti, un contratto d' unione, e nomineranno uno o più sindaci diffinitivi, ed un cassiere incaricato di ricevere le somme provegnenti da ogni specie di esigenze. I sindaci diffinitivi riceveranno il conto de' sindaci provvisorj, come è stato disposto pel conto degli agenti nell' articolo 473.

In caso che i sindaci provvisorj sieno nominati sindaci diffinitivi, saranno obbligati a render conto della loro intera amministrazione in tempo e nel modo stabilito nell' articolo 553.

520. I sindaci rappresenteranno la massa de' creditori, e procederanno alla verificazione del bilancio, se vi è luogo.

Essi promuoveranno, in virtù del contratto di unione e senza altri titoli autentici, la vendita de' beni stabili del fallito, quella delle sue mercanzie e degli effetti mobili, e la liquidazione de' suoi de-

biti attivi e passivi: il tutto sotto la vigilanza del commessario, e senza che vi sia bisogno di chiamare il fallito.

521. In tutti i casi si dovranno coll' approvazione del commessario rilasciare al fallito ed alla sua famiglia le vesti e gli altri mobili necessarj all' uso delle loro persone. Ciò si farà sulla proposizione de' sindaci che ne formeranno lo stato.

522. Se non vi è presunzione di bancarotta, il fallito avrà diritto di chiedere a titolo di soccorso una somma sopra i suoi beni: i sindaci ne proporranno la quantità; ed il tribunale sul rapporto del commessario la fisserà in proporzione de' bisogni e del numero della famiglia del fallito, della sua buona fede, e del più o meno di perdita che egli farà sopportare a' suoi creditori.

523. Ogni qualvolta vi sarà unione di creditori, il commessario renderà conto delle circostanze al tribunale di commercio. Il tribunale deciderà sul rapporto di lui, come si è detto nella sezione II del presente capitolo, se il fallito sia o non sia scusabile, e capace di essere riabilitato.

Qualora il tribunale sia negativo, il fallito sarà prevenuto di bancarotta, e tramandato per legge avanti la gran Corte criminale, come si è detto nello articolo 518.

CAPI-

CAPITOLO IX.

Delle differenti specie di creditori, e de' loro diritti in caso di fallimento.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

524. Se non vi è azione di espropriazione de' beni stabili, formata prima della nomina de' síndaci diffinitivi, questi soli saranno ammessi a promuoverne la vendita: essi saranno obbligati di procedervi fra otto giorni, secondo la forma che sarà indicata appresso.

525. I sindaci presenteranno al commessario lo stato de' creditori che si pretendono privilegiati su'mobili; ed il commessario autorizzerà il pagamento di questi creditori co' primi danari riscossi. Se vi sono creditori che contrastino il privilegio, il tribunale pronunzierà: le spese andranno a carico di coloro, di cui sarà rigettata la dimanda; e non saranno à conto della massa.

526. Il creditore che tiene obbligati in solido il fallito ed altri che sono in fallimento, avrà parte nelle distribuzioni in tutte le masse, sino al suo intero e compiuto pagamento.

527. I creditori del fallito, che saranno validamente cautelati con pegni, s' inscriveranno nella massa per semplice memoria.

528. I sindaci saranno autorizzati a ritirare i pegni per profitto del fallimento, rimborsando il debito.

529. Se il pegno, senza essere ritirato da' sindaci,

ci, venga da' creditori venduto a prezzo che ecceda il credito, l'eccedente sarà esatto da' sindaci: se il prezzo sia minore del credito, il creditore che aveva il pegno, verrà in contribuzione per lo restante.

530. I creditori che hanno malleveria, saranno compresi nella massa, dedotte però le somme che essi avranno ricevute dal mallevadore. Il mallevadore sarà compreso nella stessa massa per tutto ciò che egli avrà pagato in discarico del fallito.

SEZIONE II.

De' dritti de' creditori ipotecarj.

531. Allora quando la distribuzione del prezzo degl' immobili sarà fatta prima di quella del prezzo de' mobili, o simultaneamente, i soli creditori ipotecarj non soddisfatti pienamente dal prezzo de' beni stabili, concorreranno, a proporzione di ciò che loro resterà dovuto, co' creditori chirografarj su' danari appartenenti alla massa de' chirografarj.

532. Se la vendita de' beni mobili precedesse quella degl' immobili, e desse luogo ad una o più ripartizioni di danari prima della distribuzione del prezzo degl' immobili, i creditori ipotecarj concorreranno a queste ripartizioni nella proporzione de' loro crediti totali, e salve, dandosi il caso, le distrazioni di cui sarà parlato qui appresso.

533. Dopo la vendita degl' immobili e la sentenza di graduazione fra i creditori ipotecarj, coloro tra essi che, secondo la loro graduazione avranno diritto sul prezzo degl' immobili per la totalità de' loro crediti, non avranno la somma della loro graduazione ipotecaria, se non fatta la deduzione delle somme da essi percepite nella massa chirografaria.

Le

Le somme così dedotte non resteranno nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, a cui profitto ne sarà fatta la distrazione.

534. Per riguardo a' creditori ipotecarj, i quali non saranno graduati che parzialmente, nella distribuzione del prezzo degl' immobili sarà proceduto come segue.

I loro diritti sulla massa chirografaria saranno diffinitivamente regolati in proporzione delle somme, di cui resteranno creditori dopo la loro graduazione sugl' immobili: ed i danari che da essi si fossero avuti oltre a questa proporzione nella distribuzione anteriore, si riterranno sulla somma della loro graduazione ipotecaria, e si rifonderanno nella massa chirografaria.

535. I creditori ipotecarj che sono rimasti incapienti sul prezzo degl' immobili venduti, saranno considerati come puramente e semplicemente chirografarj.

SEZIONE III.

De' diritti delle mogli.

536. In caso di fallimento, i diritti e le azioni delle mogli saranno regolati come segue.

537. Le mogli maritate sotto la regola dotale, le mogli separate di beni e le mogli che hanno comunione di beni, le quali non avessero messo in comunione i beni stabili portati, riprenderanno in natura questi beni, come pure quelli che loro saranno sopravvenuti per successioni, o per donazioni fra vivi, o per causa di morte.

538. Esse riprenderanno similmente gli stabili acqui-

acquistati da loro ed in loro nome con danari provegnenti dalle dette successioni e donazioni, qualora la dichiarazione dell' impiego sia espressamente stipulata nel contratto di acquisto, e l' origine de' danari sia comprovata con inventario, o con qualunque altro atto autentico.

539. Sotto qualunque regola sia stato formato il contratto di matrimonio, tranne il caso preveduto nell' articolo precedente, la presunzione legale è che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano a suo marito, sieno stati pagati con suoi danari, e debbano essere riuniti alla massa del suo stato attivo; salvo alla moglie il diritto di addurre la pruova in contrario.

540. L' azione di ripresa, risultante dalle disposizioni degli articoli 537 e 538, non sarà esercitata dalla moglie se non col peso de' debiti e delle ipoteche, di cui saranno gravati i beni, o che vi fosse la moglie volontariamente obbligata, o che essa vi fosse stata condannata giudizialmente.

541. La moglie non potrà esercitare nel fallimento alcun' azione a cagione de' vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio: e reciprocamente i creditori non potranno prevalersi in alcun caso de' vantaggi fatti dalla moglie al marito nello stesso contratto.

542. In caso che la moglie abbia pagato debiti per suo marito, la presunzione legale è che lo abbia fatto con danari di suo marito: ed essa non potrà in conseguenza esercitare alcun' azione nel fallimento; salvo il dritto della pruova contraria, come si è detto nell' articolo 539.

543. La moglie, il cui marito era commerciante all' epoca della celebrazione del matrimonio, non avrà ipoteca nè pe' danari o effetti mobili che giu-

giustificasse con atti autentici d'aver portati in dote, nè pel rinvestimento de' suoi beni alienati durante il matrimonio, nè per l' indennità de' debiti da essa contratti con suo marito, se non che sugl' immobili che appartenevano a suo marito all' epoca sopraddetta.

544. Alla moglie, il cui marito era commerciante all' epoca della celebrazione del matrimonio, sarà assimigliata quella la quale avrà sposato un figlio di negoziante, che non avesse a tal epoca alcuno stato o professione determinata, e che divenisse negoziante egli stesso.

545. Sarà eccettuata dalle disposizioni degli articoli 541 e 543, e godrà di tutti i diritti ipotecarj accordati alle mogli dalle *leggi civili*, la moglie il cui marito aveva all' epoca della celebrazione del matrimonio una determinata professione diversa da quella di negoziante. Ciò non ostante, questa eccezione non sarà applicabile alla moglie il cui marito esercitasse il commercio fra l' anno che segue alla celebrazione del matrimonio.

546. Tutti i mobili, gioje, quadri, vasellame di oro e di argento, ed altri effetti tanto per uso del marito, quanto per quello della moglie, sotto qualunque regola sia stato formato il contratto di matrimonio, saranno a benefizio de' creditori, senza che la moglie possa riceverne altro che la somministrazione di abiti e di biancherie per suo uso, la quale le sarà accordata secondo le disposizioni dell' articolo 521.

Purtuttavia la moglie potrà riprendere gli ornamenti preziosi, i diamanti e 'l vasellame, che per mezzo di uno stato legalmente formato ed annesso agli atti, o per mezzo di buoni e legali inventarj giustificasse esserle stati donati per contratto

tratto di matrimonio, o esserle pervenuti per successione solamente.

547. La moglie che avesse trafugata, divertita o nascosta roba mobile riferita nell' articolo precedente, mercanzie, effetti di commercio, danaro contante, sarà condannata a restituzione in favor della massa, e convenuta in oltre come complice di bancarotta dolosa.

548. Potrà anche, secondo la natura de' casi, essere convenuta come complice di bancarotta dolosa la moglie che avrà prestato il suo nome o il suo intervento ad atti fatti dal marito in frode de' suoi creditori.

CAPITOLO X.

Della ripartizione fra i creditori, e della liquidazione de' beni mobili.

549. La somma del valore de' beni mobili del fallito, dedotti gli stipendj e le spese dell'amministrazione del fallimento, il soccorso conceduto al fallito e le somme pagate a' privilegiati, saranno distribuite fra tutti i creditori, a proporzione de' loro crediti verificati e riconosciuti

550. A questo effetto i sindaci rimetteranno in ciascun mese al commessario uno stato di situazione del fallimento e de' danari esistenti in cassa: il commessario ordinerà, se vi è luogo, una ripartizione fra i creditori, e ne fisserà la quota.

551. I creditori saranno avvertiti delle decisioni del commessario e dell' apertura della ripartizione.

552. Niun pagamento sarà fatto che sulla presentazione della scrittura costitutiva del credito.

Il cassiere mentoverà sulla detta scrittura il paga-

pagamento che effettuerà: il creditore darà quietanza in margine dello stato di ripartizione.

553. Allora quando la liquidazione sarà terminata, l' unione de' creditori si convocherà ad istanza de' sindaci, sotto la presidenza del commessario: i sindaci renderanno il loro conto: e del residuo si farà l' ultima ripartizione.

554. L' unione potrà in ogni stato di causa farsi autorizzare dal tribunale di commercio, chiamato legalmente il fallito, a negoziare per *sacco d'ossa rotte* i diritti e le azioni, quando non se ne fosse ricavato il valore, e a farne l' alienazione: in questo caso i sindaci faranno tutti gli atti necessarj.

CAPITOLO XI.

Del modo di vendita de' beni stabili del fallito.

555. I sindaci della unione, previa l' autorizzazione del commessario, procederanno alla vendita degl' immobili presso il tribunale civile della provincia o valle dell' apertura del fallimento, il quale vi procederà, secondo le forme prescritte nelle *leggi civili*, ed in quelle della *procedura ne' giudizj civili* per la vendita de' beni de' minori.

556. Se nel giorno indicato per l' aggiudicazione diffinitiva, le oblazioni fatte, sia davanti ad un giudice del tribunale, sia davanti ad un notajo dal medesimo tribunale destinato, non giungono fino al prezzo della stima, il tribunale civile, dietro una deliberazione della unione de' creditori munita dell' autorizzazione del commessario del tribunale di commercio, può ordinare che lo stabile sia aggiudicato al maggiore offerente anche al di sotto della stima; purchè detta minorazione non ecceda il sesto.

557. Sarà

557. Sarà libero ad ogni creditore di farsi oblatore.

558. Fra otto giorni dall' aggiudicazione diffinitiva fatta tanto nel primo, che nel secondo caso dell'articolo 556, ogni creditore avrà dritto di fare maggiore offerta, affinchè si proceda ad un nuovo incanto.

Tale offerta però non potrà essere minore di un decimo del prezzo principale dell' aggiudicazione.

559. Qualora avvenga che in ambi gli esperimenti della subastazione fatti secondo la stima ed al di sotto, non vi sieno aggiudicatarj, sarà libero a ciascun creditore di provocarne la vendita giudiziaria avanti a' tribunali civili de' luoghi ove i beni sono siti, nel modo che nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili* è stabilito per le espropriazioni.

TITOLO II.

Della cessione de' beni.

560. La cessione de' beni a nome del fallito è volontaria o giudiziaria.

561. Gli effetti della cessione volontaria si determinano mercè delle convenzioni tra il fallito ed i creditori.

562. La cessione giudiziaria non estingue l'azione de' creditori su' beni che il fallito può acquistare in appresso: essa non ha altro effetto, che di sottrarre il debitore all' azione personale.

563. Il fallito che sarà nel caso di reclamare la cessione giudiziaria, sarà obbligato di farne la dimanda al tribunale civile che si farà rimettere i documenti necessarj: la dimanda sarà inserita ne' fogli pubblici, come viene ordinato nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

564. La

564. La dimanda non sospenderà l'effetto di alcuna procedura; salvo al tribunale di ordinarne una sospensione provvisoria, chiamate le parti.

565. Il fallito ammesso al benefizio di cessione, sarà obbligato di fare o di reiterare la sua cessione, di persona, e non per procuratore, chiamati i suoi creditori, all' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio; e se non vi è tribunale di commercio, alla casa comunale, in giorno di seduta. La dichiarazione del fallito sarà provata in questo ultimo caso dal processo verbale fatto dall' usciere e firmato dal sindaco.

566. Se il debitore è detenuto, la sentenza che lo ammetterà al beneficio di cessione, ordinerà la sua scarcerazione, colle precauzioni in tal caso richieste e solite, all' effetto di fare la sua dichiarazione in conformità dell' articolo precedente.

567. Il nome, il cognome, la professione, l'abitazione del debitore s'inseriranno in tabelle a ciò destinate, collocate nella sala d' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, o del tribunale civile che ne fa le funzioni, nel luogo delle sedute della casa comunale ed alla Borsa.

568. In esecuzione della sentenza che ammetterà il debitore al beneficio di cessione, i creditori potranno farne vendere i beni mobili ed immobili: e si procederà a questa vendita nelle forme stabilite per le vendite fatte dall' unione de' creditori.

569. Potranno essere ammessi al beneficio di cessione solo i debitori di buona fede, falliti per causa di qualche sventura da provarsi da colui che domanda il beneficio della cessione.

Sono però eccettuati da tal beneficio i contabili delle pubbliche amministrazioni, i tutori, i procuratori ed amministratori, i depositarj ed i forestieri.

TITO-

TITOLO III.

Della rivendicazione.

570. Il venditore potrà in caso di fallimento rivendicare le mercanzie da lui vendute e consegnate, e delle quali il prezzo non gli è stato pagato, ne' casi e colle condizioni qui appresso fissate.

571. La rivendicazione non potrà aver luogo se non mentre le mercanzie spedite saranno ancora in via, sia per terra, sia per acqua, e prima che sieno entrate ne' magazzini del commessionato incaricato di venderle per conto del fallito.

Nel caso che le mercanzie sieno entrate nel magazzino del fallito, o in quello del commessionato incaricato della vendita, sarà salvo al venditore il privilegio espresso nel numero 4.° dell'articolo 1971 delle *leggi civili.*

572. Non potranno essere rivendicate, se prima del loro arrivo sono state vendute senza frode, sopra *fatture*, polizze di carico, o lettere di vettura.

573. In caso di rivendicazione il rivendicante sarà obbligato d'indennizzare lo stato attivo del fallito per ogni anticipazione da lui fatta di nolo o vetture, commessione, assicurazione o altre spese; e di pagare le somme dovute per gli stessi oggetti, se non vi fosse stata soddisfazione.

574. La rivendicazione non potrà essere esercitata se non sulle mercanzie le quali si riconoscerà essere identicamente le stesse, ed allora quando si riconoscerà che le balle, i barili, gl' involti ne' quali esse si trovavano al momento della vendita, non sono stati aperti, che le corde o marchi

chi non sono stati nè rotti nè cangiati, e che le mercanzie non hanno sofferto in natura e quantità nè cangiamento nè alterazione.

575. Potranno essere rivendicate, per tutto il tempo in cui esisteranno in natura, in tutto o in parte, le mercanzie consegnate al fallito a titolo di deposito, o per esser vendute per conto del mandante. In questo ultimo caso potrà anche il prezzo delle dette mercanzie essere rivendicato, se non è stato pagato o passato nel conto corrente tra 'l fallito ed il compratore.

576. In tutti i casi di rivendicazione, eccettuati quelli di deposito e di consegna di mercanzie, i sindaci de' creditori avranno la facoltà di ritenere le mercanzie rivendicate, pagandone al reclamante il prezzo convenuto fra lui ed il fallito.

577. Le rimesse in effetti di commercio ed in altri effetti non ancora maturati, o maturati e non ancora pagati, e che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito all' epoca del suo fallimento, potranno essere rivendicate, se queste rimesse sono state fatte dal proprietario col semplice mandato di farne l' esigenza e di tenerne il valore a sua disposizione, o se hanno avuto da parte sua la destinazione speciale di servire al pagamento di accettazioni, o di biglietti tratti al domicilio del fallito.

578. Le rimesse in effetti di commercio, ancorchè non fatte per servire di provvisione de' fondi alle accettazioni, nè per altra speciale disposizione, saranno rivendicate se sono entrate in un conto corrente in cui all' epoca delle rimesse il proprietario non fosse che creditore: ma cesserà di aver luogo la rivendicazione, se a tal epoca egli fosse debitore di una somma qualunque.

579. Ne'

579. Ne' casi in cui la legge permette la rivendicazione, i sindaci esamineranno le dimande, e potranno ammetterle; salva l' approvazione del commessario: se vi è controversia, il tribunale pronunzierà dopo aver inteso il commessario.

TITOLO IV.

Delle bancherotte.

CAPITOLO I.

Della bancarotta semplice.

580. Sarà convenuto come *bancarottiere* semplice, e potrà essere dichiarato tale il commerciante fallito che si troverà in uno o più de' casi seguenti, cioè:

1.° se le spese di sua casa, che è obbligato di scrivere mese per mese sul suo giornale, sono giudicate eccessive;

2.° se si riconosce che ha consumato grandi somme al giuoco, o in operazioni di pura sorte;

3.° se risulta dal suo ultimo inventario, che essendo il suo attivo di cinquanta per cento minore del suo passivo, ha preso prestiti considerabili; e se ha rivenduto delle mercanzie a perdita, o a meno del corso;

4.° se ha dato firme di credito o di circolazione per una somma tripla del suo attivo, secondo il suo ultimo inventario.

581. Potrà essere convenuto come *bancarottiere* semplice, ed essere dichiarato tale

il fallito che non avrà fatto alla cancelleria

ria la dichiarazione stabilita dall' articolo 432;

quegli che essendosi assentato, non si presenti di persona agli agenti ed a' sindaci fra i termini fissati, e senza impedimento legittimo;

quegli che presenterà libri tenuti irregolarmente, senza però che le irregolarità indichino frode, o che non li presenterà tutti;

quegli che avendo una società, non si sarà conformato al detto articolo 432

582. I casi di bancarotta semplice saranno giudicati da' giudici di circondario, sulla dimanda de' sindaci, o di ogni creditore del fallito, o sulla procedura d' uficio, che sarà fatta dal ministero pubblico.

583. Le spese di procedura per bancarotta semplice saranno a carico della massa, nel caso che la dimanda sarà stata introdotta da' sindaci del fallimento.

584. Nel caso che la procedura sarà stata intentata da un creditore, questi porterà le spese, se il prevenuto è assoluto: le dette spese andranno a carico della massa, se egli è condannato.

585. Gli agenti del ministero pubblico saranno obbligati di appellare da ogni sentenza appellabile del giudice di circondario, allorchè nel corso della procedura essi avranno riconosciuto che la prevenzione di bancarotta semplice è di carattere da esser convertita in prevenzione di bancarotta dolosa.

586. Il giudice di circondario dichiarando che vi è bancarotta semplice, dovrà, secondo l'occorrenza de' casi, pronunziare la pena a' termini dell' articolo 320 delle *leggi penali.*

In oltre le sentenze saranno affisse ed inserite in un giornale, in conformità dell'articolo 449.

CAPITOLO II.

Della bancarotta dolosa.

587. Sarà dichiarato *bancarottiere* doloso ogni commerciante fallito che si troverà in uno o più de' seguenti casi, cioè:

1.° se ha supposto spese o perdite, o non giustifica l'impiego di tutti i suoi introiti;

2.° se ha sviato qualche somma di danaro, qualche debito attivo, mercanzie, derrate o effetti mobili;

3.° se ha fatto vendite, negoziazione, o donazioni supposte;

4.° se ha supposto debiti passivi o collusorj fra lui e creditori fittizj; facendo scritture simulate, o costituendosi debitore, senza causa nè valore, per mezzo di atti pubblici o di obbligazioni sotto firma privata;

5.° se essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di danaro, di effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha in pregiudizio del mandato o del deposito applicato a suo profitto i fondi o il valore degli oggetti, sopra i quali cadeva il mandato o il deposito;

6.° se ha comperato beni stabili o mobili col favore di un nome imprestato;

7.° se ha nascosto i suoi libri.

588. Potrà esser convenuto come *bancarottiere* doloso, ed esser dichiarato tale

il fallito che non ha tenuto libri, o i cui libri non presenteranno il suo vero stato attivo e passivo;

colui che avrà omesse le formalità stabilite dagli articoli 34, 35, 47, 54;

quegli

quegli che avendo ottenuto un salvocondotto, non si sarà presentato in giudizio.

589. Ne' casi di bancarotta dolosa si agirà di ufizio avanti alle gran Corti criminali da' procuratori generali e loro sostituti, sulla notorietà pubblica, o sulla denunzia de' sindaci o di un creditore.

590. Allora quando il prevenuto sarà stato giudicato e dichiarato colpevole de' delitti enunciati negli articoli precedenti, sarà punito colle pene ordinate dalle *leggi penali* per la bancarotta dolosa a' termini dell' articolo 521.

591. Saranno dichiarati complici de' *bancarottieri* dolosi, e saranno come tali condannati gl' individui che saranno convinti di essersi intesi col *bancarottiere* per nascondere o sottrarre tutto, o parte de' suoi beni mobili o immobili; di aver acquistato sopra di lui de' crediti falsi, e che alla verificazione ed affermazione de' loro crediti avranno perseverato nel farli valere come veri e genuini.

592. La stessa sentenza che avrà pronunziato le pene contro a' complici di bancherotte dolose, gli condannerà

1.° a reintegrare alla massa de' creditori i beni, i dritti e le azioni dolosamente sottratte;

2.° a pagare alla detta massa i danni ed interessi eguali alle somme di cui hanno tentato di defraudarla.

593. Le sentenze delle gran Corti criminali contro a' *bancarottieri* ed a' loro complici saranno affisse ed inserite in un giornale, in conformità dell' articolo 449.

CAPITOLO III.

Dell' amministrazione de' beni in caso di bancarotta.

594. In tutti i casi di procedure e di condanne di bancarotta semplice o di bancarotta dolosa, le azioni civili, eccettuate quelle di cui si è parlato nell' articolo 592, resteranno separate; e tutte le disposizioni relative a' beni ordinate pel fallimento saranno eseguite, senza che possano essere tradotte, attribuite nè richiamate innanzi a' giudici di polizia correzionale, nè alle gran Corti criminali.

595. Saranno non però i sindaci del fallimento obbligati a rimettere a' procuratori generali ed a' loro sostituti tutti i documenti, titoli, carte ed indicazioni che si domandassero.

596. I documenti, i titoli e le carte che si rimetteranno da' sindaci, dovranno, durante il corso della procedura, tenersi in istato di comunicazione per mezzo della cancelleria: questa comunicazione avrà luogo sulla requisizione de' sindaci che potranno prendervi degli estratti privati, o richiederne degli autentici che loro saranno spediti dal cancelliere gratuitamente.

597. I detti documenti, titoli e carte dovranno, dopo la sentenza, trasmettersi di ufizio a' sindaci che ne faranno ricevuta; tranne però i documenti pe' quali la sentenza ordinasse il deposito giudiziario.

TITO-

TITOLO V.

Della riabilitazione.

598. Qualunque istanza di *riabilitazione* dalla parte del fallito sarà indrizzata alla gran Corte civile, nella cui giurisdizione egli sarà domiciliato.

599. Il reclamante sarà obbligato ad unire alla sua petizione le quietanze e gli altri documenti giustificanti di aver soddisfatto interamente tutte le somme da lui dovute in capitale, interessi e spese.

600. Il procurator generale presso la gran Corte civile, sulla comunicazione che gli sarà stata fatta dell' istanza, ne manderà copie certificate da lui al procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o valle ed al presidente del tribunale di commercio del domicilio del reclamante, e se questi ha cangiato domicilio dopo il fallimento, al tribunale di commercio nel cui circondario è accaduto il fallimento; incaricandogli di raccorre tutti i rischiaramenti che potranno, sulla verità de' fatti che saranno stati esposti.

601. A questo effetto per cura tanto del procuratore regio, quanto del presidente del tribunale di commercio, una copia della detta istanza resterà affissa pel corso di due mesi nelle sale di udienza di ciascun tribunale, alla Borsa ed alla casa comunale, e verrà inserita per estratto ne' fogli pubblici.

602. Ogni creditore che non sarà stato pagato interamente del suo credito in capitale, interessi o spese, e qualunque altra parte interessata, potranno, durante il tempo dell' affisso, fare opposizione alla riabilitazione, per semplice atto alla cancelleria, accompagnato da' documenti giustificativi,

tivi, se vi è luogo. Il creditore opponente non potrà mai essere parte nella procedura tenuta per la riabilitazione, senza pregiudizio però degli altri suoi diritti.

603. Spirati i due mesi il procuratore regio ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, al procurator generale presso la gran Corte civile i rischiaramenti che avranno raccolti, le opposizioni che avranno potuto esser fatte, e le cognizioni particolari che avessero sulla condotta del fallito. Essi vi uniranno il loro parere sulla sua dimanda.

604. Il procurator generale presso la gran Corte civile farà sopra tutto pronunziare sentenza che ordini ammettersi o non ammettersi la istanza di riabilitazione: se la dimanda è rigettata, essa non potrà più essere riprodotta.

605. La sentenza che ordina riabilitazione, sarà indirizzata tanto al procuratore regio, quanto al presidente de' tribunali a cui la dimanda sarà stata trasmessa.

Questi tribunali ne faranno fare lettura pubblica e la trascrizione su' loro registri.

606. Non saranno ammessi alla riabilitazione i rei di stellionato, i *bancarottieri* dolosi, gl'individui condannati per fatto di furto o di scroccheria, nè le persone tenute a dar conto, come i tutori, gli amministratori o i depositarj i quali non avranno renduto o appurato i loro conti.

607. Potrà essere ammesso alla riabilitazione il *bancarottiere* semplice, che avrà eseguito la sentenza per cui sarà stato condannato.

608. Niun commerciante fallito si potrà presentare alla Borsa, se non abbia ottenuto la sua riabilitazione.

LI-

LIBRO IV.

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE.

DISPOSIZIONI GENERALI.

609. La giurisdizione commerciale sarà esercitata da' tribunali di commercio stabiliti nelle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' reali dominj al di quà ed al di là del Faro.

Per que' soli circondarj dove non risieda un tribunale di commercio stabilito a' termini delle mentovate leggi, saranno osservate le seguenti disposizioni.

1.° I regj giudici di circondario conosceranno e giudicheranno inappellabilmente sino a ducati venti, ed appellabilmente sino a ducati trecento, tutte le cause dipendenti da atti di commercio così di terra, che di mare. Sarà secondo questa norma regolata la competenza degli stessi giudici relativamente alle azioni di debito, o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, o da biglietti di deposito.

2.° Giudicheranno ancora inappellabilmente fino a ducati venti, ed appellabilmente qualunque ne sia il valore, le quistioni su' contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere o mercati.

3.° La competenza de' giudici di circondario nella esecuzione delle proprie sentenze si estende ancora

ancora alle cause commerciali nel modo che sarà espresso nell' articolo 653 delle presenti *leggi*.

4.° L' appellazione delle sentenze de' giudici di circondario in materia commerciale apparterrà a' tribunali di commercio delle rispettive provincie o valli, o a' tribunali civili che ne fanno le veci.

TITOLO I.

Della competenza de' giudici di commercio.

610. I giudici di commercio decideranno

1.° di tutte le controversie relative alle obbligazioni ed operazioni tra negozianti, mercanti e banchieri, se l' atto stesso non dimostri che l' affare fu prettamente civile;

2.° delle controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone; eccetto i casi in cui la cognizione per legge appartenga al potere amministrativo, a' termini delle leggi dell' amministrazione civile nel regno.

611. I giudici di commercio decideranno

1.° delle azioni contra i fattori, commessi de' mercanti, o loro servidori, per fatti solamente del traffico del mercante al quale sono addetti;

2.° de' biglietti fatti da' ricevitori, pagatori e percettori, o altri che son tenuti a dar conto di danaro pubblico;

3.° delle compre e vendite delle partite iscritte sul Gran libro del debito pubblico consolidato;

4.° delle cause che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e ne' pubblici mercati.

612. Giudicheranno in oltre

di qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate

rate e poste in opera, o anche per affittarne semplicemente l'uso;

di ogni impresa di manifattura, di commessione, di trasporto per terra o per acqua;

di ogni impresa di forniture, di spettacoli pubblici; eccetto i casi in cui la cognizione per legge appartenga al potere amministrativo, a' termini delle mentovate leggi dell' amministrazione civile;

di ogni impresa di agenzie, di officine di affari, di stabilimenti di vendite all' incanto;

di ogni operazione di cambio, banca e senseria;

di tutte le operazioni di banche pubbliche e compagnie;

delle lettere di cambio e rimesse di danaro fatte da piazza in piazza tra ogni sorta di persone;

de' biglietti ad ordine sottoscritti da' commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio;

de' biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque persona, che obbligandosi abbia espressa una causa di obbligazioni commerciali.

613. Giudicheranno parimente

di ogni impresa di costruzione, di ogni compra, vendita e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore ed esteriore;

di qualunque spedizione marittima;

di ogni compra e vendita di attrezzi, arredi e vettovaglie;

di qualunque noleggio, prestito a cambio marittimo;

di qualunque assicurazione ed atti riguardanti il commercio di mare;

di qualunque accordo e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio;

di

di qualunque arrolamento di genti di mare per lo servizio de' bastimenti di commercio.

614. Giudicheranno finalmente

1.° del deposito, del bilancio e de' registri del commerciante fallito, della ricognizione e della verificazione de' crediti;

2.° delle opposizioni all' accordo, allorchè le eccezioni dell' opponente saranno fondate sopra di atti o operazioni, la cui ricognizione è attribuita dalla legge a' giudici de' tribunali di commercio: in tutti gli altri casi queste opposizioni saranno giudicate da' tribunali civili: in conseguenza ogni opposizione all' accordo conterrà le eccezioni dell' opponente, sotto pena di nullità;

3.° della omologazione del trattato tra il fallito ed i suoi creditori;

4.° della cessione de' beni fatta dal fallito per la parte che n' è attribuita a' tribunali di commercio.

615. Allora quando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse ne' termini dell' articolo 111, o allora quando i biglietti ad ordine non avranno che firma d' individui non commercianti, e non saranno per occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria, il giudice di commercio sarà obbligato di rimandare l' affare al giudice civile, se ne viene richiesto dal reo convenuto.

616. Ancorchè queste lettere di cambio e questi biglietti avranno nel medesimo tempo firme d' individui negozianti e d' individui non negozianti, il giudice di commercio ne giudicherà.

617. Fuori del caso espresso nel numero 4.° dell' articolo 611 non saranno di competenza de' giudici di commercio le azioni promosse contro ad un proprietario, coltivatore o vignaiuolo per vendita di

di derrate provegnenti dal suo fondo; nè le azioni promosse contra un commerciante per pagamento di derrata o mercanzia comprata per suo uso particolare.

Nulladimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio; e quelli de' ricevitori, pagatori, percettori, o altri che debbano dar conto di danaro pubblico, saranno riputati fatti per la loro amministrazione, allora quando non vi sarà enunciata alcun' altra cagione.

618. Nelle provincie o valli e ne' circondarj dove non vi saranno tribunali di commercio, la procedura de' tribunali civili e de' giudici di circondario che rispettivamente ne faranno le veci, sarà la stessa che quella de' tribunali di commercio, e le sentenze produrranno gli stessi effetti.

TITOLO II.

Della forma di procedere avanti a' giudici di commercio.

619. Sono esenti dallo sperimento della conciliazione le domande relative ad affari di commercio.

620. Ogni domanda sarà fatta ne' tribunali di commercio con atto di citazione a comparire, secondo le formalità ordinate dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili* nel titolo *delle citazioni.*

621. Il termine della citazione sarà almeno di un giorno.

622. Ne' casi che richiederanno celerità, il giudice di circondario o il presidente del tribunale civile o di commercio potrà permettere di citare a comparire, anche da giorno a giorno e da ora ad ora, come pure di sequestrare gli effetti mobili:

potrà

potrà, secondo l'esigenza de' casi, costringere l'attore a prestar cauzione, o a giustificare la propria idoneità; e i di lui ordini saranno eseguibili non ostante l'opposizione o l'appello.

623. Nelle cause marittime nelle quali intervengono parti non domiciliate nel luogo, e negli affari in cui si tratta di attrezzi, viveri, equipaggi, riparazione di navi pronte a far vela, corredo, ed in altre materie urgenti e provvisorie, la citazione di giorno a giorno e di ora ad ora potrà farsi senza ordine del giudice col solo ministero dell'usciere, e la contumacia potrà essere dichiarata immediatamente.

624. Il permesso di citare, la citazione e gli ordini del giudice di circondario o del presidente, ne' casi de' due articoli precedenti, se avran luogo in giorno di feria legale, o in ora che le officine della registratura e del bollo sien chiuse, si eseguiranno senza registro: saranno non però registrati nel giorno immediatamente seguente.

625. Ogni citazione rilasciata a bordo alla persona citata, sarà valida.

626. L'attore potrà citare a sua scelta

davanti al giudice del domicilio del reo;

davanti quello nel di cui circondario è stata fatta la promessa e consegnata la merce;

davanti quello nel di cui circondario dovea effettuarsi il pagamento.

627 La procedura ne' tribunali di commercio si fa senza il ministero di patrocinatore. Le parti dovranno comparire in persona. Niuno potrà parlare per una parte, se questa, presente all'udienza, non lo autorizzi, o se non sia munito di una procura speciale. Questa procura che potrà essere fatta appiè dell'originale o della copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima della chiamata della

la causa, e da lui sarà cifrata senza niente esigere.

628. Se le parti compariscono, e nella prima udienza non vien profferita una sentenza diffinitiva, le parti non domiciliate nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno fare in esso la scelta di un domicilio.

Di questa scelta dovrà farsi menzione sul registro originale della udienza: ed in mancanza di essa ogni notificazione sarà validamente fatta alla cancelleria del tribunale, quando anche fosse quella della sentenza diffinitiva.

629. I forestieri attori non possono essere obbligati, in materia di commercio, a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, de' danni e degl' interessi, ne' quali potrebbero esser condannati, ancora quando la domanda sia portata davanti un tribunale civile ne' luoghi ove non siavi tribunale di commercio.

630. Il tribunale se per ragion di materia non è competente, rimetterà le parti al loro foro, quando anche non fosse proposta la declinatoria.

Per qualunque altra cagione, la declinatoria dal foro non può esser proposta che precedentemente ad ogni altra difesa.

631. La stessa sentenza che rigetta la declinatoria, potrà decidere anche sul merito; ma per mezzo di due dichiarazioni distinte, una sulla competenza, l' altra sul merito. Le dichiarazioni sulla competenza saranno sempre soggette ad appello.

632. Le vedove e gli eredi di persone sottoposte alla giurisdizione del tribunale di commercio potranno intimarsi avanti ad esso così per la riassunzione, come per la introduzione di nuova istanza. Ma se cadrà controversia sulla qualità delle persone, questo incidente sarà rimesso a' tribunali ordi-

ordinarj per giudicarne, ed in seguito il tribunale di commercio pronunzierà sul merito.

633. Se un documento prodotto non è riconosciuto, o viene impugnato, o attaccato come falso, e la parte persiste a volerne far uso, il giudice di commercio rimetterà le parti al tribunale che dee prenderne cognizione, ed intanto resterà sospeso il giudizio sulla domanda principale.

Ciò non ostante, se il documento è relativo ad un solo articolo della domanda, potrà esser proseguito il giudizio sugli altri.

634. In tutti i casi, il tribunale, anche di proprio ufizio, potrà ordinare che le parti sieno ascoltate personalmente o nell' udienza, o nella camera del consiglio; ed in caso d' impedimento legittimo, potrà deputare a tale oggetto uno de' giudici, ovvero un giudice di circondario, il quale stenderà processo verbale delle loro dichiarazioni.

635. Se per esame di conti, documenti e registri vi è luogo a rimetter le parti avanti ad arbitri, dovranno esserne nominati uno o tre per sentire le parti e conciliarle, qualora sia possibile, e per dare in caso diverso il loro parere.

Se vi è luogo a visita, ovvero stima di opere o di merci, saranno a ciò nominati uno o tre periti.

Il giudice di commercio nominerà di proprio ufizio gli arbitri ed i periti, quando le parti non gli avranno scelti concordemente nell'udienza.

636. La ricusazione degli arbitri e de' periti non potrà esser proposta se non fra tre giorni dopo la nomina.

637. La relazione degli arbitri e de' periti sarà depositata nella cancelleria del giudice di commercio.

638. I

638. I giudici di commercio non potranno ammettere la pruova per via di testimonj, se non ne' casi espressi nelle *leggi civili*, ed in quelli specificati nelle presenti *leggi*.

639. Se il giudice ordina la pruova per via di testimonj, vi si procederà nelle forme stabilite nelle *leggi della procedura ne'giudizj civili* per gli esami sommarj. Ciò non ostante nelle cause soggette ad appello, le deposizioni saranno messe in iscritto dal cancelliere, e firmate da' testimonj: se questi ricusano di sottoscriversi, ne sarà fatta menzione.

640. Se i libri di commercio de' quali la esibizione è offerta, richiesta o ordinata, sono in siti distanti dal giudice o tribunale incaricato dell' affare, i giudici possono indirizzare una lettera *rogatoria* al tribunale di commercio del luogo, ovvero delegare un giudice di circondario per prenderne cognizione, formare un processo verbale del contenuto, ed inviarlo al tribunale commettente.

641. L' estensione della sentenza si farà dal giudice del circondario, o dal tribunale. Essa dee contenere il nome e cognome de' giudici, e di quello tra loro che ha funzionato da ministero pubblico, se sia stato con siffatta qualità inteso; come anche il nome e cognome de' procuratori, se ve ne sono intervenuti, il nome e cognome, la professione ed il domicilio delle parti, le loro conclusioni, l' esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto, i motivi che hanno determinato il giudizio, e la dispositiva.

642. Le spedizioni esecutorie delle sentenze saranno intitolate e terminate nel modo seguente:

FERDINANDO I. ec. (i titoli del Re)

Il giudice o il tribunale di commercio ha pro-

pronunziato la seguente sentenza: (qui si trascrive la sentenza).

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, di porre in esecuzione la presente sentenza; a' nostri proccuratori generali presso le gran Corti civili, ed a' nostri procuratori regj presso i tribunali civili di darvi mano; a tutti i comandanti ed uffiziali di forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente sentenza è stata sottoscritta dal giudice del circondario, dal presidente del tribunale di commercio e dal cancelliere.

643. Se l' attore non comparisce, il giudice dichiarerà sulla contumacia, ed assolverà il reo dalle cose contro di lui domandate.

Se non comparisce il reo, il giudice dichiarerà sulla contumacia, ed ammetterà le conclusioni dell' attore, se le troverà giuste e ben verificate.

644. Niuna sentenza profferita in contumacia potrà essere notificata che da un usciere deputato a questo effetto dal giudice, o dal tribunale che conosce della causa, o dal giudice del domicilio della parte contumace designato da quello. La notificazione dovrà contenere, sotto pena di nullità, l' elezione di domicilio nel comune in cui vien fatta, se l' attore non è ivi domiciliato.

645. Avverso la sentenza contumaciale l' opposizione sarà ammessibile fino alla esecuzione.

Si avrà per eseguita una sentenza, allorchè sono stati venduti i mobili sequestrati, o il succumbente è stato costituito in carcere, o qualora, ritrovandovisi, è stato riconfermato nella sua de-

detenzione, o gli è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o sono state pagate le spese, o finalmente quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che la esecuzione della sentenza è venuta a notizia della parte contumace.

646. L'opposizione conterrà i motivi dell'opponente ed una citazione a comparire nel termine legale, che dovrà notificarsi nel domicilio eletto.

647. L'opposizione fatta nell'atto della esecuzione per mezzo di una protesta inserita nel processo verbale dell'usciere, sospenderà l'esecuzione della medesima: l'opponente però sarà in obbligo di rinnovarla nel termine di tre giorni con un atto di citazione a comparire; e spirato questo termine, sarà considerata come non fatta.

648. La sentenza potrà essere eseguita un giorno dopo la notificazione di essa: ma n'è sospesa la esecuzione mercè l'opposizione formata tra' termini e colle forme di sopra stabilite; meno che la sentenza non contenga la clausola di eseguirsi non ostante l'opposizione. Allorchè la sentenza sarà munita della clausola di eseguirsi non ostante opposizione, la opposizione non sarà più ricettibile, quando sieno trascorsi otto giorni dal dì della notificazione.

649. Le sentenze contumaciali verranno eseguite dentro sei mesi dal giorno della emanazione di esse; diversamente si avranno come non profferite.

650. Ogni sentenza profferita in prima istanza da un giudice o dal tribunale di commercio, sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del giudice o del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata.

Trattandosi di cambiale, di biglietto ad ordine, o di polizza di carico, il giudice o il tribunale potrà ordinare l' esecuzione provvisoria della sentenza di pagamento, anche non ostante opposizione, purchè sia data cauzione; quante volte dalla stessa scrittura non apparisca poter emergere qualche eccezione che potrebbe il convenuto proporre in grado di opposizione. Potrà l' esecuzione suddetta essere dal succumbente riparata, producendo l' opposizione fra tre giorni, incluso quello in cui gli è stata notificata la sentenza, con fare contemporaneamente il deposito della somma del debito contenuto nella sentenza; il quale deposito non potrà liberarsi al creditore, se non dopo avere il giudice deciso sulla opposizione.

651. Sarà presentata la cauzione per mezzo di un atto notificato al domicilio dell' appellante, se egli dimora nel luogo in cui risiede il giudice o il tribunale; altrimenti al domicilio da lui scelto in esecuzione dell' articolo 628. Questo atto conterrà citazione a comparire alla cancelleria fra un giorno ed un' ora determinata, onde avere comunicazione, senza facoltà di trasporto, de' documenti della cauzione, se vi sarà stato ordine di produrli, ed a comparire, in caso di contraddizione, all' udienza, onde vedere ammettere la cauzione.

652. Se l' appellante non comparisce o non contraddice alla cauzione, quegli che la presta, dovrà farne la sua obbligazione in cancelleria. Se l' appellante contraddice, la quistione sarà decisa nel giorno indicato nella citazione. In tutti i casi la sentenza sarà eseguibile, non ostante l' opposizione o l' appello.

653. I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle loro sentenze. I giudici di circondario, come giudici ordinarj conosceranno della

della esecuzione delle loro sentenze in materia di commercio fino alla somma di ducati trecento; salvo l' appello a' tribunali civili.

654. Quando il valore della domanda non eccederà la somma di ducati venti, se la sentenza sia stata profferita dal giudice di circondario, o non eccederà la somma di ducati trecento, se sia stata profferita da un tribunale di commercio; o quando le parti prevalendosi de' loro dritti avran dichiarato per iscritto di voler esser giudicate senza appellazione, questa non sarà ricevuta, ancorchè la sentenza non enuncii che è stata pronunziata senza appello, ed anche quando enunciasse che è stata profferita con ammessione di appello.

TITOLO III.

Della forma di procedere avanti a' giudici di appello.

655. Il termine ad appellare dalle sentenze del giudice di circondario o del tribunale di commercio sarà di tre mesi dal giorno della notifica della sentenza, per quelle che saranno state profferite contraddittoriamente; e dal giorno del termine spirato della opposizione, per quelle che saranno state profferite in contumacia. L' appellazione potrà essere dimandata nel medesimo giorno della sentenza.

656. L' appellazione dalle sentenze de' tribunali di commercio e de' tribunali civili che ne fan le veci, si produrrà presso quella gran Corte civile nella cui giurisdizione si trova il tribunale di commercio o il tribunale civile che ha profferito la sentenza. L' appellazione delle sentenze de' giudici di circondario sarà portata al tribuna-

le di commercio o al tribunale civile che ne fa le veci.

Per lo comune di Messina, essendovi stabilito un porto franco, saranno per le appellazioni osservate quelle disposizioni di eccezione, che si trovano ordinate.

657. I giudici di appello non potranno in alcun caso, sotto pena di nullità, ed anche di danni ed interessi delle parti, se vi è luogo, soprassedere dalla esecuzione delle sentenze de' giudici di circondario o de' tribunali di commercio, quando anche fossero attaccate per incompetenza: ma essi potranno, secondo l' esigenza de' casi, accordare la permissione di citare straordinariamente a giorno ed ora fissa per parlare sull' appellazione.

658. Le appellazioni dalle sentenze ne' giudizj di commercio saranno formate e giudicate come appellazioni di sentenze in materia sommaria. La procedura, compreso il giudizio diffinitivo, sarà conforme a quella che è stabilita per le cause di appellazioni in materia civile nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

TITOLO IV.

Delle diverse procedure.

CAPITOLO I.

Del modo speciale di decidere per via di compromesso necessario le quistioni tra socj.

659. La nomina degli arbitri si fa
con atto sotto firma privata,
con atto notariale,
con atto stragiudiziale,
con consenso dato in giudizio.

660. In

660. In caso che uno o più socj ricusino di nominare gli arbitri, gli arbitri della parte renitente sono nominati d' uficio dal tribunale di commercio.

661. La dilazione fra cui si ha da pronunziare il laudo, è fissata dalle parti, allorchè si nominano gli arbitri; e se esse non sono di accordo sulla dilazione, questa verrà stabilita da' giudici.

662. Durante il termine del compromesso, gli arbitri non potranno essere rivocati, senza l' unanime consenso delle parti.

663. Gli arbitri non potranno desistere dalla procedura incominciata, nè essere ricusati, se non per cause sopraggiunte dopo il compromesso.

664. Se avviene che sia formata una eccezione di falsità, anche meramente civile, o che insorga qualche incidente criminale, gli arbitri rimetteranno le parti avanti il tribunale competente, e i termini del compromesso continueranno a decorrere dal giorno in cui sarà pronunziato sull' incidente.

665. Le parti rimetteranno i loro documenti e le memorie agli arbitri, senza alcuna formalità di giudizio.

666. Al socio che ritardi di rimettere le carte e le memorie, sarà ingiunto di farlo nel corso di dieci giorni.

667. Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare una proroga di dilazione per l' esibizione de' documenti.

668. Se la dilazione non sia rinnovata, o sia spirata la nuova dilazione, gli arbitri giudicheranno soltanto delle cose dimandate, sulle sole carte e memorie rimesse.

669. Nella procedura, le parti e gli arbitri osserveranno i termini e le forme stabilite pe' tribunali di commercio, qualora le parti non abbiano convenuto diversamente.

670. Gli

670. Gli atti d' istruzione ed i processi verbali del ministero degli arbitri saranno fatti da tutti loro collegialmente, se pure il compromesso non gli autorizza a deputare uno di loro a questo oggetto.

671. Allorchè l' affare è nello stato a poter essere deciso, se tutti gli arbitri o la maggior parte di essi sono di concorde parere, il laudo sarà pronunziato e ragionato.

672. Il laudo sarà firmato da ciascuno degli arbitri: e nel caso che sieno più di due, se il minor numero ricuserà di firmarlo, gli altri ne faranno menzione; e la sentenza avrà la stessa forza, che se fosse stata firmata da ciascuno di essi.

673. In caso di parità, gli arbitri nomineranno un terzo arbitro, se non è nominato nel compromesso.

Il terzo arbitro sarà nominato colla stessa sentenza che enuncia la parità.

674. Se gli arbitri non si accordino nella scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal tribunale di commercio.

A tal effetto sarà presentata una istanza della parte più diligente.

675. In ogni caso gli arbitri di opinione diversa saranno tenuti a stendere distinto e motivato il loro parere o nello stesso processo verbale, o in processi verbali separati.

676. Il terzo arbitro sarà tenuto a profferire il suo giudizio nel termine dalle parti, o in loro mancanza, dal tribunale fissato.

677. Egli non potrà esaminare i punti su de' quali gli arbitri han manifestato un parere uniforme.

Sulle quistioni nelle quali gli arbitri han discordato, non potrà pronunziare se non dopo aver

aver conferito cogli arbitri divisi di opinione, i quali saranno citati per riunirsi a tal effetto.

Se tutti gli arbitri non si riuniscono, il terzo pronunzierà solo; e ciò non ostante dovrà conformarsi ad uno de' pareri degli altri arbitri.

Il suo parere sarà egualmente ragionato.

678. Gli arbitri ed i terzi arbitri decideranno secondo le regole del dritto commerciale, qualora il compromesso non gli abbia autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori.

679. Gli arbitri ed i terzi arbitri metteranno in deposito la minuta del loro laudo, fra tre giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale di commercio.

Il laudo sarà eseguito senza alcuna modificazione, e sarà trascritto su' registri in virtù di un ordine del presidente del tribunale, il quale è tenuto di darlo puro e semplice, e nello spazio di tre giorni dal deposito in cancelleria.

Le istanze per le spese del deposito e pe' diritti di registrazione non potranno esser dirette che contro le parti.

680. Le regole sulla esecuzione provvisoria delle sentenze de' giudici di commercio sono applicabili a' laudi degli arbitri.

681. La sentenza degli arbitri non sarà soggetta ad opposizione in verun caso.

682. Dalla sentenza degli arbitri si darà luogo all' appellazione, se non sia stata stipulata la rinuncia. Rinunciandosi all' appello, non vi è luogo al ricorso nella suprema Corte di giustizia.

683. Se vi sieno interessati di minor età in una controversia per motivo di una società commerciale, il tutore non potrà rinunziare alla facoltà di appellare dal giudizio degli arbitri.

684. Il ricorso per ritrattazione di sentenza può pro-

proporsi anche contra le sentenze degli arbitri, ne' casi e nelle forme e ne' termini stabiliti dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili* per le sentenze de' tribunali ordinarj; eccetto per la inosservanza delle forme ordinarie, quando le parti non avessero diversamente convenuto.

685. Non sarà necessario d' interporre appello o ricorso per ritrattazione ne' casi seguenti:

1.° se la sentenza è stata profferita senza compromesso, o fuori de' termini del medesimo:

2.° se è stata pronunziata sopra un compromesso nullo, o spirato:

3.° se è stata data da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri:

4.° se è stata profferita da un terzo arbitro, senza aver conferito cogli arbitri di opinione diversa, a' termini dell' articolo 677:

5.° e finalmente se è stata pronunziata sopra cose non domandate.

In tutti questi casi le parti potranno provvedere al loro interesse, opponendosi all' ordine di esecuzione davanti a quel tribunale il cui presidente l' avrà profferito, e domandando la nullità dell' atto qualificato *sentenza arbitramentale.*

686. Le sentenze degli arbitri in nessun caso potranno esser opposte contro a' terzi.

687. Le disposizioni sopra indicate sono comuni alle vedove, agli eredi o aventi causa da socj. Ma il termine per procedere e giudicare sarà sospeso, in caso di morte di alcuno de' socj, per tutto il tempo dalla legge stabilito a' di lui eredi, onde fare inventario e deliberare.

CA-

CAPITOLO II.

Delle separazioni de' beni.

688. Ogni domanda di separazione di beni verrà promossa, provata e giudicata in conformità di quanto è stabilito dalle *leggi civili* libro III titolo V capitolo III sezione I, e dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

689. Ogni sentenza che pronunzierà una separazione di corpo tra conjugi de' quali uno fosse commerciante, sarà soggetta alle formalità ordinate dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili :* in mancanza di che i creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi in ciò che riguarda i loro interessi, ed a contraddire ogni liquidazione che ne fosse venuta in seguito.

CAPITOLO III.

Del sequestro e della vendita de' bastimenti.

690. Qualunque bastimento può essere sequestrato e venduto per autorità giudiziale; e 'l privilegio de' creditori sarà giustificato colle formalità seguenti.

691. Non potrà procedersi al sequestro, che il giorno dopo l' intimazione di pagamento.

692. L' intimazione dovrà esser fatta alla persona del proprietario o al suo domicilio, se si tratta di un'azione generale contro di lui.

L' intimazione potrà esser fatta al capitano del bastimento, se il credito sia del numero di quelli che sono suscettivi del privilegio sopra il bastimento, ne' termini dell' articolo 197.

693. L' u-

693. L' usciere enuncia nel processo verbale,

il nome, la professione e l'abitazione del creditore per cui agisce;

il titolo in virtù del quale si procede;

la somma di cui si richiede il pagamento;

l' elezione di domicilio fatta dal creditore nel luogo dove risiede il tribunale, avanti di cui la vendita debbe essere effettuata, e nel luogo dove il bastimento in sequestro è ancorato;

il nome e cognome del proprietario, e del capitano;

il nome, la specie e 'l tonnellaggio del bastimento.

Egli fa l' enunciazione e la descrizione delle scialuppe, schifi, attrezzi, utensili, armi, munizioni e provvisioni.

Egli stabilisce un guardiano.

694. Se il proprietario del bastimento sequestrato abiti nella provincia o valle della sede del tribunale, il sequestrante dee fargli notificare nello spazio di tre giorni copia del processo verbale del sequestro, e farlo citare davanti al tribunale per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate. A' tre giorni si aggiugnerà un giorno per ogni quindici miglia di distanza.

Se il proprietario non è domiciliato nella provincia o valle della sede del tribunale, le notificazioni e le citazioni gli sono fatte nella persona del capitano del bastimento sequestrato, o in assenza di costui, si fanno a chi rappresenta il proprietario o il capitano; e la dilazione di tre giorni è aumentata parimente di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal suo domicilio.

Se il proprietario è dimorante fuori del regno, le citazioni sono notificate al capitano del basti-

stimento; o in assenza di costui alla persona che lo rappresenta; ed in questo caso sarà inteso il pubblico ministero in tutti gli atti della vendita.

695. Se il sequestro ha per oggetto un bastimento il cui tonnellaggio sia maggiore di dieci tonnellate, si faranno tre bandi e pubblicazioni delle cose che si espongono in vendita.

I bandi e le pubblicazioni saranno fatte consecutivamente, di otto in otto giorni, alla Borsa e nella principale piazza pubblica del luogo dove il bastimento è ancorato.

Ne sarà inserito avviso in uno de' giornali che si stampano nel luogo dove risiede il tribunale avanti a cui si mena innanzi la esecuzione; e se non vi è giornale, in uno di quelli che si stampano nella provincia o valle.

696. Ne' due giorni successivi a ciascun bando e pubblicazione, saranno affissi de' cartelli.

all' albero maestro del bastimento sequestrato;

alla porta principale del tribunale avanti a cui si procede;

nella pubblica piazza e sulla strada del porto dove il bastimento è ancorato, come anche alla Borsa del commercio.

697. I bandi, le pubblicazioni e gli affissi debbono indicare

il nome, la professione e l' abitazione dell' attore;

i titoli in virtù de' quali egli agisce;

la somma che gli è dovuta;

l' elezione di domicilio da lui fatta nel luogo dove risiede il tribunale civile, e nel luogo dove il bastimento è ancorato;

il nome e 'l domicilio del proprietario del bastimento sequestrato;

il nome del bastimento; e se questo è armato

mato o si sta armando, quello del capitano;

il tonnellaggio del bastimento;

il luogo dove si trova aver dato il fondo o galleggiando;

il nome del patrocinatore forense dell'attore;

la prima offerta;

i giorni di udienza in cui si farà l' incanto.

698. Dopo il primo bando, s' incanterà il giorno indicato col cartello.

Prima degl' incanti si destinerà d' uficio un giudice del tribunale civile per commessario alla vendita, il quale continuerà a ricevere le maggiori offerte dopo ciascun bando, di otto in otto giorni, ad un giorno certo fissato di suo ordine.

699. Dopo il terzo bando, l' aggiudicazione è fatta al maggiore ed ultimo offerente ad estinzione di candela, senza altra formalità.

Il giudice incaricato di ufizio può dare una o due dilazioni, ciascuna di otto giorni.

Saranno queste pubblicate ed affisse.

700. Se il sequestro cade sopra barche, scialuppe ed altri bastimenti della portata di dieci tonnellate o meno, l' aggiudicazione sarà fatta all' udienza, dopo la pubblicazione in piazza per tre giorni consecutivi con un cartello all' albero; ovvero, in mancanza di albero, ad altro luogo visibile del bastimento, ed alla porta del tribunale.

Si lascerà trascorrere lo spazio di otto giorni interi fra la notificazione del sequestro e la vendita.

701. L' aggiudicazione del bastimento fa cessare le funzioni del capitano; salvo a lui il diritto di farsi indennizzare da chi è tenuto per legge.

702. Gli aggiudicatarj de' bastimenti di qualsisia tonnellata saranno tenuti a pagare il prezzo di loro aggiudicazione nello spazio di ventiquattr' ore, o di consegnarlo, senza spese, alla cancelleria del

del tribunale di commercio, sotto pena di esservi obbligati coll'arresto personale.

In mancanza di pagamento o di consegna, il bastimento sarà di nuovo esposto in vendita, ed aggiudicato tre giorni dopo una nuova pubblicazione a danno degli aggiudicatarj i quali saranno astretti coll' arresto personale al pagamento di ciò che manca, de' danni, degl' interessi e delle spese.

703. Le domande di distrazione di condominio saranno formate e notificate alla cancelleria del tribunale prima dell' aggiudicazione.

Se le dimande sopraddette non sono formate che dopo l' aggiudicazione, esse saranno convertite di diritto in opposizioni alla consegna delle somme provegnenti dalla vendita.

704. L' attore o l' opponente avrà tre giorni per presentare i suoi titoli.

Il reo avrà tre giorni per rispondere.

La causa sarà portata all' udienza sopra una semplice citazione.

705. Le opposizioni alla consegna del prezzo saranno ricevute per tre giorni dopo quello dell' aggiudicazione: passato questo tempo, non saranno più ammesse.

706. I creditori che si oppongono, sono tenuti di produrre alla cancelleria i loro titoli di credito ne' tre giorni che seguono l' intimazione loro fatta dal creditore che ha agito in giudizio, o dal terzo a cui si è fatto il sequestro, in mancanza di che si procederà alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi sieno compresi.

707. La graduazione de' creditori e la distribuzione del danaro saranno fatte fra' creditori privilegiati, nell' ordine stabilito dall' articolo 197, e fra gli altri creditori, *pro rata* de' loro crediti.

Qua-

Qualunque creditore graduato lo è tanto per lo capitale, quanto per gl'interessi e le spese.

708. Il bastimento pronto a far vela non è soggetto a sequestro, se non per cagione de' debiti contratti per lo viaggio che è per fare; ed anche in questo ultimo caso la cauzione per questi debiti impedisce il sequestro.

Il bastimento si reputa pronto a far vela, allorchè il capitano è munito delle spedizioni per lo suo viaggio.

La cauzione avrà l'oggetto di soddisfare i debiti nel corso degli otto giorni consecutivi all'obbligo assunto.

CAPITOLO IV.

Dell' arresto personale in materia di commercio.

709. La coazione personale avrà luogo per qualunque somma in tutte le materie di competenza de' giudici di commercio.

710. Le mogli e le donzelle che non esercitano mercatura pubblica, del pari che i minori non commercianti sono esenti dalla coazione personale. Le vedove, gli eredi e gli aventi causa da coloro il cui fatto dà luogo alla competenza de' giudici di commercio, del pari non sono soggetti all'arresto personale, o che la condanna siasi pronunziata contro i loro autori, o che si profferisca contro di essi come rappresentanti de' medesimi.

711. I settuagenarj non godranno del beneficio loro accordato dalle *leggi civili*.

F I N E.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA PARTE QUINTA DEL CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE,

LA QUALE RIGUARDA LE LEGGI DI ECCEZIONE

PER GLI AFFARI DI COMMERCIO.

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine.

A

Accettanti. Ved. Garentia.
Accettazione. Ved. Lettera *di cambio*.
Accordo. Solennità ed omologazione necessarie per quello che si conchiude tra' falliti e loro creditori, *articolo* 511 a 518.
Affissione. Ved. Bancarotta — Società' *commercianti*.
Agenti. Ved. Fallimento.
Agenti *di cambii*. Ved. Cambii.
Appellazione. Termine per produrla, 655. — Gran Corti o tribunali innanzi a cui dee prodursi, 656. — Divieto di sospendere l' esecuzione delle sentenze appellate, 657. — Forma del procedimento, 658. — Ved. Sentenze.
Apposizione *di sigilli*. Ved. Fallimento.
Arbitri. Nomina di quelli che debbono esaminar conti, documenti o registri, 635. — Loro relazione e ricusa, 636 e 637. — Ved. Compromesso.
Arresto *personale*. In qual caso non è permesso quello del capitano ed altre persone dell' equipaggio di un bastimento, 219. — Materia e somma per le quali ha luogo, 709. — Persone che ne sono esenti, 710. — Disposizione pe' settuagenarii, 711.
Arrolamento. Titoli per giustificarne le condizioni, 238. — Salarii ed indennità dovute a' marinai arrolati, sia a mese, sia a viaggio, quando questo venga frastornato, impedito, interrotto o prolungato, 240 a 245. — Loro dritti in caso di presa, rottura o naufragio del bastimento, 246 a 249; ed in caso di malattia o ferite, 250 a 254.

a 254. — Salarii de' marinai morti durante il viaggio, 255. — Quando quelli che son predati da nemici o da corsari, possono pretendere una indennità di riscatto, e quale essa sia, 256 a 259. — Marinai congedati senza giusta ragione, 260. — Diritti delle altre persone dell'equipaggio, 262.

Assicurazione. Enunciative e formalità necessarie in questo contratto, 323. — Cose che possono formarne l'oggetto, e sua varia modificazione, 325 a 327. — Diritti dell'assicuratore in caso di frode, supposizione o falsificazione degli effetti assicurati, 328. — Assicurazione di carichi fatti nelle coste di Africa ed in alcuni altri luoghi, 329. — Maniera di valutar le mercanzie, anche quando se ne sia stipulato il prezzo in moneta straniera, 330 a 332. — Maniera di regolare il tempo de' rischi, 333. — Premii delle riassicurazioni, 334. — Prova che dee dare il capitano, ove si perdano mercanzie assicurate per conto suo, 336. — Doveri di altri proprietarii delle medesime, 337. — Motivi che dan luogo allo scioglimento o nullità del contratto, 338 a 341. — Perdite e danni che vanno, o che non vanno a carico degli assicuratori, 342 a 347. — Somma loro dovuta, qualora il naviglio non porti alcun carico di ritorno, o lo porti non intero, 348. — Nullità risultante dall'essersi fatta l'assicurazione per somma che eccede il valore delle robe assicurate, 349 e 350. — Disposizioni relative alla esistenza di più contratti per lo stesso carico, alla liberazione degli assicuranti, ed alle assicurazioni fatte dopo l'arrivo o la perdita delle cose assicurate, 351 e seguenti. — Casi ne' quali possono queste abbandonarsi agli assicuratori, 361. — Tempo e modo di eseguir tale abbandono, e suoi effetti, 362 a 386. — Scelta lasciata agli assicuratori circa gli aggiustamenti conchiusi dagli assicurati pel riscatto di merci predate, 387 e 388. — Ved. Mercanzie.

Associazione *in participazione*. Ved. Società' *commercianti*.

Atti *conservatorii*. Ved. Fallimento.

Atti *di commercio*. Quali sono, 3 e 4. — Persone che possono esercitarli, 5. — Disposizioni relative a' minori emancipati, 6 e 7; ed alle donne maritate, 8 a 14. — Persone cui ne è vietato l'esercizio, 15. — Ved. Coniugi — Intendenti — Magistrati — Ministri *di Stato* — Moglie.

Avallo. Ved. Garentia.

Avarie. In che consistono, 389. — Quali sono le *avarie grosse* o *comuni*, e chi dee portarne il peso, 392 a 394. — Quali sono, ed a carico di chi vanno le *semplici* o *particolari*, 395 a 397. — Spese non considerate come avarie, 398. — Danni cagionati dall'urto de' bastimenti, 399. — Quando è ammessibile la domanda per avaria, 400. — Efficacia della clausola *franco di avarie*, 401. — Ved. Getto — Mutuo *a cambio marittimo*.

Azioni. Son' parte de' capitali impiegati nelle società di commercio, 44 e 49. — Possono essere stabilite in forma di cedole trasferibili, *ivi*. — Ved. Garentia — Società' *commercianti*.

Ban-

B

Bancarotta. Quando si comincia ad essere nello stato di bancarotta, 430. — A chi compete il giudizio della bancarotta *semplice* e della *fraudolenta*, 431. — Quando le mogli de' bancarottieri ne son credute complici, 547 e 548. — Casi ne' quali ha luogo la bancarotta semplice, 580 e 581. — Spese per la procedura della medesima, 583. — Quando il pubblico ministero dee appellare dalla sentenza che la dichiara, 585. — Pubblicità di questa e pena de' colpevoli, 586. — Casi della bancarotta dolosa, 587 e 588. — Modo di procedere, e punizione de' rei, 589 e 590. — Loro complici, 591. — Danni ed interessi da essi dovuti, affissione della condanna e suo inserimento ne' fogli periodici, 592 e 593. — Come debbonsi amministrare i beni de' bancarottieri, 594. — Rimessione de' documenti che possono richiedere i procuratori generali, 595 a 597. — Ved. Fallimento.

Baratteria. Qual è quella che si dice *del padrone*, 345.

Bastimenti. Son compresi fra' beni mobili, 196. — Quando si reputa di aver fatto un viaggio in mare, 200. — Vendita volontaria dei medesimi, 201 e 202. — Risponsabilità e diritti de' loro proprietarii, 203 a 207. — Attribuzioni ed obblighi de' capitani, e regole per provvedere alla mancanza di viveri o alla riattazione del bastimento, per abbandonarlo in caso di pericolo, per gl' imprestiti non necessarii e pel rapporto da farsi nel tempo dell' arrivo, 208 a 237. — Indennità loro dovute, 262. — Disposizioni relative all' affitto de' bastimenti, 263 e seguenti. — Tempo del loro caricamento e discaricamento, 264. — Ved. Contratti — Getto — Privilegio — Sequestro — Vendita.

Battelli. Disposizioni circa i loro padroni ed i trasporti che da essi s' imprendono, 106.

Beni. Ved. Moglie.

Biglietti *ad ordine*. Quando son riputati atti di commercio, 3. — Principii che ne regolano la formazione e gli effetti, 187 e 188. — Disposizione per gli *ordini* in *derrate*, per la consegna di queste e per la stima del loro prezzo, ove non sieno consegnate, 189 a 194. — Ved. Prescrizione.

Bilancio. Ved. Fallimento.

Borsa *di commercio*. In che consiste, 66. — Le sue operazioni determinano il corso de' cambii, 67. — Divieto a' falliti d' intervenirvi pria di essere riabilitati, 608.

C

Cambii. Come se ne fissa e riconosce il corso, 67 e 68. — Quali ne sono gli agenti, e come debbono esser nominati, 70. — Loro incumbenze, 71. — Quando possono esercitare anche le funzioni di sensale, 76. — Loro doveri, divieto di fare operazioni commerciali, e modo di perseguitarli nel caso di fallimento, 79 a 86. — Ved. Borsa *di commercio*. — Lettera *di cambio*.

Cambio *marittimo*. Ved. Mutuo *a cambio marittimo*.

Capitani. Ved. Arresto *personale* — Bastimenti — Mercanzie — Registro.

C

Cassiere. Ved. Fallimento.
Cauzione. Non dee darsi da' forestieri attori in materia di commercio, 629. — Ved. Lettera *di cambio* — Sentenze.
Cedole. Ved. Azioni.
Cessione *de' beni*. Quella che posson fare i falliti è volontaria o giudiziale, 560. — Effetti dell' una e dell' altra, e formalità necessarie per la seconda, 561 a 569.
Citazioni. Modo di farle innanzi a' giudici di commercio e loro termine, 620 e 621. — Quando possono esser fatte da giorno a giorno, e da ora ad ora, 622 e 623. -- Quando possono in tal caso farsi senza registro, 624. — Validità di quelle che si notificano a bordo, 625. -- Giudici davanti i quali può l' attore citare a sua scelta, 626. — Ved. Tribunali.
Clausola *provvisionale*. Ved. Avarie — Opposizioni.
Commandita. Ved. Societa' *commercianti*.
Commercianti. Chi vien riputato tale, 2. — Libri che sono in obbligo di tenere, loro uso e formalità, 16 a 19. — Tempo per cui debbono conservarli, 20. -- Quando se ne può ordinare la esibizione in giudizio, 21 e 22. -- Giuramento da deferirsi, allorchè si ricusa di presentarli, 23. — In quai casi e per quali oggetti possono ammettersi come pruova, 24 a 26. — Conseguenza della loro irregolarità, *ivi*. — Ved. Atti *di commercio* — Copialettere. — Giornale — Libri.
Commercio. Ved. Atti *di commercio*.
Commessionati. Chi sono, 87. -- Loro diritti e doveri, 88. — Privilegio che loro compete per le anticipazioni, interessi e spese, 89 a 94. -- Regole pe' commissionati di trasporti per terra e per acqua, 95 a 101. — Ved. Mercanzie — Prescrizione — Vetturali.
Compagnie. Ved. Societa' *commercianti*.
Competenza. Ved. Declinatoria *del foro* — Tribunali.
Compra. Mezzi di provar le compre e vendite, 108.
Compromesso. È necessario allorchè nascono controversie fra' socii, 60 e 61. — Come si fa la nomina degli arbitri, e si determina il tempo fra cui debbon pronunziare il laudo, 659 a 661. -- Loro irrevocabilità, durante il compromesso, e divieto di desistere dalla procedura incominciata, 662 e 663. -- Metodo da osservarsi in caso di falsità anche civile, o di altri incidenti criminali, 664. -- Esibizione de' documenti, 665 a 668. -- Come gli arbitri debbon procedere e profferire il laudo, 669 a 672. — Scelta del terzo arbitro per dirimer la parità, 673 a 675. — Doveri di costui, 676 e 677. — Regole secondo le quali gli arbitri debbono decidere, 678. — Deposito della minuta del laudo nella cancelleria del tribunal di commercio, 679. -- Inammessibilità della opposizione, e norma per l' appello, per lo ricorso di ritrattazione e per l' esecuzione provvisoria de' laudi, 681 a 685. — Loro effetto relativamente a' terzi, 686. — Disposizioni circa le vedove ed eredi de' socii, 687.
Conciliazione. Ved. Tribunali.
Conjugi. Obbligo di rimetter l' estratto del loro contratto nuziale alla cancelleria del tribunale civile e di commercio, 12 a 14. —

Simile

C

Simile obbligo de' notai, *ivi.* — Regole per la separazione di beni e personale de' conjugi, 688 e 689.
Consenso. Ved. Moglie.
Consiglieri *d' Intendenza.* Ved. Intendenti.
Conti. Ved. Arbitri — Fallimento — Periti.
Conto *di ritorno.* Ved. Ricambii.
Conto *sommario.* Ved. Fallimento.
Contratti. Regole per quello di noleggio, 263 a 300; per quello di cambio marittimo, 301 a 322; e per quello di assicurazione, 323 e seguenti. — Ved. Assicurazioni — Fallimento — Mutuo *a cambio marittimo* — Noleggio.
Contribuzione. Ved. Getto.
Convenzione. Ved. Accordo.
Copialettere. È uno de' libri che debbonsi tenere da' negozianti, 16. — Suo uso, 17.
Corso *de' cambii.* Ved. Cambii.
Creditori. Loro assemblea ed unioni presso il commessario del fallimento, 506 a 510, e 519. — Pagamento de' crediti privilegiati sopra i mobili del fallito, o cautelati con pegni, 525 a 529. — Creditori che hanno malleveria, 530. — Diritti de' creditori ipotecarii, e loro graduazione, 531 a 535. — Diritti delle mogli dei falliti, 536 a 546. — Ripartizione delle somme ricavate da' mobili, 549 e seguenti. — Facoltà di negoziare le azioni del fallito *per sacco di ossa rotte*, 554. — Modo di graduare i creditori sul prezzo di bastimenti venduti, 707. — Ved. Accordo — Bancarotta — Cessioni *de' beni* — Rivendicazione — Socii — Vendita.

D

Danni *ed interessi.* Ved. Noleggio.
Declinatoria *del foro.* Quando si dee proporre, 630. — Ved. Tribunali.
Derrate. Ved. Biglietti *ad ordine.*
Diligenze. Ved. Vetture *pubbliche.*
Documenti. Ved. Arbitri — Periti — Tribunali.
Domicilio. Ved. Tribunali.
Donne. Ved. Lettera *di cambio.*

E

Equipaggio. Ved. Arresto *personale* — Arrolamento.
Eredi. Ved. Compromesso — Socii — Tribunali.
Esecuzione. Ved. Appellazione — Opposizione.

F

Fallimento. Quando si comincia ad essere nello stato di fallimento, 429. — Dichiarazione che dee farsi da' falliti nel tribunale di com-

F

commercio, 432. — Come si fissa l'epoca dell'apertura del fallimento, 433. — Suoi effetti circa le inscrizioni ipotecarie e i contratti fatti ne' dieci giorni che la precedono, e circa i debiti non iscaduti, 434 a 440. — Regole per l'apposizione de' sigilli sugli effetti del fallito, 441 a 445. — Disposizioni relative alla custodia del medesimo, alla sua libertà con salvocondotto, al dissuggellamento de' suoi libri, alla vendita delle sue robe soggette a deperimento, ed alla nomina e funzioni del giudice commessario ed agenti del fallimento, 446 a 461. — Regole per lo bilancio, o sia stato attivo e passivo de' suoi affari, 462 a 467. — Scelta dei sindaci interini, 468 a 472. — Cessazione degli agenti, conto che debbon rendere, ed indennità loro dovute, 473 a 477. — Formalità per rimuovere i suggelli e formar l'inventario de' beni del fallito, 478 e 479. — Conto sommario sullo stato del fallimento, da rimettersi al procurator generale presso la gran Corte criminale, 480 a 482. — Esazione de' crediti e vendita delle mercanzie ed effetti de' falliti, 484 e 485. — Versamento delle somme ritratte in una cassa a doppia chiave, o in quella di ammortizzazione, 488 e 489. — Inscrizione delle ipoteche competenti al fallito, ed altri atti conservatorii, 491 e 492. — Procedura per la verificazione dei crediti, 493 a 505. — Nomina del cassiere e de' sindaci diffinitivi, conto che debbon ricevere da' provvisorii, ed altre loro incumbenze, 519 e 520. — Mobili da rilasciarsi al fallito, e soccorso cui può aver diritto, 521 e 522. — Quando costui debbe essere trasmesso alla Corte criminale, 523. — Quando i sindaci diffinitivi debbon rendere i loro conti, 553. — Ved. Accordo — Bancarotta — Cessione *de' beni* — Creditori — Rivendicazione — Vendita.

Falliti. Ved. Borsa *di commercio* — Cessione *de' beni* — Creditori — Fallimento — Riabilitazione.

Falsita'. Ved. Compromesso — Tribunali.

Forestieri. Ved. Cauzione.

G

Garentia. È solidalmente dovuta al possessore di lettere cambiali da' loro traenti, accettanti e giranti, 117 e 139. — Effetti di quella che si assume dagli avalli, 140 e 141. — Tempo per esercitarsi, sia collettivamente contra tutti i garanti, sia individualmente contra ciascuno di essi, l'azione nascente dalla garentia, 163 a 166. — Quando il possessore ed i giranti perdono rispettivamente il diritto di esercitarla, 167 a 170. — Quando il primo può sequestrare i mobili de' secondi, non meno che de' traenti ed accettanti, 171.

Getto. Quando il carico di un bastimento può essere in tutto o in parte gettato nel mare, 402. — Deliberazione che dee precedere il getto, ed ordine con cui questo dee farsi, *ivi* e 403 a 405. — Perizia per liquidare i danni, 406 a 408. — Modo di regolarne la ripartizione ed il contributo, 409 e seguenti.

Giornale. Uso di questo libro, 17.

Gi-

G

Giranti. Ved. Garentia — Lettera *di cambio* — Ricambii.
Girata. Ved. Lettera *di cambio*.
Giudici. Ved. Procedura — Testimonii — Tribunali.
Giurisdizione *commerciale*. Da chi viene esercitata, 600. — Ved. Tribunali.
Graduazione. Ved. Creditori.

I

Incompetenza. Ved. Declinatoria *del foro*.
Inscrizioni *ipotecarie*. Ved. Fallimento.
Intendenti. È ad essi, ugualmente che a' loro segretarii generali, a' sottintendenti e consiglieri d' Intendenza, proibito l' esercizio degli atti di commercio, 15.
Interessi. Quando cominciano a correre quelli che son dovuti per la *sorte* delle cambiali protestate, pe' ricambii e per le spese, 184 e 185.
Intervento. Ved. Lettera *di cambio*.
Intraprenditori. Ved. Vetture *pubbliche*.
Inventario. Ved. Fallimento.
Ipoteca. Ved. Fallimento.

L

Laudo. Ved. Compromesso.
Lettera *di cambio*. Sua forma, ed indicazioni che dee contenere, 109. — Su di chi, e per ordine di chi può esser tratta, 110. — Quando è riputata semplice promessa, anche riguardo a' terzi possessori, 111 e 112. — Importanza di quelle che son firmate dalle donne, 113. — Obblighi del traente circa la provvista de' fondi, 114. — Quando questa si reputa fatta, 115 e 116. — Prova del rifiuto di accettazione, e cauzione da prestarsi in tal caso, 118 e 119. — Doveri dell' accettante, tempo, modo ed effetti dell' accettazione, 120 a 124. — Efficacia di quella che si fa per intervento, o sia *per onor di firma*, 125 a 127. — Diverse maniere di trarre le lettere cambiali, 128. — Scadenza di quelle che son tratte *a vista*, o a giorni o mesi *di vista* o *ad uso*, o *in fiera*, 129 a 134. — Quando la loro girata ne trasferisce la proprietà, o pur si considera come una procura, 135 a 138. — Disposizioni relative al loro pagamento, alla liberazione che ne risulta, ed alle cambiali perdute, 142 a 156. — Pagamento per intervenzione, 157 e 158. — Termine tra cui debbono le cambiali presentarsi per l' accettazione o pagamento; ed altre obbligazioni e diritti de' loro possessori, qualora non sieno soddisfatte, 159 a 171. — Lettere di rivalsa, 177. — Ved. Garentia — Interessi — Piazze — Prescrizione — Protesti — Ricambii.
Lettera *di vettura*. Ved. Vetturali.
Libri. Cosa dee contenere il *Libro d' inventarii*, 17. — Ved. Commercianti — Sensali.

Ma-

M

MAGISTRATI. È loro vietato di esercitare atti di commercio, 15.
MALLEVERIA. Ved. CREDITORI.
MARINAI. Ved. ARRESTO *personale* — ARROLAMENTO.
MARITO. Ved. MOGLIE.
MERCANZIE. Quando colui al quale appartengono, corre i rischi del loro trasporto, 99. — Non possono ritenersi nel bastimento a causa di non essersene pagato il nolo, 296. — Deposito che può domandarsene in tal caso, e preferenza accordata al capitano, *ivi* e 297. — Quando contra costui e contra gli assicuratori non si dà azione pe' danni avvenuti nelle mercanzie, 427. — Ved. GETTO — PRIVILEGIO.
MERCATURA. Ved. ATTI *di commercio*.
MINISTRI *di Stato*. Non possono esercitare atti di commercio, 15.
MOGLIE. Come può esercitar la mercatura, 8. — Quando per gli affari a questa relativi rimane obbligato anche il marito, 9. — Quando può costui rivocare il consenso dato alla moglie per commerciare, 10. — Beni che le donne commercianti possono alienare, 11. — Ved. BANCAROTTA — CONJUGI — CREDITORI.
MUTUO *a cambio marittimo*. Natura e forma di questo contratto, 301. — Caso in cui sia fatto cumulativamente per viaggio e tempo designato, 302. — Termine per registrarsi nella cancelleria del tribunale di commercio, 303. — Garentia che ne risulta, quante volte venga ad altri girato, 304 e 305. — Oggetti su de' quali può l'imprestito avere efficienza, 306. — Diritti del mutuante allorchè la somma prestata eccede il valore degli oggetti obbligati, 307 e 308. — Cose sulle quali non può il mutuo aver luogo, 309 e 310. — Privilegio accordato a' mutuanti, 311. — Quando non si estende a' proprietarii del bastimento, 312 e 313. — Norma per la preferenza tra diversi imprestiti, 314. — Norma pe' rischi, perdite ed avarie cui soggiace il mutuante, 315 e seguenti.

N

NOLEGGIO. Formalità di questo contratto, 263. — Quando comincia a correre il fitto de' bastimenti noleggiati a mese, 265. — Quando il contratto rimane sciolto per l'interdizione di commercio, 266. — Impedimenti temporanei che nascono da forza maggiore, 267. — Obbligo del capitano nel caso che trovi bloccato il porto cui dee approdare, 269. — In che consiste il *nolo*, e come vien provato, 276. — Diversi modi di convenirlo, cioè per un intero viaggio o a tempo limitato, a tonnellate, quintali ec., *ivi*. — Rispettive obbligazioni del noleggiatore e del capitano circa la mancanza, eccesso e riconsegna del carico, la *portata* del bastimento noleggiato, il bisogno di rimpalmarlo, l'impedimento o ritardo della partenza, ed altri accidenti che possono dar luogo alla perdita di tutto o parte del nolo, ed al risarcimento di danni ed interessi, 277 a 296. — Quando non vi è luogo ad agire per avaria contro il noleggiatore, 427. — Ved. BASTIMENTI — PRIVILEGIO.

NOLO.

N

Nolo. Ved. Noleggio.
Notai. Ved. Conjugi — Protesti.

O

Opposizione. È ammessibile sino alla esecuzione delle sentenze contumaciali, 643. — Quando queste si hanno per eseguite, *ivi*. — Modo di formar l' opposizione, e suoi effetti, 646 a 648. — Tempo per produrla nel caso che la sentenza contenga la clausola provvisionale, *ivi*. — Ved. Sentenze — Vendita.
Ordini *in derrate*. Ved. Biglietti *ad ordine*.

P

Pagamento. Ved. Lettera *di cambio*.
Parita'. Ved. Compromesso.
Patrocinatori. Ved. Tribunali.
Pegni. Ved. Creditori.
Periti. Scelta, ricusa e relazione di quelli cui vien commesso l'esame di conti, documenti o registri, 635 a 637.
Piazze. Loro diversi usi circa la scadenza delle lettere cambiali, 131.
Polizza *di carico*. Cosa sia, 209. — Cosa debbe esprimere, 271. — In quanti originali dee farsi, 272. — Fra quali persone fa fede, 273.
Prescrizione. Suo principio, corso e compimento a favore de' socii, loro vedove o aventi causa, 62 a 65. — Eccezione pe' socii *stralciarii*, *ivi*. — Tempo per prescriversi le azioni competenti contro i vetturali e commessionati, 107; quelle che nascono da lettere di cambio, biglietti ad ordine ed ordini in derrate, 195; quelle che risultano da contratti di cambio marittimo e da polizze di assicurazione; e quelle che riguardano l' abbandono di merci assicurate, il pagamento di nolo o di salarii, gli alimenti somministrati a' marinai, il prezzo di legname ed altre materie date per uso de' bastimenti, la mercede di lavori eseguiti e la consegna di mercanzie, 423 a 425.
Privilegio. Quando compete a' commessionati per le spese ed anticipazioni, 89 a 94. — Per quali crediti è accordato sopra i bastimenti, 196 e 197. — Come può esercitarsi, e come cessa, 198 e seguenti. — Quando è dovuto sulle mercanzie per lo pagamento del nolo e delle avarie, 297 e 298. — Ved. Creditori — Fallimento — Mutuo *a cambio marittimo*.
Procedimento. Ved. Appellazione.
Procedura. Regole per quella che dee osservarsi da' giudici di commercio, 620 a 653.
Proccuratori. Ved. Tribunali.
Proprietarii. Ved. Bastimenti — Mutuo *a cambio marittimo*.
Protesti. Effetti di quelli che si fanno per mancanza di accettazione o pagamento delle lettere cambiali, 118, 119, 152, 161 e 162. — Chi dee farli, ed a chi debbon farsi, 172. — Loro formalità, 173. — Registro che dee tenersene da' notai ed uscieri, 175.

Ra-

R

Ragion *sociale*. Ved. Societa' *commercianti*.
Registri. Ved. Arbitri -- Periti -- Protesti.
Registro. Norma per quello de' protesti di cambiali, 175; e per quello che deesi tenere da' capitani di bastimenti, 211.
Riabilitazione. Con quali formalità si dee accordare a' falliti, 598 a 605. -- Bancarottieri ed altri individui che ne sono esclusi, 606 e 607.
Ricambii. Come si effettuano, e come si regolano tanto riguardo a' traenti, quanto riguardo a' giranti, 176 a 178. — Conto di ritorno che dee accompagnar la rivalsa, 179 e 180. — Divieto di fare più di un conto per una cambiale, e di cumulare i ricambii, 181 a 185. — Quando questi non son dovuti, 186. — Ved. Interessi.
Ricorso *per ritrattazione*. Ved. Compromesso.
Rimozione *di siggilli*. Ved. Fallimento.
Ripartizione. Ved. Creditori.
Rischi. Quando ne comincia e finisce il tempo ne' contratti di cambio marittimo e di assicurazione, 319 e 333. — Ved. Assicurazione -- Mutuo *a cambio marittimo*.
Rivalsa. Ved. Ricambii.
Rivendicazione. Quando e come possono rivendicarsi le rimesse in effetti di commercio, e le mercanzie vendute a falliti o presso loro depositate, 570 a 579.

S

Salarii. Ved. Arrolamento.
Scadenza. Ved. Lettera *di cambio*.
Segretarii *generali*. Ved. Intendenti.
Sensali. Loro diverse classi, 72. — Incarichi de' sensali di mercanzie, 73; di quelli di assicurazioni, 74; di sensali interpetri e conduttori di bastimenti, 75; e di quelli di trasporto, 76. — Individui che non possono esser sensali, 78. -- Libro che costoro debbon tenere, ed altri loro obblighi, 79 ed 80. — Divieto di fare alcune operazioni, 81 ad 85. — Loro fallimento, 86.
Sentenze. Modo di redigerle, 641. -- Forma delle loro spedizioni, 642. -- Sentenze contumaciali e loro notifica, 643 e 644. — Loro inutilità quando non sieno eseguite fra sei mesi, 649. — Cauzione che rende esecutorie le sentenze anche in caso di appello, 650. — Quando può essere rimessa, *ivi*. — Come debbe esser data, 651 e 652.
Separazione. Ved. Conjugi.
Sequestro. Formalità necessarie per eseguir quello de' bastimenti, 690 a 694. — In qual caso non possono questi esser sequestrati, 708. — Quando si reputano pronti a far vela, *ivi*. — Ved. Garentia.
Settuagenarii. Ved. Arresto *personale*.
Sindaci. Ved. Fallimento.
Societa' *commercianti*. Quante ne sono le specie, 28. — Qual è la *società in nome collettivo*, o sia *ragion sociale*, 29. — Chi ne

S

ne fa parte, 30. -- Effetti che ne risultano riguardo a' socii, 31. -- Modo di provarla, 32 e 33. — Tempo per rimettere alla cancelleria del tribunal di commercio l' estratto dell' atto di società, 34. — Trascrizione ne' registri, affissione del medesimo e particolarità che dee contenere, *ivi* e 35. -- Conseguenze dell' inadempimento di tali cose, 36. — Continuazione, scioglimento o cambiamento della ragion sociale, 37. — Definizione della *società in commandita*, e principii che la regolano, 38 a 47. — Stabilimento delle *società anonime*, o sia *compagnie*, e loro amministrazione, 48 a 51. -- Necessità di essere autorizzate dal Governo, 52. -- Regole per le *società in participazione*, 56 a 59. — Ved. Azioni.

Socii. Chi dee decider le quistioni che per motivi sociali insorgono tra essi, o le loro vedove ed eredi, 60 e 61. — Diritti de' socii stralciarii e de' creditori che vogliono rappresentarli, 64 e 65. — Ved. Compromesso — Prescrizione — Società' *commercianti*.

Sottintendenti. Ved. Intendenti.

T

Testimonii. Quando sono ammessi, e come sono esaminati da' giudici di commercio, 638 e 639.

Traenti. Ved. Garentia — Lettere *di cambio* — Ricambii.

Tribunali. Affari che competono ad essi ed agli altri giudici di commercio, 610 a 617. — Chi fa le veci de' tribunali nelle provincie o valli dove non sono stabiliti, 618. — Inammessibilità dello sperimento di conciliazione, e del ministero di patrocinatori nella procedura commerciale, 619 e 627. — Obbligo de' litiganti di comparire personalmente o per mezzo di procuratori speciali, *ivi*. — Elezione di domicilio nella residenza del tribunale, e metodo da tenersi quando non sia eletto, 628. — Eccezione d' incompetenza per ragion di materia, e declinatoria del foro, 630. -- Norma per le vedove ed eredi di persone soggette alla giurisdizion commerciale, 632. -- Caso in cui un documento non sia riconosciuto, o venga attaccato di falsità, 633 e 634. -- I tribunali di commercio non prendon conoscenza della esecuzione delle loro sentenze, 653. -- Quando queste sono inappellabili, 654. — Ved. Appellazione — Citazioni — Opposizione — Procedura — Sentenze.

U

Uscieri. Ved. Protesti.

Usi. Ved. Piazze.

V

Vedove. Ved. Socii — Tribunali — Compromesso.

Vendita. Come debbe eseguirsi quella delle mercanzie ed effetti de' falliti, 484. -- Chi dee promuover quella de' loro stabili, 524. -- Regole per eseguirla, 555 a 559. — Come si dee procedere

V

dere alla vendita di bastimenti la cui portata è maggiore di dieci tonnellate, 695 a 699. — Formalità necessarie quando la portata è minore, 700. — Aggiudicazione de' bastimenti venduti e suoi effetti, 701 e 702. — Quando si dee produrre la domanda di condominio, e quando degenera in opposizione alla consegna del prezzo, 703 a 706. — In qual guisa dee questo ripartirsi fra' creditori, 707. — Ved. Compra — Creditori — Fallimento — Opposizione — Sequestro.

Vetturali. Essenza e formalità della lettera di vettura, 100 e 101. — Garentia dovuta da' vetturali per gli oggetti trasportati, 102 a 104. — Come se ne dee verificar lo stato in caso di controversia, 105. — Ved. Commessionati — Prescrizione.

Vetture *pubbliche*. Disposizioni relative a' loro intraprenditori ed a quelli di *diligenze*, 106. — Ved. Lettera *di vettura*.

Viaggi. Quando son riputati di lungo corso, 369.

Digitized by Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO l' articolo 89 della nostra legge de' 7 del corrente mese di giugno sulla organizzazione giudiziaria de' nostri dominii oltre il Faro;

Volendo conservare alla città di Messina il privilegio da essa goduto della non estrazione delle cause relative alla mercatura, giusta il nostro editto di scala e portofranco;

Considerando che un tal privilegio non è compatibile col sistema del ricorso alla Corte suprema di giustizia residente in Palermo;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

ART. 1. Tutte le cause relative alla mercatura nella città di Messina, le quali, a tenore del nostro editto di portofranco e delle instruzioni de' 5 di settembre 1784, erano della competenza del consolato di mare e di terra della detta città, e di quel giudice privativo di scala e portofranco, saranno conosciute in prima istanza dal tribunale di commercio da Noi stabilito nella stessa città di Messina.

2. Avverso le sentenze pronunciate in prima

ma istanza dal tribunale di commercio di Messina sulle cause mentovate nell' articolo precedente, senza alcuna distinzione di somma, potrà prodursi l' appello presso la gran Corte civile di Messina.

3. Le decisioni della gran Corte civile di Messina nelle cause anzidette faranno cosa giudicata: nè vi sarà luogo a ricorso presso la Corte suprema di giustizia in Palermo.

4. Tutte le altre cause commerciali della valle di Messina saranno giudicate dal tribunale di commercio residente in quella città, ed avranno i rimedii di appello alla gran Corte civile di Messina, e di ricorso alla Corte suprema di giustizia residente in Palermo, secondo le norme prescritte nel titolo *de' tribunali di commercio* della sopraccennata nostra legge de' 7 del corrente giugno.

5. Il nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ed il Ministero di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro Luogotenente generale ne' dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 17 di Giugno 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Minis. di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicato in Napoli nel dì 19 di Giugno 1819.

585242

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google